Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 28 (1909)

Rubrik: Rechtsquellen des Kantons Tessin [Fortsetzung]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Rechtsquellen des Kantons Tessin.

(Fortsetzung.)

Die Statuten von Val Maggia (Maiental)

herausgegeben

von

Andreas Heusler.

Nicht ohne Bedenken übergebe ich die Statuten des Maientals dem Drucke, denn der Stand der vorhandenen Handschriften ist kein erfreulicher. Ich habe darüber in der Einleitung zu der Publikation der Tessiner Rechtsquellen (in dieser Zeitschr., N. F. XI S. 221 ff., in der Separatausgabe Heft 1 S. 45 ff.) referiert und weiss nichts Neues beizubringen. Die älteste Redaktion, die der Zeit vor der eidgenössischen Herrschaft angehört und ohne Zweifel lateinisch abgefasst war, ist leider nicht aufzufinden gewesen. Ich drucke den Text der (auf S. 223, resp. 47 beschriebenen) Handschrift b mit Ergänzung der Lücken aus Handschrift a ab und gebe in den Noten die wenigen bemerkenswerten Abweichungen der bald nach dem Jahre 1626 gedruckten Statuten von Lavizzara (L). Den deutschen Text aber glaube ich weglassen zu sollen. Er hat, wie mir scheint, keinen offiziellen, dem italienischen gleichwertigen Charakter, sondern ist mehr zu Handen der Landvögte und der Tagsatzungsgesandten als Privatarbeit angefertigt, daher auch von Philipp Kutzel, der im Jahre 1786 eine Abschrift für den Stand Luzern hergestellt hat, willkürlich verändert, „in gut deutschen und gebräuchlichen Worten angesetzt“ worden. In den Noten mögen immerhin hie und da Proben davon, die allenfalls von Interesse sein können, aus der Handschrift b mitgeteilt werden.

Statuto di Valle Maggia.

Indice.

Proemio.

Il primo libro.

Cap.

1. Del sacramento ò sia giuramento del Signore Commissario.
2. Del salario del Signor Vicario.
3. Qualmente il Signor Vicario possi metter un luogo tenente.
4. Che il Vicario non dia consiglio ad alcuno in causa.
5. Dell' incarcerati come si devano spedire per il Vicario della Communità.
6. Del conciare strade et ponti.
7. Del medesimo ò quasi.
8. Del medesimo ancora.
9. Delli tavernieri et hosti.
10. Delle misure non giuste ne adaquate.
11. Del estimo et far stimar beni.
12. Dell' officio et salario delli Famegli del Signor Vicario.
13. Di quel medemo.
14. Che non si tolga ne levi il capello al servitore.
15. Della mercede del servitore.
16. Del simile ò quasi.
17. Di quel medesimo ò quasi.
18. Del simile ò quasi, cioè d'esser eletto il servidor.
19. Di quel medemo anchora.
20. Del elegger i stimatori.
21. Del elegger i terminatori delle terre.
22. Di quelli che rompano le chiodende.
23. Di non vender li beni immobili à forastieri.
24. Che nissuna persona ecclesiastica venda vino à minuto, cioè à bocali ne mezzo.
25. Che nissuna persona dia ne debba dar affitto case alli osti forastieri.
26. Che nissuna persona osi far danno in casa d'altri.

Il secondo libro.

De criminali.

1. Delle parole ingiuriose.
2. Delle minacie.
3. Dell' insulti.

Cap.

4. Delle risse ed insolenze.
5. Di quel medemo.
6. Delle ferite e percussioni.
7. Di quel medemo.
8. L'offensore pagar deve all' offeso le spese.
9. Chi è ritrovato in casa d'altri di notte può esser batuto senza pena.
10. Il Signor Commissario può castigar chi è ritrovato in casa d'altri di notte.
11. Che non si faccia contro fratri minori.
12. Delli homicidiarii.
13. Di quel medemo.
14. Delli patricidi et traditori.
15. Disperder creature.
16. Di qual morte una donna debba morire.
17. Far magature ò maleficii.
18. Del sforzar una donna.
19. Dell' adulterio et stupro.
20. Delli incendiarii.
21. Del medemo ò quasi.
22. Della pena de quelli che pigliano per forza et agiutano altrui di prigione.
23. Della pena di quelli che offendano alcuni fuori della giurisdizione.
24. Della pace rotta.
25. De quelli che vietano di consignare li malfattori.
26. Del restituir il danno.
27. Delli furti fatti à detta Communità.
28. Della pena di quelli che robbano.
29. Delle robbarie sopra le strade.
30. Di quel medemo.
31. Del simile ò quasi.
32. Del giudicar i ladri et altri malfattori.
33. Delli furti ritrovati appresso qualche persona.
34. Della pena de quelli che movino et piantino termini.
35. Della pena delli sodomiti.
36. De quelli che fanno et battano moneta falsa et tondono la buona.
37. Delli instromenti et falsi notarii et de quelli che producono instromenti falsi.
38. Del medemo ò quasi.
39. Di quelli che vendono falsi instromenti.
40. Della pena di quelli che fanno dire alcuno falso testimonio.
41. Di quelli che tagliano vigne.
42. Di quelli che tagliano arbori.

Cap.

43. Di quelli che biastemano Dio et li Santi.
44. De quelli che fanno fare maleficii.
45. De far inviti et congregatione.
46. Che nissuno corri à rumore con arme vietate et prohibite.
47. Di quelli che inducono al giocho delli dadi.
48. Della pena de quelli che tenghono giochi in casa et altrove.
49. Della pena di quelli che giochano alli dadi.
50. Delli contratti fatti per causa de giochi.
51. Della pena de quelli che danno agiuto à malfattori.
52. Delli pegni dati et oblighi fatti per causa di giochi.
53. Della pena de quelli communi che accettano banditi.
54. Del dar agiuto per prender banditi et malefattori.
55. Del prendere li homicidiarii.
56. De consegnare li malfattori.
57. Del consegnar le robbarie per li communi.
58. Quali persone siano tenute à restituire le robbarie.
59. De far inquisitione contra li ladri et furatori.
60. Dell'inquisitione generale.
61. Della remuneratione che si fa à quelli che consegnano li malfattori
62. Delli .contratti fatti doppo il delitto commesso.
63. Fra quanto tempo si puossi dar querella et far inquisitione.
64. In qual caso uno puossi esser detenuto.
65. De quelli che portano arme prohibite.
66. Del medemo ò quasi.
67. Che l'offesa fatta alli banditi resti impunita.
68. Che nissuno infame puossi haver officio nella Communità.
69. De quelli che possiedono le possessioni altrui.
70. Del proseguir le querelle et dar securtà.
71. Il modo di domandare un sapiente.
72. Del denontiare li delitti commessi.
73. Del modo di citare li malfattori che non habitano ne hanno habitacolo.
74. Frà quanto tempo s'habbino per confessi quelli che perseverano nel bando.
75. Delli delitti delli menori.
76. In che modo si debbino fare li citationi.
77. Che il sono della campana dia voce arenga s'habbi per citatione.
78. Del cassar et prorogar li bandi.
79. Di quelli che hanno pace dal offeso.
80. Che li fuorastieri habitanti in detta Communità siano tenuti dar securtà.
81. Della pena de quelli che amazzano cani.
82. Della pena de quelli che amazzano gatti.

Cap.
83. Di non metter alcuno al tormento.
84. Della pena de quelli che pigliano ad alcuno la baretta ò capello.
85. Della pena de quelli quali commettono fraude nel loro officio.
86. Della pena de quelli che rompono le prigioni et fugono via.
87. Che le condanne di detta Communità debbano esser scritte in papiro.
88. Della pena de quelli che vendono una cosa à duoi.

Il libro terzo.

De civili.

1. Del render raggione.
2. Delle feste introdotte.
3. Del modo di citare et delle citationi.
4. Del far le relationi per il servitore.
5. Che nessuna persona olsi menar alcuno habitante in detta Communità fuori della giurisdittione di detta Communità sotto altro giudice, mà solo avanti del Signor Commissario di detta Communità.
6. Il modo di scrivere li bandi civili.
7. Del simile ò quasi.
8. Del mantenere et star nel termine statuito.
9. Del medemo ò quasi.
10. Del restituire le spese à chi sarà citato et non dimandato in raggione.
11. Del constituir un procuratore senza dar segurtà.
12. In qual caso non si dia libello.
13. Delle questioni d'esser conosciute per il Signor Commissario.
14. Del far sentenze.
15. Dell' aggravarsi et appellarsi delle sentenze.
16. Che colui che perde la causa sia condannato nelle spese.
17. Delle sentenze interlocutorie.
18. In che modo si debba proceder contra menori et suoi beni.
19. Del giuramento di calomnia.
20. Che il notaro che scrive alla bancha non possi esser procuratore.
21. Che un figliuolo di famiglia dimandando alcuno in raggione sia tenuto dare securtà.
22. Che niuno quale non mantenghi ò paghi taglia in detta Communità sia ascoltato senza sicurtà.
23. Che nissuna persona di detta Communità pigli juriscessione da fuorastieri contro sudditi della detta Communità.
24. Che non si facci raggione à banditi de maleficio ne debitori della Communità.
25. In che modo si deve pigliare pegni.
26. Del modo di procedere in causa reale.

Cap.

27. Del modo di proceder contra li heredi delli defonti.
28. Modo di far escussione sopra li beni delli debitori.
29. In che modo si dia il giuramento et termine.
30. In che modo si debbino ricevere testimonii.
31. Del pagamento che si fà alli testimonii.
32. Del produrre carta di procura.
33. Delle robbarie che si fanno per causa di giustitia.
34. Del medemo ò quasi.
35. Qual cosa non si puossi robbare ne pignorare per alcuno debito.
36. Che li communi siano tenuti consegnare li pegni et robbarie.
37. Di quelli che hanno instromenti passati anni 29.
38. Di quelli che hanno raggioni ò beni non posseduti per anni 29.
39. De quelli che hanno charte di socido ò usufrutti passati anni 29.
40. Del far consegnar li pegni per li communi.
41. Che nissuno console ò singolar persona possi esser detento per pegno.
42. Che non si piglii pegno ò robbaria per debito privato.
43. De non sequestrare usufrutti.
44. Del far sequestri ò robbarie.
45. De non sequestrare sopra le alpi.
46. Che li beni di fuorastieri si puossino sequestrare.
47. Del simile ò quasi.
48. Del medemo ò quasi.
49. In qual causa ogni uno puossi esser spignolato senza pena.
50. Del simile ò quasi.
51. Delle stime che si danno in pagamento.
52. Del simile ò quasi.
53. Del termine che si da consegnare robbarie et pegni.
54. In che modo si debbano estimare le bestie spegnolate ò sia robbate.
55. Del pigliare pagamento per le bestie robbate.
56. Che prima si convengha il principale debitore che la securtà.
57. Che il notaro non dia il giuramento.
58. Quando in solo instromento sono obligate più persone.
59. Che li sacerdoti non puossino rogare instromenti.
60. In che modo la securtà si puossi riscodere dell' obligho fatto.
61. Delle scritture fatte per mano del debitore.
62. De quelli che sono creditori per instromento.
63. Del dar in bando doppo la condanna.
64. In qual caso uno puossi esser detenuto.
65. Che li hosti non diano à credenza per più di soldi quaranta.
66. Fra quanto tempo uno incorre in bando.
67. Quanto tempo durino le licenzie di spegnolare.
68. Del produrre l'instromenti per il creditore ad instanza del debitore.

Cap.
69. Del far il deposito quando il creditore non vole pigliare.
70. Della privatione delli beni.
71. Dell' emancipatione et separatione.
72. Qual sia l'età legitima.
73. In qual causa non si puossino produr ò sia provar per testimonii.
74. Delli oblighi de menori.
75. Della donatione.
76. Della dote delle donne.
77. Del medemo ò quasi.
78. Dell' istesso ò quasi.
79. Utrum che la donna puossi dimandar et essigere la terza ò quarta parte.
80. Utrum che il marito puossi dar ò lasciar qualche cosa alla moglie.
81. Della robba data in pagamento alla moglie.
82. In che modo la madre succeda à suoi figliuoli.
83. Che li parenti et congionti da parte di donne non succedino in heredità.
84. Che la donna dotata non succedi in heredità.
85. Che il marito succeda alla moglie.
86. Che la moglie non venda senza licenza del marito.
87. Che li descendenti siano heredi eccetto se repudiaranno.
88. Che à menori non passa alcuna prescriptione.
89. Del menore qual risponde voler esser herede.
90. Che la donna menore d'anni vinti non si puossi maritare senza licenza delli parenti.
91. Della donna che pecca di fornicatione con la sua vita.
92. Delli beni venduti per il massaro.
93. Della renontia delli feudi.
94. Che il fitteuolo doppo che sarà investito dà uno non si puossa investire d'altri.
95. Del mostrare li beni.
96. Delle citationi che si fanno à fuorastieri.
97. Di non dimandare fitti passati anni trei.
98. Che non passi il tempo al patrone di riscodere li beni venduti per il massaro.
99. De non alienare le communità et beni communi.
100. Che li barcharuoli et hosti restituiscano la robba à loro consegnata.
101. Che caduno puossi stipolare in nome d'altri.
102. Che le condanne fatte in absenza del Signor Commissario vagliano.
103. Che la copia della carta di procura sia valida.
104. Che niuna persona in una causa puossi havere duoi procuratori.

Cap.
105. Del dare licenza di robbare et spingnolare per fitti.
106. Della opera nuova fatta per li clerici.
107. Delle differenze et litigii che vertiscano frà parenti.
108. Del simile ò quasi.
109. Del medemo ò quasi.
110. Della donna abandonata del suo marito.
111. Del mutare ò espulsare li massari.
112. De quelli che hanno oblighi tagliati.
113. In qual tempo il Signor Commissario non puossi proferire sentenze.
114. Che il procuratore non procuri per la parte contraria.
115. Della successione et heredità de fratelli.
116. Che nissuna persona puossi dar iuriscessione à fuorastieri.

Il libro quarto.

Delli straordinarii.

1. Della pena de quelli che orinono apresso la casa di raggione.
2. Che nissuno butti aqua ne altre immonditie nelle strade publiche.
3. Del simile ò quasi.
4. Delli danni et guasti con bestie.
5. Delle bestie ritrovate in danno.
6. Del pascolo delle alpi.
7. Del simile ò quasi.
8. Che le strade publiche non s'impediscano.
9. Che li Consoli consegnino li campari.
10. Che li campari presentati per tutta la Communità non siano campari nelli communi.
11. Di non tagliare legni di castagne ne olive.
12. Che le bestie andando in alpe puossino pascolare.
13. Della pena di quelli che tagliano le chiodende.
14. Delle condannationi de campari palesi.
15. Del modo di vendere calzzina.
16. Di quelli che mutano habitacolo.
17. Del pascolo delli cavalli.
18. Che le bestie non pascolino in Pieggio.
19. De non metter favole.
20. Se alcuno venderà porchi.
21. De non impedir li sposi.
22. Delli molinari.
23. Delli fuorastieri quali vendano vino à boccale.
24. Delle bestie et chorii amorbati.
25. Del simile ò quasi.
26. Delli arbori et rami pendenti sopra case ò vigne d'altri.

Cap.
27. Che li beni delli debitori della Communità restino obligati all' istessa Communità.
28. Che li beni di quelli che si transcrutano in altre giurisdittioni restino obligati.
29. De non alienare li beni esistenti nella detta Communità.
30. Che le persone che si transferiscano in altra giurisdittione succedendo habbino li aggravii in detta Communità.
31. Che li fuorastieri siano astretti alli statuti.
32. Utrum se il massaro puossi abandonare li terreni et il patrone levarglieli.
33. Del modo di misurare il panno.
34. Che il panno casalencho sia alto un brazzo.
35. Della pena di quelli che si partino della hostaria senza pagare.
36. Come il padre sia tenuto per il figliuolo.
37. Dell' aviso che si dà per riscodere li pegni.
38. Del riscoder pegni doppo l'incanto.
39. Del simile ò quasi.
40. Del consegnare li lupi.
41. Del modo di spendere monete.
42. Che ogni uno puossi querelare.
43. Che non si porti via alcuna misura con la quale si misura il vino.
44. Di quelli che impediscano li predicatori.
45. Di quelli che fanno guaia di tagliare carne.
46. Che si faccia inventario delli beni de menori.
47. Delli contratti delli fuorastieri.
48. Che il Console puossi pigliare pegni alli vicini senza pena.
49. Delle stadere de caldirari.
50. In che modo si deve fare l'instromenti.
51. Dell' incanto delle prigioni et loro pagamento.
52. Che le rubriche descritte de tutti li presenti statuti messi in questo volumine non si dispongono di più di quello che contengono.
53. In qual tempo li statuti compresi nel volumine delli presenti statuti comencino haver vigore.
54. Che li statuti di detta Communità s'intendano alla lettera.

Il libro quinto.

De qualonque decreti et statuti.

1. Che nissuna persona olsi constituire alcuno procuratore fuorastiere per far dire la sua raggione.
2. Che nissuno vicino di detta Communità ceda sue raggioni à fuorastieri.
3. Del simile ò quasi.

Cap.

4. Del medemo ò quasi.
5. Che li fuorastieri non puossino esser fatti vicini senza licenza di tutto il Conseglio generale.
6. Che il Signor Commissario non habbi podestà sopra li furti et altri maleficii doppo la pace fatta.
7. De quelli che hanno insieme case ò caneggii dirupati.
8. Che il debitore negante il debito al creditore sia detenuto sin tanto havrà pagato.
9. Che il Signor Commissario non mandi à robbar ò spignolare salvo il suo fameglio.
10. Che la donna maritata fuori della jurisdittione della Communità non succeda in heredità.
11. Che nissuno sia tenuto pagar fitto salvo se si mostrarà per instromento.
12. Che il Signor Commissario debba rimettere li litigii dà lire vinticinque terz. in sù à persone di bene.
13. Che la donna succeda al padre et madre maritandosi in detta Communità.
14. Che il Signor Commissario non dispensi la facoltà della Communità senza licenza del Conseglio.
15. Che il Signor Commissario non puossi andare in alcuna ambasciata.
16. In che modo il Signor Commissario debba riscoder li crediti della Communità.
17. In che modo il Signor Commissario à richiesta del coneparo debba far le condanne et essigerle.
18. Del far publicare li banditi.
19. Del mutar l'estimo et cercar li fuochi.
20. Del simile ò quasi.
21. Del giustare le misure.
22. Del inquisire le bilanze et misure per il Signor Commissario.
23. Del simile ò quasi.
24. Delle misure dell' oglio, vino et miele.
25. Del celebrare le feste.
26. Del lasciar et consegnare le imbreviature, protocolli, processi et atti per il Cancelliere della Communità.
27. Del sindicato del Cancelliere.
28. Che li eletti tengano le chiavi.
29. Che nissuno riscodi taglie, condannationi et bandi spettanti alla Communità riservato il Coneparo.
30. Fra quanto tempo li Consoli delle terre debbano riscodere li suoi crediti.
31. Che il Coneparo non piglii pagamento alcuno alli Consoli per fargli confessione per causa della taglia se non nel modo infrascritto.

Cap.
32. Del sindicato del Coneparo.
33. Del dare il salario alli ambasciatori.
34. De non usare altri statuti ne altre provisioni se non li compresi in questo volumine.
35. Delli usurarii et che fanno prestito.
36. Del sindicato del Signor Commissario.
37. Dell' authorità del Signor Commissario.
38. Del ottenere le divisioni.
39. Che non si metta alcuno in bando di liberarlo al Conseglio.
40. Che li statuti si scrivino in charta membrana et s'habbia due copie.
41. In che modo li statuti s'intendino cassi.
42. Che li statuti et provisioni della Communità non servino à fuorastieri.
43. Che li fuorastieri non puossino havere officio in detta Communità
44. Del dare curatori alli prodighi et dispensatori de loro beni.
45. Che il Signor Commissario non puossi dare licenza à fuorastieri di robbar ò spignolare alli sudditi salvo dando securtà.
46. Che l' imbreviature delli notari morti si scrivano in modo d'inventario.
47. Dell' incanto delli pegni.
48. De non tagliare ne condurre borre.
49. Delli litigii vertenti frà parenti.
50. Dell' elettione del Coneparo.
51. Del simile ò quasi.
52. Del medemo ò quasi.
53. Delli testatori.
54. Dell' elettione delli Conseglieri.
55. Che si restituisca la metà della dote alla donna che non lascia heredi.

Proemio.

Perchè se è detto che la natura sole di nuovo fare nuove forme, acciochè non sia reprensibile à giudicare secondo la varietà delli tempi se mutino le ragioni et statuti, et siccome con medicine se medicano l'infermità del corpo, così in questi si da medicine alli negotii, et perciò li discretti uomini Franzono Lamberto di Cevio, Jorio di Zanetto del Sasso di Cevio, Pietro di Zanino Lafranco de Cevio, Simon Rama di Cavergno, Guglielmo Jacobinetto di Bignasco, Jacobo de Stefano del Bosco, Guglielmo detto Buy di Someo, Antonio de Zan Tameo de Zumano Maggio, Lafranchino Coglio, Bernardo di Giovanino Conaco, qual sta a Maggia, Dionisio di Gond, Maggio di Zanno di Verizano, Antonio detto vicario di Lavertez, Baramo detto Petanga de Vogorno, Dominico Adamello di Corippo della Valle di Verzascha, à quali tutti è sta datta autoritade per il Consigli generale della Communità di Valle Maggia di emendare, corregger et supplire et di nuovo fare come à lor prenominati piacerà di fare et construer statuti et legge della Communità predetta, à laude et gloria del Illustre Principe Signore il Signore conte et de suoi heredi à conservazione et bono stato della ragione della predetta hanno fatto, constituito et reformato li infrascritti al meglio che hanno saputo et passato lasciando tutte le altre similitudini et superfluità.

Principio et copia delli statuti della Communità di Valle Maggia con le reformazioni agonti, ordini, decreti et privileggii doppo siamo suditi delli nostri Illustrissimi et Potentissimi Signori Superiori delli XII lodevoli Cantoni dell' inviolabile Lega Helvetica.

Il primo libro.

Capitolo 1.

Del sacramento ò sia giuramento del Signore Commissario.

In prima hanno statuito, provisto et ordinato | che il Podestà ò sia Vicario di detta Communità |[1]) sia tenuto et obligato et debba in quel giorno che venirà et giungerà alla Terra di | Cevio |[2]) per il suo giuramento andar alla Chiesa

---

[1]) L: | che il Signor Commissario ò sia Rettore della Communità di Val Maggia e Lauizara | [2]) L: | Sornico |

di | Sant Giovanni Battista |[1]) et ivi all' altare della detta chiesa offerire con riverenza et da poi incontenente andar alla casa del suo regimento ò sia alla casa della Communità et giurar come di sotto siegue, cioè: Jo giuro alli Santi Evangelii di Dio tocando corporalmente le Scritture con la mano che io sono et sarò fedele et amator della Santa Chiesa Catholica et della detta Communità et che sarò fedele alli Magnifici D. D. nostri Superiori della laudabile Lega Helvetica delli dodeci Cantoni cioè Zurigo, Berna, Lucerna, Vrania, Suitto, Vnderwalde, Zocho, Clarona, Basilea, Friborgo, Solletta et Sciaffusa et che regerò tutta la Communità di Val Maggia et Lavizzara et sue pertinenze con buona fede senza fraude ne ingano et à magior utilità et buon stato di quelli et la predetta Communità, et deffenderò tutti et singule persone et la predetta Communità et le sue ragioni, honori et privilegii in quel essere che hora et al presente sono et per l'avenire sarano, et non farò danno nelle sue robbe in generale ne in particolare ne anco ne farò fare, et se sarà fatto danno, subito che lo saprò à tutta mia posanza lo farò restituire, et darò opera che sia abbondanza di tutte le vitovaglie et buon mercato nella detta Communità di Valle Maggia, Lavizzara et sue pertinenze ò sia distretto, et procurarò che tutte le strade et ponti siano conciate et compiti, et che li desviati dalla S. Fede catholica dell' uno et l'altro sesso, banditi per il maleficio, ladroni, falsarii, assassini et altri malfattori, in qual si voglia condizione siano, à tutta mia possanza perseguitarò, aprendarò et con debita pena li castigarò, condanarò et punirò. Alle Chiese poi et alli luoghi pii, pupilii, vedove, orfane et altri miserabili persone gli farò favore come vole la giustizia, et non mandarò spia ne metterò spioni ne sarò in danno ne in pregiudizio alli homini et persone della detta Communità di Valle Maggia, ne lascirò altro à tutta mia posanza tutto il tempo del mio regimento, et servarò ed ancora farò servar tutti li statuti compresi in questo volume et altri per l'avenire si faranno et le reformazioni mie delli Consiglieri ò altri Commissari et Rettori della detta Communità di Valle Maggia, qual non saranno mutate in giudizio ne fuor del giudicio et secondo lor tenor giudicarò, et mancando lor secondo l'usanza et consuetudine della detta Communità, et mancando statuti et consuetudine secondo le leggi et raggioni communi, et servarò le predette cose tutto il tempo del mio regimento à buona fede et senza fraude ne ingano ad honore et magnificenza delli

[1]) L: | San Martino |

prelibati Magnifici S. S. Helvetici Superiori delli dodici Cantoni et Regioni, et non riguardarò alcun favor, timor, preghiere, guadagnone mio ne d'altri remoti.

Qual sacramento ò sia giuramento si scriva et sia scritto per il Signore Cancelliere di Val Maggia nelli atti della detta Communità.

Capitolo 2.

Del salario del Signor Vicario.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor | Vicario |[1] della detta Communità habbi per suo salario et sua mercede di un soldato armato, qual soldato habbi seco, lire ducento quaranta terz. ò sia di mezano ogni anno, qual salario ò sia mercede si paghi in questo modo cioè in principio del suo regimento la terza parte, à mezzo del tempo suo regimento et l'altra terza parte del detto salario cioè l'ultima non si paghi à detto Signor Vicario sin in tanto che sarà finito il tempo del suo sindicato, et se il Caneparo di detta Communità pagarà el Vicario ò Rettore avanti sia finito il termine della sua sindicazione della detta Communità ò sia ultima terza parte del salario, sia tenuto il detto Caneparo del suo proprio restituire à qualunque persona, alla quale gli appartiene sino à quella terza parte del predetto salario. Et che il Signor Vicario habbia oltre del predetto salario una casa per habitar, letti, cadreghe, laveggi, catene, padelle, piatti, tovaglie, tagleri et altri fornimenti necessarii per uso della casa cioè tavole, tovaglie et mantilli.

Capitolo 3.

Qualmente il Signor Vicario possi metter un | luogo tenente. |[2]

Item hanno statuito et ordenato che il Vicario della Communità di Valle Maggia possi constituire un altro Vicario ò sia piu Vicarii à suo loco over nome, segli farà di bisogno absentarsi con licenza del Magnifico Consiglio di tutta la Communità et che il Vicario ò sia luoghi tenenti constituiti habbiano piena et libera administrazione dell' officio del Vicario della Communità di quello che gli haveranno constituiti secondo l'autorità à lor datta et concessa, et tutto quello che faranno, amministranno et commandaranno secondo la commissione à lui ò alloro datta vaglia et tenga sicome

[1]) L: | Commissario |
[2]) L: | locatore |

fosse fatta per esso Signore Vicario, et questo habbi loco nelle cause nelli quali non si ingerisce pena di sangue. Et che il detto Vicario ò sia loco tenente constituti siano tenuti à giurar di esercir l'officio à lor commesso bene, fedelmente et lealmente. Qual elezione et giuramento sia scritto per il Signor Cancelliere della Communità al libro del Consiglio.

Capitolo 4.

Che il Vicario non dia consiglio ad alcuno in causa.

Item hanno statuito et ordenato che il Signore Vicario di detta Communità olsi ne presumi dar consiglio ad alcuno in scritto ne senza scritto ne in alcuna causa qual si possa conoscer ne esaminar avanti esso Signor Vicario, sotto pena di lire venticinque terzole per qualunque volta, et chi si voglia persona di buona fama possi accusarlo per il suo giuramento nel tempo del suo sindicato.

Capitolo 5.

Dell' incarcerati come si devano spedire per il Vicario della Communità.

Item hanno statuito et ordenato che il Vicario di detta Communità di Val Maggia debba per il suo giuramento li priggionieri che esso ritrova nelle priggioni della detta Communità over che nel tempo del suo regimento haverà, quanto prima che puotrà spedire liberandoli ò condanandoli come conviene di raggione, et quando lui non puotesse fare, all' hora debba quelli priggionieri consignarli per publico instrumento al altro Commissario seguente sotto debito del giuramento.

Capitolo 6.

Del conciare strade et ponti.

Item hanno statuito et ordenato che il Vicario di detta Valle sia tenuto con effetto far et adoperar che tutte le strade publiche, vie et ponti di Val Maggia debbino essere conzate et tenerle conzate per quelli homini et quelli communi che solevano conzarli et mantenerli, et sopra quel territorio che sono dette strade et ponti conziati, et che nissuna persona non debbia menar aqua per le strade publiche ne in strada publica metterli terazzo, sassi ne gravina, qual possi impedire la detta strada publica, ne ancora alcun altro danno ne guasti alla detta strada, et questo sotto pena di soldi venti terz., cioè di mezzanno per qualunque persona et per qualunque

volta, et sia tenuto à sue proprie spese conziare et comodare detta strada; et qualsivoglia persona di buona fama possi accusare tanto palesamente quanto secretamente, et che si creda per il suo giuramento, qual puoi habbia et si dia la mettà della condanazione meno duoi imperiali quali siano dati al notar che scrive la condanazione predetta, per qualsivoglia condanazione; et che li ufficiali deputati sopra le strade, rapari et ponti siano tenuti curar le predette cose et diffendere.

Capitolo 7.

Del medesimo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che il Vicario osia Rettor della Communità over quelli che saranno elletti per il Consiglio generale della detta Communità di | Valle Maggia |[1]) sopra le strade et ponti et rapari, siano tenuti commandar ò far commandar sotto pena à lor arbitraria d'esser imposta alli communi ed à singolar persona che sopra il suo territorio habbino rotte, dirupatte ò altrimenti guastate dette strade, che nel termine messo et statuito per il Signor Commissario osia per il Rettor della Communità overo ufficiali à tale cose eletti debbino far preste reconciar à spese delli predetti communi et singolar persone quanto prima che puotranno oltre la detta pena. Et che nel Consiglio generale siano eletti un officiale over più sopra le dette strade et ponti di esser raconciati, quali officiali non stiano ne durino in officio se non un anno, et habbino per suo salario soldi venti tz. per qualsivoglia di loro officiali.

Capitolo 8.

Del medesimo ancora.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona osi ne presuma edificar in nissuna parte nel distretto di sudetta Communità appresso le strade publiche ne in alcun modo astringerli dette strade publiche, et se qualch uno vorrà edificare in alcuno modo appresso la strada publica, sia tenuto avanti et prima che faccia la fondamenta osia muri, notificarlo al Console di quella terra sopra il territorio qua vorrà edificar, et anco quello ò quelli che saranno eletti sopra le strade, ò duoi ò trei delli migliori di quella terra, quali debbano vedere se detta opero habbia ad impedir detta strada ò non, et se

[1]) L: | Lauizara |

sarà fatto qualche muro over che ne facesse per il quale puotesse impedire et che impedisca la detta strada, sia tenuto il padrone del muro infra tre giorni doppò che li sarà fatto il commandamento per il servidor della Communità over camparo da parte del Signor Commissario over Rettor ò sia ufficiali sopra di questo deputati et sopra le dette strade, remover detto muro et farlo rimover et ritirarlo in lode delli sopradetti officiali et deputati sopra le strade et del predetto Rettor et homini; et li predetti soprastanti delle strade doppo che li sarà fatta la denonziatione et notificato alcuni quali l'interessa detto muro, siano tenuti far rimover et levar via detto muro à spese di quelli che haveranno fatto et fatti fare, et le predette strade restino et stiano larghe et spaciose almeno una | zichetta cioè questo brazza numero tre non meno, |[1]) et che il predetto Vicario over Rettore sia tenuto prestar et dar agiuto, consiglio et favor alli predetti ufficiali di eseguir le predette cose.

Capitolo 9.

Delli tavernieri et hosti.

Item hanno statuito et ordenato che ogni et singule persone quali venderanno vino à minuto nel distretto della Communità sopra scritta, sia tenuto haver quartini et mezzi, coppe et altre misure nelli quali venderà ò misurerà il vino ben sponte adaquate signate giuste et bollate per l'officiale ò sia officiali sopra questo constituiti, et in quelle misure et non in altre vender vino misurato al giusto pondo et posar essa misura con il vino dentro sopra un bancho avanti che si dia à nissuna persona in mano, et che tenga l'uscio dell' osteria ò sia taverna aperto, et darne qualonque persona petente et che dimanda per i suoi denari della voghetta spinata et possi ogni giorno spinar et vender detto vino, et chi venderà et haverà spinato detto vino nelle misure non giuste ponte, adaquate, signate ne bollate come di sopra, sia condannato in soldi 10 tz. de denari numerati pro qualunque | misura; |[2]) et chi venderà detto vino mal misurato over non possato come di sopra, sia condannato in soldi duoi tz. de denari per qualunque quartino et imperiali osia aller sei per ogni mezzo quartino over coppa per ogni volta. Et che tenirà la taverna serata ò vieterà di darli qualsivoglia del vino spinato per li suoi denari, colui sia condannato in soldi dieci tz. per qual-

[1]) L: | cichata cioè brazza trè e non meno |
[2]) L: | quartina |

onque volta, et nissuno hoste ne tavernario debba tener l'osteria aperta doppo cena over l'hora doppo di cena ne vender vino per fine alla mattina, salvo à forastieri et viandanti per strada et che nissuno vicino della terra over nessuna persona della terra nella qual si vendano detto vino, osi star ne bever in l'osteria nella taverna doppo cena sotto pena de soldi dieci terz. per l'hoste et soldi cinque terz. per qualsivoglia persona della detta Communità, quali si ritrovino nella osteria da sera doppo l'hora sopradetta. Qual statuto non habbi loco alli hosti over hostiari cioè che tengano hosteria, et che nissuna persona qual vendano vino à minuto debba tener sopra il banco ne in l'osteria nissuna misura che non sia pontata et bolada come di sopra, sotto pena de soldi dieci tz. per qualonque volta et qualunque misura.

Capitolo 10.

Delle misure non giuste ne adaquate.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona del distretto della Communità osa ne presuma tener nelle sue case alcuna stadera ni misure d'alcuna sorte ne maniere per causa di vendere et comprare, qual non siano bene et lealmente adaquate, punte, asinate, corte et bolate secondo l'usanza della Communità predetta, et questo sotto pena de soldi cinque per qualunque contrafaciente, et chi si voglia di buona fama possi accusare, sia creduto per il suo giuramento et habbia la mettà della condanazione meno duoi imperiali per dar al Signor Cancelliere di scriver la condanazione.

Capitolo 11.

Del estimo et far stimar beni.

Item hanno statuito et ordenato che le facoltà di Val Maggia ò sia estimo si facia et si debbano esaminar ogni tre anni.

Capitolo 12.

Dell' officio et salario delli | Famegli del Signor Vicario. |[1])

Item hanno statuito et ordenato che il Vicario ò sia Rettore della detta Communità non possa ne vaglia mandar alcuno de suoi servitori à pignorar alcuna persona, meno alcun commune per causa di debito privato, se prima non appare la relazione del servitor della Communità et scritta per il Cancellier d'essa, che sia andato per pignorare per commissione del Signor Commissario et che le robbarie gli sono state prohibite et vietate; et se detti famegli anderano à robbare

[1]) L: | serui del Sig. Commissario |

non apparendo prima la relazione del servitore, che egli sia volsuto andar à pigliarla senza loro et che la robba gli sia stata prohibita, che tali famigli non habbino pagamento, et trovandosi che l'abbino havuto, siano tenuti restituirla, et se non sarà restituito, che il Signor Commissario possa esser richiesto nel tempo del suo sindicato per un dinaro due di quello che si troverà haver ricevuto, ma se della relazione del servitore constasse che la robbaria gli sia stata vietata, all' hora il Signor Commissario possa, anzi deve mandare il suo famiglio con un servidor et habbino detti famigli et servidori imperiali sei per caduno di loro et per qualunque robbaria, et imperiali tre per qualunque di loro per ciaschedun miglio et non più oltre; se però faranno detti famigli et detto servidore in un luoco et in un andata robbarie tre et da li in sù, habbino solo la mettà di quello, et sia creduto alli Consigli di quel luogo et terre over al servidore con il giuramento, se sarà richiesto, se altrimenti non apparirà, et il Signor Commissario sia obligato sotto debito del suo giuramento, se l' sarà richiesto ad instanza di qualunque persona, mandar per suoi famigli à far qualunque robbaria solo per la mercede predetta, et se contrafarà, possa esser sindicato, et se li predetti servitori di famigli per debito publico anderanno à pignorar ad alcuno, habbino la mercede sopra detta et non più, sotto la pena sudetta.

Capitolo 13.

Di quel medemo.

Item hanno statuito et ordenato che se accederà detto Signor Commissario far detener alcun Console over altra persona per causa di fodre ò condannazioni over altri carichi pertinenti alla sudetta Communità over per occasion d'alcun rumore ò rissa, non possino ne debbino i famigli d'esso Signor Commissario alcuna cosa ricevere et havere per quello siano stati detenuti et posti nelle carceri per le cause predette; se però anderanno fuori della terra ove habita il Signor Commissario, à prender over robbar alcuno per caggion predetta, che possa ricevere et pigliar per sua mercede come nel soprascritto capo si contiene.

Capitolo 14. [1])

Che non si tolga ne levi il capello al servitore.

Item hanno statuito et ordenato che non sia alcun oste ne altra persona quale ardisca ne presumi torre pegno ne in

[1]) L hat dieses Kapitel als Cap. 26 am Ende des ersten Buches.

alcun modo ritener il capello ne baretta d'alcun servidore della detta Communità, sotto pena de soldi cinque terz. per qualunque volta.

Capitolo 15.

Della mercede del servitore.

Item hanno statuito et ordenato che il servitor possa per qualonque requisizione ò citazione haver imperiali due et per qualonque miglio imperiali tre et non più, et se in una andata farà due ò tre citazioni et da li in sù, che habbia solo la mettà di quello è limitato come sopra, et che il Signor Commissario sia tenuto constringer à far qualonque citazione per la soprascritta mercede; quali servidori di detta relazione siano tenuti avanti il termine posto nella citazione sotto pena del doppio della sua mercede di torre alla parte che lascia d'eseguir le predette cose.

Capitolo 16.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che niun servitore ò famiglio del Signor Commissario possa torre alcun pegno per sua mercede per qualche robbaria per loro fatta, mà devano solo ricevere il suo pagamento da quelli, quali li mandano à robbare, et questo sotto pena del dobbio di quello che riceveranno, et siano più oltre constretti à restituir il pegno senza pagamento alcuno, et delle predette cose si stia al giuramento del pignorato et sia creduto al suo giuramento.

Capitolo 17.

Di quel medesimo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che li sudetti servitori siano tenuti et debbano à requisizione di qualonque cercarà andar à far requisizione, citazione, robbaria ò altre cose spettanti al loro officio, sotto pena de soldi cinque tz. per qualonque sarà renitente, et per la mercede come sopra limitata, et sia constretto alle predette cose.

Capitolo 18.

Del simile ò quasi, cioè d'esser eletto il servidor.

Item hanno statuito et ordenato che niun sia eletto per servidore ne ad alcun officio di servidore, se non sarà descritto nel libro di detta Communità di | Val Maggia, |[1]) et

[1]) L: | Lauizara |

giurar et dar sigurtà avanti il Signor Commissario et Consiglieri di detta Communità di fare et esercire il suo officio bene et lealmente, senza fraude ne inganno.

Capitolo 19.

Di quel medemo anchora.

Item hanno statuito et ordenato che niun servidore possa ne debba imporre ò commetter ad alcun altro alcuna citazione ó ambasciata à quel imposta, sotto pena de soldi dieci terz. per qualonque persona et qualonque volta tanto al committente quanto al recipiente della commissione, et tal commissione non vaglia.

Capitolo 20.

Del elegger i stimatori.

Item hanno statuito et ordenato che nel Consiglio generale della Communità predetta siano eletti tre stimatori, quali siano nell' officio dell' estimatione di detta Communità un anno et non più, et l'estime quali saranno fatte per due di quelli debbano valere tanto quanto fossero fatte per tutti tre li estimatori, salvo se l' piacesse al creditore over al debitore che vi siano tutti tre, che allhora tutti tre siano constretti per rimedio di raggione andar à veder li beni d'esser stimati et accordarsi tutti tre li stimatori et far tal stima, et non debbano menar seco le parti veder stimare, se non il notaro à questo constituito, qual scrive la carta di stima et datto in pagamento, et il loro officio deve durar un anno et non più, et siano tenuti detti stimatori farle senza fraude, et colui che contrafarà paghi per qualonque volta soldi dieci, et qualonque possa accusare et habbi la mettà della condanazione, et siano tenuti far le sudette stime sino alla quantità del vero credito et non più oltre, ricevuto prima il giuramento dal detto creditore per il Commissario di detta Communità, qual creditore sia tenuto giurare alli Santi Vangeli di Dio corporalmente toccando la Scrittura con la mano avanti il Signor Commissario d'esser vero creditore de raggione et di giustizia della quantità et qualità di quel vero credito et delle spese legitime fatte, et se la causa della quale si age è vera et non simulata et che il giuramento sia scritto nella stima, et che essi stimando habbino et possino havere trà tutto il giorno quale anderanno ad estimare, per loro mercede soldi 12 tz. per qualonque di loro et qualonque giorno compito, et il notaro quale anderà secco habbia et possa havere per sua mercede ogni giorno qual anderà con loro, soldi dieci oltre la mercede dell' instromento

di stima come sotto, cioè se la stima sarà sino lire 12, habbia il notaro soldi dieci per mercede della stima, se da lire 10 sino à lire 50, habbia il notaro soldi 20, et da lire cinquanta sino à lire 100 habbi soldi 32 et da li in sù qualonque sia la stima habbia il notaro lire tre.

Capitolo 21.

Dell' elegger i terminatori delle terre.

Item hanno statuito et ordenato che in ogni commune si debba ogn' anno elleger due homini suffficienti quali vadino ed andar debino in qualonque parte ò sia luogo del suo territorio à richiesta di qualonque persona quale gli habbia interesse à metter termini in qualonque luogo ove fa di bisogno; quali terminatori habbino per sua mercede et salario soldi quattro terz. per qualonque di loro et qualonque termine nuovo piantato imperiali tre communemente dalle parti commettenti trà di loro; et se anderano fuori della terra, habbino et possino havere dalle parti imperiali sei per qualonque di loro et per qualonque miglio et non più oltre. Qualonque eletto sia tenuto andar per il salario soprascritto sotto pena di soldi cinque tz.

Capitolo 22.

Di quelli che rompano le chiodende.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona ardisca tagliar, guastar ne romper chiodende alcune fatte nella giurisdizione di detta Communità intorno ad alcuni terreni laurati, et questo sotto pena de soldi 20 tz. per qualonque persona et per qualonque volta, et oltre sotto pena della restituzione di tutto il danno al dannificato, qual danno sia stimato per li stimadori di quel commune sopra il cui territorio sarà fatto tal danno. Et questo s'intende se la chiodenda sarà rotta tanto da persona picola quanto adulta; et qualonque di buona fama possa accusare et habbia la mettà della condanna.

Capitolo 23.

Di non vender li beni immobili à forastieri.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona, console ò commune over singular persona ardisca ne presumi ne possa dar ne vender bosco d'alcuna maniera ad alcuna persona forastiera non sudita alla detta Communità di | Val Maggia |[1]) et quello non sostegna carichi et altre gravezze in detta

[1]) L: | Lauizara |

Communità, et ciò sotto pena di lire 25 tz. per qualonque volta et qualonque persona, et oltre sotto pena di restituir il danno tutto all' offeso; et chi accuserà habbi la mettà della condanazione.

Capitolo 24.

Che nissuna persona ecclesiastica venda vino à minuto, cioè à bocali ne mezzo.

Questo capitolo repugnante alla libertà ecclesiastica non vale.

Capitolo 25.

Che nissuna persona dia ne debba dar affitto case alli osti forastieri.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona ardisca affittare ne in alcun modo prestare alcuna casa ad alcuna persona forastiera volendo vender vino à minuto overo alla taverna nella detta Val Maggia, et questo sotto pena de lire 25 tz. per qualonque persona contrafaciente et per qualonque volta, et ogni persona di buona fama possa accusare et habbia la mettà della condanazione.

Capitolo 26.

Che nissuna persona osi far danno in casa d'altri.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona ardisca ne presumi di notte andar in altrui case, tetti, vigne, campagne ò prati con bestie, cavalli, moltoni, ne far altro danno, et questo sotto pena de lire 25 per qualonque persona contrafaciente et per qualonque volta; et qualonque persona di buona fama possa accusare et habbi la mettà della condanazione, et gli sia creduto con il suo giuramento.

Fine del primo libro.

Il secondo libro.

De criminali.

Capitolo 1.

Delle parole ingiuriose.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona dirà ingiuria al Signor Commissario, habbia arbitrio esso Signor Commissario di condanarlo sin alla somma de lire 10 terz. Se però dirà ad alcun altra persona avanti del Signor Commissario, sia condanato in soldi 40 terz., se però ad altre

persone queste parole in absenza del Signor Commissario: Tu sei traditore, ladro, ladrone, falsario, assassino, tu menti per la gola, sia condanato in soldi 20 terz.; per altre parole ingiuriose sia condanato in soldi 10 terz.

Capitolo 2.

Delle minacie.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona haverà minaciato d'offender alcuno nella persona ò nella robba, sia tenuto et costretto dar sigurtà à quella persona ch' haverà minaciato di non offender lui, in arbitrio del Signor Commissario, nella persona ne nella robba, et sia creduto al giuramento di quello dice esser minaciato con un testimonio degno di fede, et in caso non potesse dar sigurtà, sia detenuto nelle carceri sin à dieci giorni, et se non puotrà dar sigurtà infra detti dieci giorni, debba esser escommunicato ò bandito fuori della | Valle Maggia |[1]) et pertinenze.

Capitolo 3.

Dell' insulti.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona farà insulto ò assalto con pugni ò mani contra alcuna persona, sia condannato per cadauna volta in soldi 20 terz., et se avanti del Signor Commissario, gli sia duplicata la pena, et se sarà con arme vietate, sia condannato per ogni volta in lire 10 terz.; se farà però assalto alla casa d'habitazione d'alcuno senza armi, sia condannato in lire 10 terz.; se però con armi farà assalto alla casa d'un altro, sia castigato in lire 25 terz. per caduna volta; se in quel assalto rompesse uscio ò porta senza armi, sia condannato in lire 25 terz., et se con armi rompesse uscio ò porta, sia condannato in lire 50 terz., et se facesse tal insulto alla persona del Signor Commissario, famiglio ò cancelliere di detta Communità, gli si duplicata la pena.

Capitolo 4.

Delle risse ed insolenze.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona farà rissa ò insolenza da cui ne derivasse percussione ò ferite, sia condanato in soldi 20 terz. per cadauna volta et per qualonque persona, et se si scarpitaranno ò bisaccaranno, sia condanato in lire 3 terz. per qualonque volta et habbia autorità

[1]) L: | Val Lauizara |

detto Signor Commissario di tener dette parti nelle carceri per un giorno et una notte; et dando sigurtà detto Signor Commissario sia tenuto quelle persone rilasciare, et se fosse in giorno di mercato ò di festa d'un santo, nel quale si facesse mercato, sia duplicata la pena.

Capitolo 5.

Di quel medemo.

Item hanno statuito et ordenato che in qualonque caso quello che cominciera rumore ò rissa ò insolenza, sia condannato nel doppio.

Capitolo 6.

Delle ferite et percussioni.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona batterà un altra con mano, piede ò brazzo et che da detta percussione uscisse sangue, sia condannato in soldi 40 terz. per qualonque volta, et se uscisse sangue et fosse fatto livido, sia condannato ogni volta in soldi 100; se però da detta battitura fosse rotto un osso, sia condannato in lire 20 terz.; se però batterà alcuna sopra la bocca et faccia di tal modo che rompesse un dente ò denti, sia condannato in lire 20 terz. per qualonque volta, et se la battitura fosse con un bastone, legno ò sasso over altra simil cosa et facesse ferita senza sangue, sia condannato in lire 10 terz. per qualonque volta, et se uscisse sangue ò fosse fatto livido di detta percussione over osso rotto, sia condannato in lire 20 terz. per qualonque volta; se però con coltello, lanza ò spada, falcione, sigure, rasto, ranza ò con altra ò simil ugual cosa, sia punito in lire 15 terz.; se però da tali percussioni uscisse sangue, sia condannato in lire 30 terz., et se per alcune di quelle battiture perdesse un membro il detto battuto ò mangagnato, talmente che non si puotesse aiutare, sia condannato in lire 100 terz., et chi comincia sia condannato nel doppio.

Capitolo 7.

Di quel medemo.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità habbia arbitrio, non ostante alcun statuto in contrario disponente, sopra le ferite et percussioni, benchè da esse non seguisse privatione di membro, quali seguissero ò saran fatte trà padre et figli, fratelli paterni, abbiatici, nipoti, consobrini, germani, marito et moglie, di condannar qualonque di loro nelle predette percussioni et ferite

secondo il suo volere secondo la quantità et qualità del fatto, purchè non ecceda la quantità determinata nelli Statuti d'essa Communità sopra tal materia.

Capitolo 8.

L'offensore pagar deve all' offeso le spese.

Item hanno statuito et ordenato che qualonque batterà ò ferirà un altro, per qual causa il batuto ò ferito bisognasse esser medicato, che il percussor qual ha batuto sia tenuto et condannato verso l'offeso restituir ogni spesa di medico et medicine et sia detenuto sin habbia pagato dette spese; colui il quale batterà sia tenuto far mercato con il medico fatta à lui la condannazione in scritto per il servidor della Communità ad instanza del batuto, quale percussor debba far mercato con il medico alla presenza di due homini da bene conosciuti non sospetti alle parti, se il percussor vorrà osservar le predette cose, altrimenti se ne stia al giuramento del batuto delle spese per lui fatte in medico et medicine.

Capitolo 9.

Chi è ritrovato in casa d'altri di notte può esser batuto senza pena.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona sarà per tempo di notte ritrovata in casa d'habitazione d'alcuno, corte, horto, contiguo, cioè attacato appresso dette case, et à tale persona ritrovata fosse fatto danno ò offensione nella persona ò robba per l'habitatore di quella casa ò sua famiglia, detto danno ò offensione rimanga impunita ò impunito, cioè non castigato, salvo se quello fosse in quella casa albergato.

Capitolo 10.

Il Signor Commissario può castigar chi è ritrovato in casa d'altri di notte.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità habbia pienissimo arbitrio di condannar et punir et personalmente detener et prender, come à lui piace, tutti quelli che vanno et ritornano di notte all' altrui case, vigne, orti, chiossi ò campagne, tanto con bestie quanto senza bestie, per far alcun danno ò robbaria, non ostante alcun statuto in contrario disponente, et niun ordine servato, non diminuendo la pena nelli presenti statuti limitata, et il Signor Commissario possa à petizione di qualonque denonziante interquirere sopra le predette cose per tortura et per ogni rimedio di raggione come meglio à lui piace.

Capitolo 11.

Che non si faccia contro frati minori.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona, di qualonque stato ò condizione si sia, non ardisca inferir minacie ò ingiurie ne contumelie cioè parole ingiuriose nella persona nè robba d'alcun frate minore, ne insulto ne aggresso fare in casa sua ò in suo luogo ò altrimenti offender, salvo se fosse trovato in suo luogo in alcuno atto disonesto ò vituperio in casa d'habitazione d'alcuno di notte: et se qualche d'uno contrafarà, sia condannato nel doppio di quello andasse punito nella persona d'un altro.

Capitolo 12.

Delli homicidiarii.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona farà homicidio nel distretto di detta Communità et pervenirà nelle forze del Regimine d'essa Communità, gli sia tagliato via il capo talmente che mora, cioè separato via dalle spalle; se però non s'haverà nelle forze del Regimine, sia bandito et suoi beni publicati et confiscati, de quali beni ne pervenga la mettà à detta Communità, l'altra mettà alli heredi del ucciso, salvo la ragione della legitimazione alli eredi descendenti del bandito et la raggion delli creditori, et in caso che si facesse giustizia di quel bandito, che oltre tutti i suoi beni essistenti siano restituiti alli heredi.

Capitolo 13.

Di quel medemo.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno manderà ò procurerà far ammazzar un altro, che sia castigato in quel medemo et pena come se lui istesso havesse commesso l'homicidio.

Capitolo 14.

Delli patricidi et traditori.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona commesse patricidio cioè ammazzasse suo padre, che sia sospeso per la gola talmente che mora, overo gli sia tagliato la testa talmente che mora, come meglio giudicarà il Signor Commissario d'essergli tagliato il capo over sospeso per la gola.

Capitolo 15.

Disperder creature.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona che distruirà ò farà distruere creatura humana rationale avanti

che nasca, ò facesse ò procurasse che alcuna donna partorisse aborto ò creatura morta, overo se lei stessa con inganno partorisse fanciullo morto,[1]) sia condannato come se havesse commesso homicidio, se un maschio facesse tal delitto; ma se una donna facesse tal delitto, sia abbruggiata talmente che mora.

Capitolo 16.

Di qual morte una donna debba morire.

Item hanno statuito et ordenato che se una donna commesse alcun maleficio per cui dovesse morire, sia punita con quella medema pena con la quale si punirebbe un maschio, salvo se procurasse aborto de figlioli ò figliole ò creatura humana, che sia abbruggiata.

Capitolo 17.

Far magature ò maleficii.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona farà maleficio ò magature, sia condannato in lire 100 terz. per qualunque volta, qual pena se non pagarà, sia abbruggiata talmente che mora; et perchè tali delitti non si puono ben provare, che il Signor Commissario habbia arbitrio d'aver qualonque indizio per prova sufficiente come gli piacerà.

Capitolo 18.

Del sforzar una donna.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche d'uno con violenza sforzasse una donna d'honesta vita, gli sia tagliato via il capo dal busto talmente che mora.

Capitolo 19.

Del adulterio et stupro.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità habbia arbitrio sopra gl'adulterii, nefando incesto, stupro senza alcuna violenza, di castigar et condannar qualonque committente tali delitti per causa d'adulterii, incesto, stupro, sino à lire 100 terz. per qualonque delitto secondo la qualità del fatto et delitto, purchè non ecceda in alcun modo la soprascritta quantità de lire 100 terz., infra qual quantità possa condannar secondo la qualità della persona; et questo non habbi luogo in publica meretrice. Et perchè tali delitti non si puono ben provare secondo la raggione

[1]) L fügt bei: ouero hauesse fatto ò dato opra di partorir fanciullo morto.

richiede, il Signor Commissario habbia arbitrio d'haver qualonque prova over indizio per sufficiente secondo gli pare, et questo statuto è messo solo per l'avenire. Et meretrice s'intende una donna quale habbi havuto copula carnale con tre homini et da li in sù per causa d'adulterio, incesto, stupro. Et habbia anchora arbitrio il Signor Commissario di castigar quelle donne che nelle predette cose fallassero, come gli homini.

Capitolo 20.

Delli incendiarii.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno metterà ò farà metter fuoco in casa d'altri, benchè la casa fosse disabitata, et il danno ascendesse da soldi 10 in suso, sia condannato in lire 10 terz. per qualonque volta et alla restituzione del danno duplicato d'esser stimato per li stimadori della Communità; et se la casa sarà habitata, sia condannato in lire 50 terz. et sempre restituisca il danno duplicato d'esser tassato come sopra, et se non pagarà detta condannazione et se non restituirà il danno duplicato frà 10 giorni dal dì della condannazione, che sia abbruggiato talmente che mora; et se in quella casa per causa d'incendio posto s'abbruggiasse alcuna persona, all' hora quello che haverà messo il fuoco sia abbruggiato talmente che mora, et se non pervenirà nelle forze del Regimine, sia bandito per incendiario et maleficio et li suoi beni siano publicati et pervengano alla predetta Communità, salvo però la raggione delli creditori et | la raggione legitima delli ascendenti et descendenti. |[1]) Et se in alcun tempo pervenerà nelle forze | della raggione |[2]) della Communità, s'abruggi talmente che mora, et in tal caso soprascritti suoi beni siano restituiti alli suoi eredi et però delli beni del predetto malfattore si restituisca il danno duplicato à quello che l'haverà patito per fine alla giusta stima del danno fatto in laude delli stimatori della detta Communità, et il resto pervenga et si restituisca come di sopra, et il dannificato porti il danno delle predette cose nella detta Communità.

Capitolo 21.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno metterà over farà mettere fuoco nelle selve ò in boschi, prati ò stobi, vigne sue over aliene over in alcun' altre cose, et dal detto fuoco messo sarà fatto danno ad un' vicino over ad alcun

[1]) L: | la legitimatione de eredi descendenti legitimi |
[2]) L: | del Regimine |

altro, sia tenuto al emendatione del doppio danno à quello over quelli, à quali sarà fatto il danno, conforme la stima che si farà per li stimatori; et alle predette cose sia tenuto il padre per il figliolo et figliola, l'avo per l'abiatico ò abiatica habitando insieme, et il patrone per il famiglio et fantesca, mentre che però tali delinquenti escedono l'etate d'anni dodici, salvo se il patrone consignerà personalmente il famiglio nella forza del Regente della detta Communità frà quindeci giorni prossimi avenire dal giorno del danno fatto, che in quel caso non sia tenuto alle predette cose. Mà che li | communi |[1]) delli lochi nei quali saranno stati commessi tali delitti, siano tenuti consignar in scritto al Signor Commissario della detta Communità tali delinquenti sotto pena di soldi venti terzoli.

Capitolo 22.

Della pena de quelli che pigliano per forza et agiutano altrui di prigione.

Item hanno statuito et ordenato che nessuna persona osi ne presumi prender ne far prender alcuno nel distretto della detta Communità ne ligarli li mani, stoparli la bocca ne darli alcuno altro tormento ne farne legare ne far ligare,[2]) et se alcuno contrafarà nelle predette cose over farà fare et pervenirà nelle forze di raggione di detta Communità, che gli sia tagliata la testa che se separi dalle spalle et del tutto mora, et se farà redimere, che li suoi beni siano obligati | à quello che haverà fatto consignar |[3]) sino alla quantità della redemptione. Qual statuto però non habbi luoco con quelli che saranno ritrovati di notte in casa, horto ò corte, cioè che l'offensione loro resti impunita secondo la forma delli statuti che sopra di ciò parlano, et ancora non habbi luoco | con quelli che fossero incolpati et perseguitati d'altre persone quale fossero incolpate di maleficio, furto ò altra robbaria. |[4]) Ancora non habbi luoco il presente statuto contra ribelli malfattori et quelli che hanno ò movino guerra contra la detta Communità.

Capitolo 23.

Della pena di quelli che offendano alcuni fuori della giurisdizione.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno del distretto della sudetta Communità offenderà over farà offender

---

[1]) L: | Consoli |

[2]) L fügt bei: ne meno redimere ò sciogliere ne far redimere ò sciogliere.

[3]) L: | al redento |

[4]) L: | con gli scutiferi ò peditori ò altre persone che fossero incolpate de maleficio, furto ò robbaria, quando fossero persequitati e presi. |

alcuno di detta Communità fuori del distretto di detta Communità nella persona ò nella robba, il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto punir quello et condanarlo come se havesse perpetrato nel distretto della detta Communità, et questo salvo se il Rettore di quel territorio, ove fosse tal delitto, havesse processato et havesse fatto la condanna al delinquente di tal maleficio.

Capitolo 24.

Della pace rotta.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona del distretto della detta Communità havesse discordia con alcuna persona, per la qual discordia si fossero battuti, et per tal causa havessero fatto pace, et doppo la detta pace fatta la romperano battendosi, siano puniti nel doppio di quello dovessino esser punitì, se non havessero fatto la pace per causa del detto rumore.

Capitolo 25.

De quelli che vietano di consignare li malfattori.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona della detta Communità vieterà ò prohibirà over farà vietar et prohibir | che alcuno preso |[1]) per il Signor Commissario di detta Communità over per suoi famigli ò per li Consoli delle ville et terre over per alcuna singular persona, | che non vada à consignar |[2]) nelle forze del regiente della detta Communità, se ancora fosse il maleficio di tal occasione che il prigioniero ò capto dovesse morire, sia punito nella medema pena con la quale si punirebbe detto capto; mà se il preso venirà solo punito pecunialmente, all' hora che sia punito nel doppio.

Capitolo 26.

Del restituir il danno.

Item hanno statuito et ordenato che ogni danno datto ad alcuna persona habitante in detta Communità tagliando overo ruscando arbori ò vigna | overo bietar gia muri ò case, |[3]) si debbi restituire à colui che l'haverà patito per il commune, homini ò vicini habitanti in quel luoco ò sia territorio nel quale detto danno sarà datto, se non mostrerà over proverà li malfattori di quello danno dato fra quindici giorni dal dì

[1]) L: | che non si facesse alcun prigioniero |
[2]) L: | ò che non fosse consignato |
[3]) L: | ouer in derupare case ò muri |

del denonciamento fatto; alla qual restitutione non siano tenuti pupilli, vedove ne altre miserabili persone; et siano restituiti conforme sarà stimato per li stimadori della detta Communità.

Capitolo 27.

Delli furti fatti à detta Communità.

Item hanno statuito et ordenato che s'alcuno havrà fatto furto di cose della Communità predetta, sia condannato nel doppio di quello che sarebbe condannato, se tal furto fosse fatto ad un altra singular persona, et alla restitutione del furto duplicato.

Capitolo 28.

Della pena di quelli che robbano.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno nel distretto della Communità farà un furto ò più furti che vagliano soldi dieci terzoli et da li in giù, sia condannato in soldi venti terzoli et alla restitutione del furto duplicato, qual pena se non havrà pagato et restituito il furto duplicato fra trei giorni doppo che sarà condannato, si metti alla berlina et ivi stia per un giorno. Se poi da soldi dieci in sù per sino à soldi sessanta, se condanni in lire dieci terzoli et alla restitutione del furto duplicato, qual pena se non l'haverà pagato fra dieci giorni prossimi avenire dal giorno della condanna fatta et non haverà restituito il furto duplicato, gli | siano perforate l'orechie |[1]) con uno ferro caldo. Mà se da soldi sessanta in suso sino à soldi cento terzoli, sia condannato in lire venticinque terzoli et alla restitutione del furto duplicato, qual pena se non l'haverà pagato et restituito il furto duplicato fra quindici giorni doppo la condanna fatta, gli sia cavato un ochio. Se però da soldi cento terzoli per sino à lire dieci terzoli, sia condannato in lire cinquanta terzoli et alla restitutione del furto duplicato, qual pena se non haverà pagato et restituito il furto duplicato fra quindeci giorni doppo la condanna fatta, sia sospeso per la gola di tal modo che mora. Se poi da lire dieci terzoli per sino à lire venticinque terzoli, sia condannato in lire cento terzoli, qual pena se non haverà pagato et restituito il danno duplicato doppo la condanna fatta, sia sospeso per la gola talmente che mora, | et li suoi beni siano publicati à quello over quelli alli quali saranno stato fatto li furti per sino alla quantità delli furti predetti. |[2]) Se anco della quantità de lire venticinque terzoli in sù, sia condannato

---

[1]) L: | sia sboggiata vna orecchia |
[2]) L: | e nondimeno de suoi beni sia restituito il furto dupplicato. |

in lire ducento terzoli et alla restitutione del furto duplicato, qual pena se non havrà pagato et restituito il duplicato furto frà quindeci giorni doppo la condanna, sia sospeso per la gola in tal modo che mora. | Et in qualsivoglia delli predetti casi sia condannato alla restitutione della robbaria nel doppio |[1]) et li suoi beni siano publicati à chi son fatti li furti sino al compimento del furto.

Capitolo 29.

Delle robbarie sopra le strade.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno havrà commesso | latrocinio |[2]) ò robbaria sopra le strade publiche ò altrove, qual ascendi sino alla somma de soldi cento terzoli, sia condannato in lire 50 terzoli, qual pena se non havrà pagato frà un mese dal giorno della condanna, gli sia sboggiata un orechia con un ferro caldo; et se commetterà robbaria de soldi 100 terzoli per sino à lire 10 terzoli, sia condannato in lire cinquanta terz. Mà se commetterà furto da lire dieci per sino à lire 50 terz., sia condannato in lire 200 terz., qual pena se non havrà pagato frà un mese doppo la condanna, sia sospeso per la gola con un soghetto talmente che mora.[3]) Et in qualsivoglia delli predetti casi sia condannato alla restituzione della robbaria nel doppio.

Capitolo 30.

Di quel medemo.

Item hanno statuito et ordenato che della medema pena siano puniti se saranno più d'uno à far | furti ò robbarie, |[4]) sicome nel presente statuto si contiene.

Capitolo 31.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che se la moglie secretamente ò palesamente et contra la volontà del marito suo porterà via qualche cosa da casa di suo marito et il figliolo da casa di suo padre et dette cose havrà portato in casa di alcuno suddito di detta Communità, et colui apresso al quale saranno riposte dette cose doppo che saranno ricercate per il marito ò per il padre, et che non havrà consignate à loco

---

[1]) L: || fehlt.

[2]) L: | assassinio |

[3]) L fügt bei: e similmente de lib. 50 in sù sia impiccato per la gola talmente che mora.

[4]) L: | robbarie ò latrocinii |

dette cose frà 15 giorni doppo fatta la richiesta per il marito et il padre, over doppo la grida fatta per il servidore di detta Communità per impositione del Signor Commissario, che possi proceder contra loro come si dette cose fossero da loro state rubbate et sotrate.

Capitolo 32.

Del giudicar i ladri et altri malfattori.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche furto ò altro maleficio sarà fatto in alcuna parte del distretto di detta Communità, sia tenuta qualonque persona à qual da poi si dica saper la verità ò qualche indicio, manifestarlo per il suo giuramento tutto quello che saprà à richiesta di colui ch' havrà patito il danno contra del ladro ò malfattore, sotto pena che li sarà imposta in arbitrio del Signor Commissario di detta Communità.

Capitolo 33.

Delli furti ritrovati appresso qualche persona.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna cosa robbata, persa ò sia per forza levata sarà ritrovata appresso ad alcuna persona qual non sia di buona fama ò cònversatione, sia punito come se havesse robbate dette cose, | salvo se esso essiberà et darà il datore |[1]) overo publicamente habbia comprate, in tal caso sia solamente tenuto alla restitutione della cosa con le spese. Mà se sarà di buona fama et non sospetata, restituisca solamente la cosa, et delle predette cose sia fatta | piena cognitione overo libello et securtà et senza strepito di judicio. |[2])

Capitolo 34.

Della pena de quelli che movino et piantino termini.

Item hanno statuito et ordenato che nessuna persona del distretto della detta Communità olsi ne presumi strepar ne muover ne meno far muover ne strepar ne far piantar ne piantar alcuno termine | frà se et il vicino ò confini |,[3]) et questo sotto pena di lire vinticinque terz., qual pena se non havrà pagato frà quindieci giorni doppo la condanna fatta, gli sia perforato un orecchia con un ferro caldo; et se li sarà questione delli termini, che il Signor Commissario sia tenuto mandare terminatori à terminare delli huomini più propinqui

---

[1]) L: | se non si esibisce prouar il datore |
[2]) L: | sommaria cognitione senza libello, sigurtà e strepito di giudizio |
[3]) L: | senza il Signor Commissario ouero li confinali |

che meglio sanno metter termini. Et che dall certo per l'avenire nissuna persona olsi piantar ne metter alcuno termine ne far metter ne piantar in alcuni fini ò confini senza dimandare | li pontefici, |[1]) et questo sotto pena de lire vinticinque terzoli et più oltra del tal termine non si dia più alcuna fede[2]) | et si puossi levar via. |[3])

Capitolo 35.

Della pena delli sodomiti.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona del distretto della Communità havrà commesso sodomia, che tale sia abbruggiato con il fuoco in modo che muora. Et s'intende haver commesso sodomia se l'huomo commetterà sodomia con un altro huomo overo con qualche animale bruto usando coito.

Capitolo 36.

De quelli che fanno et battano moneta falsa et tondono la buona.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno del distretto della Communità farà ò farà fare moneta falsa, si abbruggi con il fuoco in modo che muora, et | se ne tonderà, |[4]) sia punito nella medema pena; mà se spenderà con sapevole moneta falsa, sii in arbitrio del Signor Commissario di punirlo, havuto rispetto alla qualità del fatto di colui che spenderà tal moneta sin à lire vinticinque.

Capitolo 37.

Delli instromenti et falsi notarii et de quelli che producono instromenti falsi.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno farà carta falsa ò farà fare instromenti falsi, et se alcuno havrà usato sapendolo qualche carta overo instrumenti falsi, gli sia tagliata la mano destra et sia tenuto più oltra alla restitutione del danno nel doppio di quello in pregiudizio del quale saranno fatte ò usate dette carte ò instromenti, et gli sia tolta la fede in perpetuo et il notaro per tal causa sia privato dell' officio della notaria. Et che tutte le imbreviature di quel notari et d'altri che saranno privati dell suo officio di notaria perveng-hino in detta Communità et siano riposti per ordine in forma

---

[1]) L: | i suoi confinali |

[2]) Uebersetzung: das man solchem markstein keinen glauben geben solle.

[3]) L: | e possi esser strepato senza pena alcuna |

[4]) L: | se tosarà la buona |

d'inventario apresso un altro idoneo notaro, qual debbi esser eletto per il Consiglio generale di detta Communità; quali imbreviature puossi retrare in publica forma. Et colui il quale dirà avanti il Signor Commissario di detta Communità alcuna carta overo instromento esser falsa ò falso et vorrà provare ò mostrare detta falsità, giuri subito alli santi Evangelii di Dio che crede et ha sospetto che detta carta ò instromento sia falsa ò falso, et sia tenuto conservar detta falsità, et poi proceda il Signor Commissario per il suo officio, et se colui il quale havrà giurato detto instromento esser falso, non lo puotrà provare, sia condannato in lire venticinque tz. et alla restitutione delle spese à colui il quale da questo sarà leso, salvo che non sia | levata la fede. Qual però havrà commesso in altre false scritture |[1]) in pregiudizio d'alcuno, sii in arbitrio del Signor Commissario di detta Communità di castigarlo sin alla somma di lire cinquanta terz. et non più, et se alcuno accuserà qualche notaro che habbi fatto qualche instromento falso ò scrittura falsa et non lo proverà, sia castigato in lire 25 terz. et alla restitutione delle spese fatte in detta causa.

Capitolo 38.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che | se alcuno havrà usato il proprio nome in alcuno suo ò alieno instromento, sia che habbia cessione d'esso instromento ò sia sapendo ò non sapendo detto instromento esser falso, |[2]) sia castigato et tagliato la mano destra et ancho perdi la causa.

Capitolo 39.

Di quelli che vendono falsi instromenti.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno cedera ad un altro le sue raggioni contra alcuna persona, qual raggione doppo appari esser falsa, doppo saranno provato delle falsità d'esse raggioni, detto cedente sia tenuto restituire al detto | cessionato |[3]) ogni cosa et tutto quello che havrà ricavato per occasione di detta cessione, et oltre sia tenuto à restituire tutte le spese e danni.

---

[1]) L: | tolto la fede à quello che hà cessione ò renuntiatione de predette carte, instromento, condannatione ò altra scrittura, per altre però scritture false |

[2]) L: | se alcun vsarà vn suo ò alieno instromento à suo proprio nome, ouero facesse di tal instromento cessione e non sapesse tal instromento esser falso |

[3]) L: | cessionario |

Capitolo 40.

Della pena di quelli che fanno dire alcuno falso testimonio.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno menerà un altro in giuditio à dire falso testimonio in alcuna causa, sia punito della perdita della causa et oltre di più in lire çento terz., qual pena se non havrà pagato in termine d'un mese doppo la condanna, se bolli nella fronte con un ferro caldo et che al istesso li sia tagliata la lingua. Se nel criminale, sia punito della pena della quale dovesse esser punito l'accusato ò calumniato, s'havesse commesso il delitto come era stato accusato. Il simile in tutte le cose inducendo falsi testimonii, et in qualonque caso debbi tanto l'indotto come l'inducente conservarlo indenne di tutto quello che per detto falso testimonio havrà patito l'accusato.

Capitolo 41.

Di quelli che tagliano vigne.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno farà danno in vigne tagliando le viti ò altrimente guastandole, sia punito in lire cinquanta terz. et oltre alla restitutione del danno triplicato conforme la stima di esser fatta per li stimatori della detta Communità, et che ogni uno di buona fama puossi accusar et sia creduto al suo giuramento et habbi la metà della condanna.

Capitolo 42.

Di quelli che tagliano arbori.

Item hanno statuito et ordenato che | se alcuno tagliarà alcun arbore d'altri che faccia frutto overo la scoderà, sia condannato nel duplicato danno fatto à lui del quale sarà detta arbore qual danno sia stimato |[1]) per li stimatori della detta Communità, et che qualsivoglia di buona fama puossi accusare per il suo giuramento et gli sia creduto.

Capitolo 43.

Di quelli che biastemano Dio et li Santi.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona biestemerà Iddio ò vero la beata Vergine Maria, sia condannato in soldi cento de dinario, mà se biestemerà qualche santo ò santa ò dirà qualche parola ingiuriosa ò sporca contro Dio, santi ò santa overo ad alcuni di loro, sia condannato qualonque

---

[1]) L: | se alcuno tagliarà alcun albore ò ruscharà, sia condannato nel doppio del danno dato e restituirlo al patiente secondo la stima d'esser fatta |

volta che biestemerà overo dirà in soldi quaranta terz., qual pena se non havrà pagato frà dieci giorni doppo la condanna, sia messo alla berlina et ivi stia un giorno, et che ogniuno di buona fama puossi accusare et per il suo giuramento sia creduto, et habbi la metade della condanna meno duoi imperiali quali siano dati al notaro che scrive dette condanne; et che ogni uno sia tenuto ad agiutar li fameglii del detto Signor Commissario per metter alla berlina tali contrafacienti.

Capitolo 44. [1])

De quelli che fanno fare maleficii.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona commanderà, manderà ò vero procurerà ò farà fare maleficii over excesso conpreso ò non conpreso nel volumine delli presenti statuti, et darà agiuto ad tal excesso fatto ò che si farà, et se detto maleficio sarà poi seguito, sia punito et condannato come se personalmente havesse commesso et fatto tal maleficio; mà se detto maleficio non sarà seguito et detto maleficio fosse stato tale del quale s'ingerisca pena di sangue, sia condannato in lire cinquanta terz. di denari; se però dal detto maleficio non s'ingerisca pena di sangue, all'hora sia punito nella metade della pena pecuniaria, con la quale sarebbe punito se fosse seguito tal maleficio.

Capitolo 45. [2])

De far inviti et congregatione.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona per l'avenire olsi ne presumi far alcuna congregatione overo invito de gente con arme per causa d'alcuna discordia ò | seduttione | [3]) ò d'alcun maleficio nel distretto della detta Communità ne fuori, et ciò sotto pena de lire venticinque terz. de dinari à colui ò coloro da quelli che faranno detto invito, | et lire cinque per caduna persona che gli anderà al detto invitamento con arme | [4]) et senza arme in soldi quaranta terz., riservato se tal invito sarà fatto con consenso del Rettore ò sia Regimine.

Capitolo 46.

Che nissuno corri à rumore con arme vietate et prohibite.

Item hanno statuito et ordenato che nessuna persona corri ò vadi à qualche rissa ò sia rumore con arme prohibite, sotto pena de lire dieci de denari per caduna volta.

---

[1]) Dieses Capitel fehlt in L.
[2]) L: capo 44 et 45.
[3]) L: | seditione | [4]) L: || fehlt

Capitolo 47.

Di quelli che inducono al giocho delli dadi.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona | suddita ò non suddita della detta Communità |[1]) indurrà alcuna persona al giocho delli dadi, et ciò sarà aprovato per duoi testimonii degni di fede, che sia publico giochattore et | inductor |[2]) al giocho, che il Signor Commissario sia tenuto constringer detto giochatore et incitator del gioco à dar securtà de lire dieci de denari di non giocar ne indurre alcuno al giocho, et se non puotrà dar securtà, che sia bandito della detta Communità et stii absente della detta Communità per duoi mesi, frà quali se venirà nella detta Communità, si puossi prender et detenerlo et stia in prigione per duoi mesi, et se contrafarà ò venirà contra la securtà data, sia condannato in | lire cinque |[3]) de dinari, et che li Consoli delle terre siano tenuti inquisire detti giocatori et | nominarli |[4]) in scritto al Signor Commissario sotto pena de | lire trei di denari |[5]) à qualonque contrafaciente.

Capitolo 48.

Della pena de quelli che tenghono giochi in casa et altrove.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona tenga ne sapendo lascia tener alcun giocho nella casa dove habita ò sia d'altri, cioè giocho de | dadi |[6]) et altri giochi prohibiti, et se alcuno scientamente contrafarà, paghi per il bando soldi cento di denari et che li deschi overo tavole et tavolette sopra quali si giocarà siano portate nella publica piazza et ivi siano con il fuoco abruggiate.

Capitolo 49.

Della pena di quelli che giochano alli dadi.

Item hanno statuito et ordenato che niuna persona della detta Communità overo fuorestiera olsi ne presumi giochar ad alcun giocho de dadi | ò sia altro giocho vietato |[7]) sotto pena de soldi quaranta de dinari di giorno et lire quattro di notte, et chi sarà presente à detto giocho, sia condannato in soldi vinti de dinari di giorno et in soldi quaranta di notte, et chi farà prestito alli giochatori, sia condannato in soldi quaranta de dinari per caduna volta di giorno | et di notte duplicatamente. |[8])

---

[1]) L: | suddita alla sudetta Communità |
[2]) L: | instigatore | [3]) L: | lib. 50 | [4]) L: | denonciarli |
[5]) L: | lib. 3 per Console | [6]) L: | dadi ò bisacchie |
[7]) L: | ò bisachie vietato | [8]) L: | e lib. 4 di notte |

Capitolo 50.

Delli contratti fatti per causa de giochi.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona farà qualche contratto overo instromento ò sia alcuna obligatione per causa de giochi, per termine di raggione sia annullato ne sopra di ciò si facci raggione, se bene il detto contratto ò sia obligho et instromento non facci mentione d'esser per causa di giocho prohibito, purchè si verifichi ciò esser fatto per causa de giocho prohibito per duoi testimonii | et sia per voce publica. |[1])

Capitolo 51.

Della pena de quelli che danno agiuto à malfattori.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona habitante nel distretto della detta Communità olsi ne presumi dare di mangiare ò di bere ne farli dare ò vero altro agiuto et socorso ne conversar con malfattori, ladri, infami, incendiarii et falsarii ne banditi per dette cause ò sia per alcuna di dette cause, et chi contrafarà, sarà condannato colui che darà da bere ò di mangiare overo li farà dare overo altrimente darà agiuto ò socorso overo conversare con loro, per ogni volta in lire vinticinque di dinari; mà se sarà bandito per qualche altra causa che ascendi in lire vinticinque de denari overo da li in suso, sia condannato in soldi vinticinque per caduna volta.

Capitolo 52.

Delli pegni dati et oblighi fatti per causa di giochi.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona per causa de giochi havesse pigliato qualche pegno, cautione, obligatione, deposito, secortà ò altro instromento da qualche persona di detta Communità, che tal raggione non vaglia ne tenghi et detto pegno ò sia stima, obligo, cautione, deposito et securtà senza alcun prezzo siano interlasciati et restituiti.

Capitolo 53.

Della pena de quelli communi che accettano banditi.

Item hanno statuito et ordenato che se in alcuna terra overo locho della detta Communità sarà recettato ò ritrovato qualche bandito per furto, robbaria, homicidio, incendio ò falsità, sia condannato il commune di tal locho da soldi cento de dinari sino à lire dieci de dinari in arbitrio del Signor Commissario secondo la qualità del luocho et del bandito, mà

[1]) L: | ò per voce e fama |

se il bandito sarà bandito per altro maleficio che delli sudetti, si condanne il commune de soldi vinti di denari sino alla somma de soldi quaranta de dinari in arbitrio del Signor Commissario secondo la qualità del luogho et del bandito. Et chi si voglia di buona fama puossi accusare et gli sia pienamente creduto mediante il suo giuramento et d'un testimonio degno di fede; qual accusator habbi la mettà della condanna.

Capitolo 54.

Del dar agiuto per prender banditi et malefattori.

Item hanno statuito et ordenato che qualsivoglia commune et caduna singolar persona della detta Communità sia tenuta et debbi dar agiuto et socorso à tutta sua possanza nelle sue terre, case et territorii à quelli che volessero prender alcuni malefattori ò banditi overo à quelli che dimandassero agiuto et socorso per pigliar tali et consegnarli in forza della detta Communità et del Signor Commissario di detta Communità, et se si contrafarà, paghi il commune | per il bando |[1]) lire venti di dinari, et ogni singolar persona paghi lire trei de dinari, se saranno malfattori banditi per homicidio, furto, robbaria, incendio overo falsità. Mà se in altri maleficii saranno banditi overo malfattori, se facci la condanna solamente nella mettade della detta quantità; à qual pena non siano obligati pupilli, vedove, orfani ne miserabili persone ne inferme.

Capitolo 55.

Del prendere li homicidiarii.

Item hanno statuito et ordenato che se sarà commesso ò fatto qualche homicidio nel distretto della detta Communità, siano tenuti et obligati li Consoli ò sia Consule, commune et huomini del detto loco dove sarà fatto et commesso tal homicidio, quanto più presto senteranno et gli sarà manifestato far | ricolta |[2]) et correre dietro à detto homicidiario et prenderlo et consegnarlo nelle forze della detta Communità et del Signor Commissario, et se non faranno | raccolta |[3]) per correre dietro detto homicidiario, sia condannato caduno commune in lire venticinque de dinari, alla quale pena non siano obligati pupilli, orfani, vedove ne altri miserabili persone.

Capitolo 56.

De consegnare li malfattori.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno prenderà un ladro, robbatore, homicidiario, incendiario ò bandito per

---

[1]) L: | per castigo | [2]) L: | vna ruota | [3]) L: | stremita |

le predette cause overo per qualch' una delle predette cause, sia tenuto consignarlo nelle forze del Signor Commissario della detta Communità frà trei giorni overo almeno al commune più prossimo di quella terra dove sarà preso il malfattore, sotto pena di lire vinticinque terz., qual commune sia tenuto consignarlo sotto la predetta pena. Et il commune ò singolar persona che darà conseglio, agiuto ò favore per farlo fuggire overo acciochè il detto malfattore non sia consegnato overo scapi, sarà condannato ogni commune per ogni volta in lire vinticinque et singolar persona nella medema pena overo bando, se il malfattore ò bandito fosse d'esser punito in pena di sangue. Et se detto malfattore non dovesse esser punito in pena di sangue, mà pena pecuniaria, sia condannato nel doppio di quello che doverebbe esser castigato detto malfattore ò bandito.

Capitolo 57.

Del consegnar le robbarie per li communi.

Item hanno statuito et ordenato che li communi delli lochi ò ville della | detta Communità di Valmaggia |[1]) siano tenuti restituire tutte le robbarie prese et danni patiti fatte del giorno, cioè del levar del sole sin al ponente nelli lor lochi et territorii con danni et spese, et s'intende territorio di qualonque locho ò vero villa in quanto s'estenda il territorio sopra quale è stato fatta la presaglia ò vero robbaria.

Capitolo 58.

Quali persone siano tenute à restituire le robbarie.

Item hanno statuito et ordenato che tutti li habitanti nelle valli overo lochi delle dette ville siano tenuti con li communi con li quali habitano, restituire le robbarie et presaglie fatte nelli territorii delli detti communi, le condanne fatte ad essi communi per causa de detti bandi et malfatti commessi ò denonciati overo male ritrovati overo non consegnati overo scapati, riservato le donne, vedove, menori d'anni 18 | et li maggiori d'anni sessanta, |[2]) quali non siano tenuti per persona ne per fuocho. Però l'emendatione delle dette robbarie et condanne si devono fare in questo modo, cioè la mettà | secondo la facoltà |[3]) et l'altra mettà per capo overo per fuocho, eccettovate le sopranominate persone quali non siano tenuti se non come di sopra.

---

[1]) L: | sudetta Communità |
[2]) L: | e più vecchi d'anni 70 |
[3]) L: | per taglia |

Capitolo 59.

De far inquisitione contra li ladri et furatori.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto quanto più suttilmente puotrà far inquisitione contra tutti li furatori, ladri et contra quelli che li accettano et quelli che defendono le persone delli predetti maleficii et castigarli con il debito castigho.

Capitolo 60.

Dell' inquisitione generale.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità possi per il suo officio inquisir senza alcuna denontia ò accusatione de tutti li maleficii che si commettono nel distretto della detta Communità et delle dette valli tanto compresi nel volumine delli presenti statuti quanto non compresi, et sopra de quali procedere; ne sia tenuto nelle dette inquisitioni servar l'ordine di raggione, sia ancora tenuto inquisir et processare per il suo officio de tutte le querelle à lui sporte et che si sporgeranno per le misere et povere persone, ne debbi dimandarli alcuna securtà per proseguire la causa et delli maleficii commessi nella vita de miserabili persone ò loro famiglia et facoltà.

Capitolo 61.

Della remuneratione che si fà à quelli che consegnano li malfattori.

Item hanno statuito et ordenato che quelli li quali consegnano nelle forze del Signor Commissario delle dette Valli un famoso ladro, robatore overo ritrovato à robbar alla strada, homicidiario overo incendiario et ancho qualsivoglia altro che havesse commesso qualche delitto per il quale s'ingerisce pena di sangue et per dinari non può esser liberato, overo bandito per qualch' una delle predette cose, habbino et haver debbino della detta Communità lire cinquanta terz. della facoltà di detta Communità; mà quelli che consegneranno un altro bandito ò malfattore non nominato come di sopra, habbino et haver debbino della detta Communità lire venticinque terz. della sua facoltà; et che tali che consegnano detti malfattori al prefato Signor Commissario come di sopra, non puossino esser impediti, presi ne molestati realmente ne personalmente venendo con tali malfattori, overo ritornando doppo che haveranno consegnato detti malfattori overo alcuno di loro per detta occasione ò sia occasione di qualche debito di qualsivoglia de loro publico ò secreto, et che li fameglii del detto Signor Commissario non habbino cosa alcuna per dette pre-

saglie ò sia consegna, mà siano obligati andar alle predette presaglie senza alcuna provisione et pagamento, salvo per sua fatticha habbino quello che li sarà taxato per tutti li Consiglieri della detta Communità, et che il Cancelliere della detta Communità per le predette cose non puossi dimandare cosa alcuna alla detta Communità per causa della consegna fatta delli predetti solo che soldi dieci terz. et non più oltra, et se ne pigliarà di più, puossi esser sindicato.

Capitolo 62.

Delli contratti fatti doppo il delitto commesso.

Item hanno statuito et ordenato che nissuno robatore ò ladrone overo altro malfattore doppo haver commesso il delitto puossa alienar ò obligar cosa alcuna de suoi beni mobili ne immobili ad alcuno in pregiudizio della detta Communità overo delle condanne che gli dovessero esser fatte, et se contrafarà, | sia tantò quanto non fosse fatto et che si puossi haver detta condanna. |[1])

Capitolo 63.

Fra quanto tempo si puossi dar querella et far inquisitione.

Item hanno statuito et ordenato che non si puossi dar querella ne formar inquisitione alcuna del maleficio passato un anno doppo sarà commesso un delitto ò maleficio, eccetto che furto, latrocinio, incendiario, falso, prohibitione di consegnar li malfattori et homicidiario.

Capitolo 64.

In qual caso uno puossi esser detenuto.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona querelata ò sia contra la quale si procedi et facci inquisitione volendo effettualmente dar idonea securtà di pagar tutto quello che di raggione puossi esser condannata, puossi esser detenuta in prigione per qualche delitto ò sia in custodia, riservati per casi nelle quali principalmente | et secondariamente |[2]) s'ingerisca pena di sangue, per li quali ogni uno puossi esser detenuto in arbitrio del Signor Commissario.

Capitolo 65.

De quelli che portano arme prohibite.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona olsi ne presumi portare arme prohibite offensibili in alcuna parte del distretto della detta Communità ne di giorno ne di notte,

---

[1]) L: | circa alla Communità e condanna sia nulla | Uebersetzung: und wo er darwider handlen wird, soll es sein als wan es nie gemacht were, und das man die buoss nemen könne. [2]) L: | | fehlt.

come sarabe à dire un coltello di costa ò sia un rocharo ò coltello di ponta[1]) più longa della misura posta nella colonna delli essempii della detta Communità, qual misura s'intende con la manica et ferro, spada, pugnale, allabarda, maza, lanziglia, falcione, falze, maneza et altro simile ferro overo spontone, daga etc.,[2]) sotto pena de soldi vinti di denari per caduna spada, pugnale, allabarda, mazza, falcione, falze, stocho, daga, spontone et altri simili ferri, et sempre perdi l'arma, qual pena non vaglia contro quelli che andassero à lavorare ò far chiodenda overo mondar terra ò prati con ferri et instromenti necessarii, salvo andando in alpe et ritornando dell' alpe et andando in viaggio dal un locho all' altro tanto nella giurisdictione della detta Communità come fuori, purchè depongano dette arme quanto primo saranno arrivati alla terra ove si fermeranno. Et ciò se dette arme si portino publicamente di giorno; ma di notte et secretamente sia duplicata la pena; et qualonque di buona fama puossi accusare, et sia creduto per il suo giuramento et per un testimonio degno di fede, et habbi la mettà della condanna meno duoi imperiali quali si diano al notaro per caduna condanna che scrive. Et siano tenuti li hosti denontiar ad ogni suo hospitato che deponge dette arme, et se l'hoste non denontiarà, sia tenuto alla restitutione della pena che patiranno detti albergati. Oltra di ciò sia in arbitrio del Signor Commissario di non condannare detti fuorastieri per dette arme portate ò liberarli overo concederli di portare dette arme come à lui parerà, salvò andando et ritornando per le strade et viaggio niuno puossi esser per dette arme condannato.

Capitolo 66.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che qualonque di detta Communità di Valmaggia et altre pertinenze puossi senza pena portar arme andando all' alpe et che ivi dimora, et ancho nel ritorno di detta alpe.

Capitolo 67.

Che l'offesa fatta alli banditi resti impunita.

Item hanno statuito et ordenato che l'offesa che si fà alli banditi nella persona ò robba della detta Communità per homicidio, furto, robbaria, incendio, falsario ò vero prohibitione di presaglie ò liberatione di prigione resti impunita.

---

[1]) Uebersetzung: ein rugg- oder spitziges messer.

[2]) dägen, dolchen, halbarten, schlegel, klein und gross gertel, breitachs oder aber ein anders gleiches und sonst spitziges eysen.

Capitolo 68.

Che nissuno infame puossi haver officio nella Communità.

Item hanno statuito et ordenato che niuno infame ò sia che fosse levata la fede puossi haver officio nella detta Communità, et il Signor Commissario sia tenuto inquisir li officiali, et ritrovando de tali officiali removerli et scacciarli dell' officio.

Capitolo 69.

De quelli che possiedono le possessioni altrui.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona occuperà, possiederà ò vero disturberà possessioni d'altrui molestando qualche cosa in detta possessione overo portandoli via frutti di sua propria libertà, sia condannato in lire vinticinque terzoli et alla restitutione del danno dato alla detta possessione et nelli frutti; qual pena et danno se non pagarà frà quindici giorni et non havrà restituito li frutti overo suo valore et spese patite, sia messo in prigione et ivi stia detenuto sin à tanto havrà restituito il danno della possessione con li frutti ò suo valore con le spese et danni come di sopra nel pristino stato à colui al quale havrà assaltato, posseduto, molestato ò disturbato la possessione ò levato via li frutti, se bene havesse pagato la condanna; et se non puotrà pagare la condanna, stia in prigione per duoi mesi et poi si lasci andare, havendo però primo restituito il danno della possessione et frutti ò sia valore insieme con le spese come di sopra.

Capitolo 70.

Del proseguir le querelle et dar securtà.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona porterà alcuna querella d'alcuno delitto ò maleficio, per il quale delitto il querelato dovesse esser condannato in soldi cento terz. ò da li in sù per sin' à lire dieci terz., et non proverà detta querella, sia condannato per caduna volta in lire tre terz.; mà se il querelato dovesse esser condannato da lire dieci per sin' à lire vinticinque terz. inclusivamente et non proverà tal querella, sia condannato in soldi cento terz.; et se il querelato dovesse esser condannato da lire vinticinque terz. per sino à in lire cinquanta terz. et non proverà detta querella, si condanni in lire dieci; et da lire cinquanta in sù quant' alta si voglia ascendi detta pena, sia condannato per caduna volta in lire vinticinque terz. Mà se non proverà detta querella et in tutti sopradetti casi mancando il querellante nella causa, sia condannato nelle spese fatte in detta causa, et che il querellante sia tenuto dar idonea securtà nel

tempo che porterà detta querella de proseguir detta querella et di pagar dette condanne et spese et oltra giurar che creda che detta querella sia vera.

Capitolo 71.

Il modo di domandare un sapiente.

Item hanno statuito et ordenato che qualsivoglia sentenza et condanna anchora aspettante alla detta Communità fatta per il Signor Commissario in qualche causa criminale nella quale non s'ingerisca pena di sangue, et che ascendi da lire dieci terz. et da li in sù, puossa quella persona condannata contra la quale sarà stato data la sentenza frà dieci giorni doppo detta condanna ò sentenza aggravarsi et dimandar che gli sia dato un sapiente, facendo però il deposito appresso una persona idonea ò sia appresso il caneparo della detta Communità della somma che sarà la condanna et del salario del sapiente in laude del Signor Commissario, et fatto detto deposito sia tenuto detto Signor Commissario darli detto sapiente, et remetter detta differenza ad un esperto di raggione qual non sia sospettato dalle parti. Qual giudice sia tenuto havere dato il suo conseglio frà dieci giorni doppo il termine statuito di comparire avanti il prefato Signore Commissario et altrimenti detta | remessa |[1]) sia di niuna valore, salvo se detta | remessa |[1]) per le parti fosse stato prorogata ò suoi procuratori overo sindici, et se la sentenza ò sia condanna data ò sia imposta per detto Signore Commissario fosse confirmata dal conseglio del sapiente, che il condannato non sii più ascoltato et sia tenuto | esprimer la causa in quello gravamine nel quale che dirà essersi aggravato, et allegar sopra la causa dell' allegatione del detto Signor Commissario sia tenuto remetter detta differenza della pena, et quello à chi sarà rimessa detta causa haver dato il suo conseglio come di sopra. |[2])

Capitolo 72.

Del denontiare li delitti commessi.

Item hanno statuito et ordenato che gli Consoli delle terre et delli luochi della detta Communità siano tenuti et debbino denontiare al Signore Commissario della detta Communità tutti et singoli homicidii, furti ò sia risse sanguinose et livide, robbarie et incendii quali si fanno nelli luochi et territorii, sotto

---

[1]) L: | commissione |

[2]) L: | colui dirà esser aggrauato, nel grauamine esprimere la causa, e detto Sig. Commissario sia tenuto cometter tal questione al sapiente vt supra e detto è tenuto hauer dato il suo consiglio vt supra. |

pena de lire tre terz. per Console di caduna terra overo locho del suo proprio havere di essi Consoli per qualonque volta, et ciò frà 15 giorni prossimi avenire doppo commesse le predette cose, et ancho che li predetti Consoli siano tenuti denontiare tutte le ferite con bastone ò sassi frà detto termine sotto pena de | soldi quaranta |[1]) per qualonque Console.

Capitolo 73.

Del modo di citare li malfattori che non habitano ne hanno habitacolo.

Item hanno statuito et ordenato che dovendo esser citato qualch' uno per causa de maleficio ò altro excesso, qual non habbi habitacolo nel distretto della detta Communità overo che sia bandito della Communità per maleficio, basti se tal persona con crida si dimandi et citi al uscio della casa della Communità ò sia in publica piazza appresso la casa della detta Communità con voce alta, et tal citatione perciò sia valida et constringe la persona citata come se personalmente fosse stato citata, et se havrà habitacolo nella detta Communità, si facci la citatione in scritto con la causa per la quale sarà stato citato, se si troverà personalmente, et se personalmente non sarà ritrovato, si metterà detto boletino all' uscio della casa del citato, et se non havrà casa, si metterà all' uscio della casa della Communità dove sarà citato.

Capitolo 74.

Frà quanto tempo s'habbino per confessi quelli che perseverano nel bando.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona perseverarà in bando de maleficio per quindieci giorni doppo dato il bando, che s'habbi per confessato quanto alla pena della Communità et quanto alla parte adversa, et contro lui si puossi proceder et condannarlo non obstante lege alcuna, come se con propria bocca havesse confessato in giudicio di haver commesso tal maleficio per qual haverà havuto il bando.

Capitolo 75.

Delli delitti delli menori.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno menore d'anni quatordieci havrà commesso maleficio ò excesso per qual conforme li statuti et provisione di detta Communità gli fosse posta una condanna de soldi cinque terz. et di più, gli

[1]) L: | soldi 4 |

sia remessa la metà di detta condanna, et se sarà menore d'anni dieci, il Signor Commissario di detta Communità gli puossi s' minuir la pena.

Capitolo 76.

In che modo si debbino fare le citationi.

Item hanno statuito che nelle requisitioni del maleficio si debbi | metter la cosa nell' eximia (examine?) per la qual cosa |[1]) si fà la requisitione ò sia la qualità et quantità del maleficio, nome et cognome di | citar |[2]) et il tempo et loco del delitto commesso.

Capitolo 77.

Che il sono della campana dia voce arenga s' habbi per citatione.

Item hanno statuito et ordenato che il sono della campana | arenga |[3]) si debbi haver per citatione et habbi tanto vigore come citatione peremptoria di caduna persona, et per l'avenire sarà condannata per il Signor Commissario di detta Communità si come fosse personalmente citata, che fosse presente personalmente.

Capitolo 78.

Del cassar et prorogar li bandi.

Item hanno statuito che non si facci prorogatione alcuna ne liberatione d'alcuno bando per maleficio se non con licenza del Conseglio et del Signor Commissario di detta Communità, et se non si scriva tal prorogatione et liberatione per il Cancelliere, quale debba metter in detta prorogatione et liberatione l'anno, giorno et mese, la causa et il segno suo del tabellionato nella subscriptione, altrimente non vaglia, et debba detto Cancelliere haver per detta cancellatione ò prorogatione di sua mercede per la subscriptione soldi quatro et non più oltra, sotto pena di restitutione di quatro più di quello haverà ricevuto et possa esser sindicato.

Capitolo 79.

Di quelli che hanno pace dal offeso.

Item hanno statuito che s'alcuna persona haverà commesso qualche delitto per qual debba esser condannato pecunialmente secondo li statuti et provisione della detta Communità ò altrimente secondo le raggioni communi, se haverà pace dall' offeso ò da suoi heredi frà giorni dieci doppo l'of-

[1]) L: | metter le cause secondo la qualità della cosa per qual causa |
[2]) L: | colui che hà da esser citato | [3]) L: | voce alla renga |

fensione, gli sia remissa la quarta parte della pena nella quale puotrebbe esser condannato secondo li statuti, provisioni ò raggioni communi come di sopra. Et se haverà confessato come sarà inquisito ò denontiato la causa ò quello che se gli contiene, che gli sia remissa l'altra quarta parte per la predetta confessione, et più oltra non possa esser condannato, qual pace se fosse fatta per schivare la pena, non vaglia se non sarà provata frà quindieci giorni doppo il delitto commesso avanti il Signor Commissario della detta Communità overo avanti predetto Signor Commissario sarà prodotto publico instromento di pace.

Capitolo 80.

Che li fuorastieri habitanti in detta Communità siano tenuti dar securtà.

Item hanno statuito che per l'avenire li fuorastieri habitanti in detta Communità siano tenuti dar securtà in questo modo: cioè che quelli fuorastieri che sono tenuti et sospettati huomini di cattiva fama ò conditione et opinione, siano tenuti dar securtà con buona securtà de lire cento terz. di non far offesa alcuna nella persona ne robba ad alcuna persona habitante in detta Communità, et se contra faranno, che daranno et pagaranno à detta Communità tutto quello che saranno condannati, et che restituiranno il danno à chi l'haverà patito come saranno condannati, et se offenderanno alcuna persona fuori di detta Communità habitanti loro nel distretto di detta Communità, possino esser condannati sicome havessero commesso tal delitto nel distretto di detta Communità, salvo però che se alcuno di detti fuorastieri se volesse assentar del distretto di detta Communità, sia tenuto denontiarlo al detto Signor Commissario di detta Communità per trei giorni avanti che s'absenti, et all' hora se offenderà alcuna persona fuori del distretto di detta Communità, non sia tenuta detta securtà. Mà se ritornerà et starà nel distretto predetto, sia tenuta detta securtà et lui debba recompensare detta securtà della pena per la quale havrà contrafatto, et se sarà condannata. Et siano tenuti dar detta securtà frà 8 giorni prossimi avenire che saranno ricercati, et se non lo faranno, siano condannati in lire dieci terz. per caduno et siano presi et detenuti sino à tanto pagaranno dette lire dieci terz. Et niente di meno siano espulsi et discacciati dal distretto di detta Communità. Qual securtà durerà per un anno et li communi et huomini della detta Communità non debbino dar agiuto, conseglio ne favore à predetti fuorastieri che non daranno securtà, ne ac-

cetarli et tenerli in loro terre et territorii, sotto pena de lire vinticinque per caduno commune et lire dieci terz. per caduno Console et soldi cento terz. per caduna singolar persona, quali pene siano tenuti pagare frà dieci giorni sotto pena della quarta parte di detta pena. Et il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto constringer li Consoli delli communi et Communità di detta Valle, nel distretto de quali hanno qualche fuorastieri, à darli in scritto li nomi di detti fuorastieri. Et delli altri fuorastieri che non sono tenuti ne sospettati di mala conditione et fama, il detto Signor Commissario et Consiglieri della detta Communità habbino podestà di vedere, quali di loro debbino dar securtà come di sopra per fine alla quantità et modo che li parerà esser di fare sopra di questo.

Capitolo 81.

Della pena de quelli che amazzano cani.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona olsi ne presumi amazzare un cane ne cani, sotto pena de | lire trei |[1]) terz., salvo se li amazzerà in sua defensione overo cani rabbiosi.

Capitolo 82.

Della pena di quelli che amazzano gatti.

Item hanno statuito che nessuna persona olsi amazzar alcuno gatto | domestico ne salvaticho |[2]) ne lasci pigliar alcuna pelle de gatti in casa sua, sotto pena de soldi vinti terz. per qualonque gatto et qualonque volta et soldi dieci terz. per la emendatione di qualonque gatto, et il Signor Commissario sia tenuto ricercare à richiesta di caduno richiedente et pigliar il giuramento da quelli gli saranno dati in scritto.

Capitolo 83.

Di non metter alcuno al tormento.

Item hanno statuito che il Signor Commissario di detta Communità non possa ne debba metter alcuno alla tortura per alcuno delitto per il quale non s'ingerisca pena di sangue principalmente et secondariamente, et quelli casi che si puossi metter alla tortura, dove sono sufficienti et legitimi giudicii (indicii?) secondo la raggione commune overo conforme la dispositione d'alcuni statuti della detta Communità.

---

[1]) L: | lib. 2 |
[2]) L: | ò gatta domestica qual non sia saluatico |

Capitolo 84.

Della pena de quelli che pigliano ad alcuno la baretta ò capello.

Item hanno statuito che se alcuno pigliarà la baretta ad alcuno ò altre cose per ingiuria ò per altra simile causa per pegno, sia condannato in soldi cinque per volta et alla restitutione, et colui che havrà pigliato tal cosa in pegno contra la volontà di colui al quale sarà stato tolta detta cosa, sia condannato in soldi cinque terz. et alla restitutione della cosa à colui al quale sarà stato levata la baretta ò altra simile cosa, et colui che sarà stato pegnorato puossi accusare per il suo giuramento et gli sia creduto.

Capitolo 85.

Della pena de quelli quali commettono fraude nel loro officio.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno officiale di detta Communità commetterà qualche inganno ò fraude nel suo officio che havrà giurato, contrafacendo al suo giuramento, sia condannato caduna volta in lire vinticinque terz. et sia remosso et espulso dal detto officio, qual pena se non havrà pagato frà un mese, sia messo alla berlina et ivi stia per un giorno et poi sia rimoto et privo in perpetuo d'ogni officio di detta Communità.

Capitolo 86.

Della pena de quelli che rompono le prigioni et fugono via.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno sarà posto nelle prigioni di detta Communità per qualche delitto pecuniale et che detto incarcerato romperà detta prigione et fugirà d'essa prigione, sia condannato alla Communità predetta in tanta quantità de dinari quanta sarà quella per la quale sarà ricercato, et se anchora per qualche delitto per il quale criminalmente doverebbe esser condannato alcuno che fosse in prigione, et la rompesse et fugirebbe via come di sopra, s'habbi per confesso di quel delitto per il quale era detenuto ò incarcerato, et per questo puossi esser condannato et proceder contro di lui come se con la propria bocca havesse confessato tal delitto, et oltra di questo sia condannato alla predetta Communità per lire vinticinque.

Capitolo 87.

Che le condanne di detta Communità debbano esser scritte in papiro.

Item hanno statuito et ordenato che per l'avenire tutte le condanne di detta Communità siano scritte et si debbano scrivere in papiro per il Cancelliere della detta Communità.

Capitolo 88.

Della pena de quelli che vendono una cosa à duoi.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona venderà ò per altro titolo alienerà qualche cosa immobile à duoi ò più in solidum in diversi tempi, sia condannato in lire vinticinque terz. et il secondo contratto sia di niuno valore, et oltra stia nella prigione della Communità per un mese et poi sia interlasciato et discacciato fuori della giurisdittione della detta Communità, se non pagarà detta pena; et che tal venditore ò sia alienatore sia constretto realmente et personalmente et summariamente et senza strepido di raggione et à restituire al secondo compratore il pretio ò sia valore di detta cosa alienata con le spese, danni et interesse.

Il fine del secondo libro de Criminali.

Il libro terzo.

De civili.

Capitolo 1.

Del render raggione.

In primo hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario della detta Communità | sia tenuto et obligato render et tenere raggione à chiascheduno che richiederà |[1]) per tutto il tempo del suo regimine, et lasciar entrar ogni persona nella sua casa ò habitatione et parlar seco et ogni giorno doppo nona far sonar la campana et andar alla bancha di raggione per tener et render raggione et ivi stare sin al sono di vespero più et meno secondo il bisogno, et doppo che il Signor Commissario quel giorno sarà levato di bancha, tutti li atti agitati che posteriamente saranno fatti, siano di niuno valore; et sia tenuto conoscere et giudicare le infrascritte questioni et cause ogni tempo feriato et non feriato, salvo nelle feste introdotte ad honore et lode di Dio et de Santi, cioè in prima | se le parti se saranno messi in termine di ragione in festa |[2]); anchora se alcuno fosse in bando et suoi beni gli fossero sequestrati ò sia pignorati ò incantati, et temi che detti suoi beni gli siano stimati ò presi doppo il bando ò robbaria ò condanna et consegnamento, et volesse far di raggione, acciò non siano estimati ò presi di tali suoi beni, | se il bandito

---

[1] L: | debba intromettersi in qualunque causa se sarà richiesto |
[2] L: | se sarà renontiato per le parti di dette feste in giuditio |

vorrà far conto quel giorno che sarà bandito si come era tenuto far nelli giorni non feriati avanti fosse corso il bando et fatta la robbaria et consegnamento. |[1]) Item delli incanti di qualsivoglia commune ò università della detta Communità. Anchora dell' estimar, recuperar ò mantener et annullar. Item delle possessioni molestate et possedute. Item della mercede et salario et contratto de cose mobili et de loro pretio, delle quali non vi è scrittura ne contratto, et contratti de cose mobili et de loro pretio manefesto ò condanna spontanea ne precetto. Item delle heredità, successione, testamento, donatione overo codicillo, dove sarà differenza frà li successori et heredi. Item di riscoder pegni delle cose mobili et immobili, | de quali se non è fatta vendita con patto et promissione di redimere. |[2]) Item delli fitti, primitie et pensioni. Item delli frutti di quel anno dependenti di quella causa che si tratta. Item de attender et observare li mercati fatti delli quali non vi è scrittura, contratto, instromento ò sia precetto spontaneo. | Item per le compagnie delli mercanti. |[3]) Item de far carte et nuove conventioni per il notaro. Item delli denontiamenti delle opere nuove. Item di conciare strade et ponti. Item di dar et constituire tutori, curatori et attori. Item del dar et far stime et dato in pagamento per le soprascritte et infrascritte cause. Item della questione et cessione di colui che vende una cosa à duoi. | Item del render et non render conto delle tutorie et administratione. |[4]) Item delli litigii di refutare beni, case et cose di territorio, overo se il patrone vorrà discacciare il massaro delli beni dati in mezzarechio. Item delli danni et guasti. Item del consegnar cose robbate et incantate. Item delle spese fatte in giuditio delle quali sarà condannato per sentenza. Item delli legati. Item delle cause delle vedove, orfani et miserabili persone. Item della dote et donatione per le nozze. Item dove si procede per via di oppositione, exceptione, contradittione ò querella. | Item de tutti li delitti et errori. |[5]) Et de tutte le altre cause et differentie eccette che nelle soprascritte non si facci cognitione nelli giorni infrascritti, cioè de mezo Giugno sin à calende Augusto et dalla festa di santa Maria di Setembre sino à calende Novembre et | dal giorno di Carnevale alla Romana per sino al Carnevale alla Ambrosiana. |[6])

---

[1]) L: | se il bannito ò consignato vorrà far conto si come è debitore à fare in dì de lauoro in quella volta nella quale il banno dato ò la robbaria, contestatione, consignatione è stata fatta |

[2]) L: | di quello fatto vendita e prouisioni di riscoder |

[3]) L: | | fehlt. [4]) L: | | fehlt. [5]) L: | Item d'ogni criminale e delitti |

[6]) L: | da Carneual nouo sin à Carneual vecchio di Quaresima |

Capitolo 2.

Delle feste introdotte.

Item hanno statuito et ordenato che nelli infrascritti giorni non si tenga ragione in alcuna causa di differentie et controversie di qualsivoglia sorte che vertiscano overo che puotessero vertire per qualche occasione, qual si puossi dire ò imaginare civilmente, cioè nelli giorni della Natività et Resurrettione del nostro Signor Giesu Christo et sette giorni avanti et sette doppo le dette feste, et il dì dell' anno nuovo sin all' Epifania, et in tutte le feste della beata Vergine Maria et delli duodeci Apostoli, | della natività di santo Giovanni Battista, |[1]) delli quatro santi Evangelista, di santo Michele, santo Vittore, santo Mauritio | et santo Lorenzo, delli santi Placido, Christoffero, Martino |[2]) et santo Abondio, et li trei giorni delle rogationi ò sia litanie del mese di Maggio, in tutte le Domeniche et nella festa dell' Ascensione di nostro Signore con li duoi giorni sequenti doppo la festa di Pentecoste et nella festa di tutti li Santi[3]) et in tutte le altre feste introdotte di celebrare dalla santa Romana Chiesa.

Capitolo 3.

Del modo di citare et delle citationi.

Item hanno statuito et ordenato che tutte le citationi che si fanno per causa di giustitia, si faccino per il servitore di detta Communità personalmente à colui che deve esser citato, se dal servitore sarà ritrovato, et se non lo troverà, se facci alla sua casa se ne havrà, et non havendo casa si facci nella contrada publica ò sia in vicinanza, dove suole star et habitare la persona che deve esser citata, overo alla casa della Communità se sarà fuorastiere, ad alta voce per il servitore di detta Communità, et tale citatione basti per legitima citatione. Et che il servitore non puossi far alcuna ambasciata ò citatione in alcuna parte del distretto della detta Communità, se prima non sarà sottoscritta per un notaro di detta Communità à cio deputato, nella qual citatione si tenga il nome di colui che dimanda et à che petitione si fà et il nome di colui che si deve citare, et la cosa et la quantità che si dimanda, ò sia per la causa per la quale si fà; et se alcuno farà citare un altro per il servitore della detta Communità per causa la quale fosse de | lire cinque |[4]) de dinari et da li

[1]) L: || fehlt. [2]) L: || fehlt.
[3]) L fügt bei: item nella Commemoratione de Defonti.
[4]) L: | lib. 50 |

in sù, | che si dimandi in scritto una copia di citatione |[1]) à quello che si deve citare ò à casa sua overo alla casa del detto commune, se sarà fuorastiere, et contrafacendo tal citatione non vaglia.

Capitolo 4.

Del fare le relationi per il servitore.

Item hanno statuito et ordenato che doppo la citatione fatta per il servitore ad instanza di qualche persona | si scrivi et debbi esser scritta la relatione |[2]) di detta citatione avanti il termine contenuto in detta citatione, et se si contrafarà, sia invalida.

Capitolo 5.

Che nessuna persona olsi menar alcuno habitante in detta Communità fuori della giurisdittione di detta Communità sotto altro giudice, mà solo avanti del Signor Commissario di detta Communità.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona olsi ne presumi dimàndar ne far dimandare alcuno habitante nella giurisdittione di detta Communità sotto qualche altro giudice, mà solo avanti al Signore Commissario della predetta Communità overo avanti ad alcuno altro delegato che habbi podestà per qualche cosa la qual si puossi conoscer avanti del Signor Commissario della detta Communità, et ciò sotto pena di lire vinticinque terzoli à colui che contrafarà, et oltra la restitutione della spesa all' offeso che per il suo giuramento manifestarà, | et oltra |[3]) il processo per tal causa fatto sia nullo et di niuno valore et momento.

Capitolo 6.

Il modo di scrivere li bandi civili.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno sarà citato per il servitore della detta Communità à richiesta di qualcheduno, che venga à responder di raggione ò sia à proceder nella causa ò in altro atto, et nel termine à lui assignato non venirà personalmente ò altri in suo nome, che si scrivi et metti in bando et in detto bando si debbi scrivere à richiesta da chi sia dato et à chi et la causa per la quale si da detto bando, presente la parte overo suo procuratore, | fattore |[4]) ò sindico, et contrafaciendo non vaglia ne tenga; | in qual bando vada passati trei giorni. |[5])

---

[1]) L: | sia messo in scritto, mandando vna copia in scritto |
[2]) L: | si debbano scriuere tal citatione guarentamente |
[3]) L: | altrimente | [4]) L: | attore |
[5]) L: | nel qual bando perseuerarà giorni 3 |

Capitolo 7.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona, console ò sia commune sarà messo in bando, qual non sarà venuto nel termine à far conto à risponder di raggione ò sia anchora à proceder in causa, et volesse uscire di tal | bando, |[1]) che sia tenuto far far citare la parte à richiesta della quale è stato messo in bando, et puossi uscire di tal bando pagando le spese et restituendo la contumacia all' attore overo deponendo le spese in arbitrio del Signore Commissario et offerendosi preparato di risponder di raggione alla parte contraria, et non puossi uscire di esso bando salvo se legitimamente adimpirà le predette cose; riservato se il bandito ò altri in suo nome sarà legitimamente comparso avanti che il detto Signor Commissario fosse levato da bancha di raggione, che in tal caso tal bandito puossi esser liberato del bando pagando un imperiale al | notaro. |[2])

Capitolo 8.

Del mantenere et star nel termine statuito.

Item hanno statuito che se in alcuno caso sarà prorogato qualche termine ò sia saranno prorogate le cause, che nel termine della detta prorogatione fatta per il Signor Commissario della detta Communità le cause et termini siano et esser debbano nel medemo stato nel quale erano nel tempo che sono state prorogate. Et se occorresse che tutte le cause fossero prorogate, che tali prorogationi si cridano con publica voce et siano scritte nelli | agitati delle cause |[3]) per il notaro della detta Communità assistente alla bancha per scrivere, et similmente si debbino scriver per esso notaro diligentemente tutti li giorni nelli quali detto Signore Commissario anderà alla bancha per tener raggione overo non anderà, sotto pena de soldi quatro terz. per caduno notaro presente che interlasciarà di scrivere.

Capitolo 9.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che occorrendo l'ultimo giorno di qualche termine ò dilatione judiciale esser in giorno di festa, che per scontro di quel giorno sia il seguente giorno che non sarà festa.

---

[1]) L: | banno ò contumacia |
[2]) L: | Signor Commissario |
[3]) L: | atti delle dette cause |

Capitolo 10.

Del restituire le spese à chi sarà citato et non dimandato in raggione.

Item hanno ordenato che se alcuno farà dimandar alcuno che vengha avanti del Signor Commissario, et esso ò sia suo messo ò procuratore non vengha al termine statuito, sia tenuto pagare le spese le quali haverà fatto colui che sarà richiesto, se sarà comparso et havrà havuto licenza di ritornarsene, et che detto richiesto non puossi esser citato | per |[1]) quatro giorni doppo havuto la licenza, quali spese sia obligato il Signor Commissario far restituire per termine di raggione, et non sia più | ascoltato |[2]) se non havrà restituito le spese.

Capitolo 11.

Del constituir un procuratore senza dar segurtà.

Item hanno ordenato che ogni uno puossi procurare l'uno per l'altro et l'altro per l'altro senza dar alcuna securtà | colui che constituisce il procuratore, purchè il constituente overo il constituito prometti |[3]) d'haver rato et fermo et pagar quello che sarà giudicato et star in giuditio sotto obligatione de tutti li suoi beni tanto nel fare la causa quanto nel defenderla.

Capitolo 12.

In qual caso non si dia libello.

Item hanno statuito che nella causa la quale sarà da lire dieci terz. et di più | ò sia di valore et da li in giù, |[4]) de fitti d'anni trei prossimi passati dal giorno della citatione ò sia | fatta la dimanda doppo, |[5]) et dove si procede per mercede, per salario et per cibo d'hostaria et per mercantia, anchora d'alimenti. de legati, item de cause di dote ò donatione per le nozze, anchora per cause di vedove et misere persone, item per cause dove si procede per causa d'oppositione, exceptione et contradittione, item dove ambe le parti contendono di possedere, item per le divisioni di qualonque cosa, anchora delli incanti de communi et università, anchora de litigii de confini ò sia de termini, non si da libello ne dimanda in scritto ne si serve d'altro ordine di raggione ne ancho sia necessario nelle predette cause di litigio alcuna

[1]) L: | infra |
[2]) L: | vdito |
[3]) L: | d'esser fatta per quello il quale constituisce procuratore ò constituente se promette |
[4]) L: | ouero il valore de lib. 30 |
[5]) L: | fosse fatta dall' indietro |

prorogatione, mà una sola | prorogatione |[1]) de giorni otto utili all' attore di far prova se la dimanderà, et altre tanti al reo se lo dimanderà, salvo che il Signor Commissario puossi minuire tali prorogationi secondo la qualità della causa et delle persone litiganti et specialmente in detta mercantia, et sia tenuto il sudetto Signor Commissario incontinente et quanto prima gli sarà più comodo finire tali cause di mercantia et spedire tali mercanti. Et passate dette prorogationi sia tenuto detto Signor Commissario ò sia Rettore dar et proferire la sua sentenza se sarà richiesto frà trei giorni sopra le raggioni monstrate tanto nel condannare quanto per liberare, | conforme |[2]) sarà espediente, et che detto Signor Commissario non puossi | remettere |[3]) dette cause ne alcuna di quelle, salvo con volontà delle parti, et sia tenuto finire dette differenze senza alcuno premio ò sia remuneratione alcuna, ad instanza della parte che dimanda, et senza alcun altro consenso delle parti. Item che niuno massaro ò fittuario ne alcuno di sua famiglia puossi dimandar libello di alcuna cosa della quale sarà massaro investito ò fittuario, mà debbi proceder in decider la causa nel modo sudetto, mà nelle altre cause si puossi offerir libello ò scritto, purchè per forma de qualche statuti di detta Communità non sia prohibito.

Capitolo 13.

Delle questioni d'esser conosciute per il Signor Commissario.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario ò Rettore di detta Communità personalmente et senza alcuna commissione sia tenuto di finir et determinare tutte le cause, liti, questioni vertenti avanti il suo officio, quali ascendino sin alla quantità ò sia valore de lire dieci terz. doppo le prove avanti lui fatte et prodotte fra dieci giorni, et sin à detta quantità la parte condannata ò sia il suo procuratore non si puossi appellar, aggravare ne domandar sapiente ne dir nulla, et senza pigliar alcuno premio dalla parte ò sia d'alcuna delle parti. Et dalle dette lire dieci terzole in sù osia il valore | per sin à lire vinticinque |[4]) terzole inclusivamente doppo le prove fatte et prodotte sia tenuto definir et determinare frà giorni quindeci senza alcun pagamento et sia concesso et si puossi una volta per detta sentenza caduno aggravare in termine de giorni dieci et in termine d'altri giorni quindeci utili di haver mostrato et fatto le sue prove sopra la causa

---

[1]) L: | dilatione | [2]) L: | come |
[3]) L: | commettere | [4]) L: | de lib. 25 |

del gravatorio et oppositione, et di poi si rimetti la causa ad instanza d'una ò ambe le parti ad uno esperto di raggione che non sia in sospetto alle parti in qualsivoglia loco, che sarà alla volontà delle parti; et se colui al quale sarà remessa detta causa affermerà la sentenza del Signor Commissario per suo consiglio, in tal caso detto Signor Commissario sia tenuto senza alcuna contradittione ratificarla et mandarla in essecutione; et colui à chi sarà remessa la causa sia tenuto frà dieci giorni doppo il termine statuito alle parti haver proferito il suo consiglio in sua presenza. Mà se per sorte non sarà affermata la prima sentenza del Signor Commissario con il consiglio di colui al quale era remissa tal causa, in tal caso puossi colui in cui favore era stata data la prima sentenza per il Signor Commissario una volta aggravarsi et annullar detta sentenza et far le sue prove nel modo sopra scritto, doppo se remetterà ad alcuno che sappi li termini di raggione et giudicarà conforme il suo giuditio, qual giuditio et sentenza si debbi mandar in essecutione, ne più sia ascoltato, non obstante il capitolo del statuto de quelli che hanno d'havere per instromento.

Capitolo 14.

Del far sentenze. |[1])

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario ò sia Rettore di detta Communità sia tenuto et debbi remetter tutte le cause, liti et differentie avanti lui vertenti doppo le prove fatte per le parti, qual ascendino da lire vinticinque terzole ò sia valore (riservato li casi compresi nel statuto posto in rubrica de qual casi non si da libello) ad un | esperto di raggione |[2]) che non sia sospettato dalle parti, ad instanza d'una ò ambe le parti | in |[3]) qualonque parte | overo |[4]) à loro meglio parerà, et secondo il suo conseglio sententiare et conseguire il suo conseglio, et colui al quale sarà remissa tal causa sia tenuto frà quindieci giorni doppo il termine statuito haver dato la sua sentenza ò conseglio in scritto | alla presenza del Signor Commissario |[5]) et detta remissione non vaglia più oltra, riservato con volontà delle parti come sopra. Qual | prorogatione |[6]) ancora vaglia senza consenso et presenza del Signor Commissario, et puossi il Signor Commissario con volontà però delle parti conoscere et definire dette cause che

[1]) L: | Di commetter le cause
[2]) L: | Dottore di lege | [3]) L: | ò | [4]) L: | come |
[5]) L: | dal dì del termine alle parti statuito di comparir avanti il Signor Commissario | [6]) L: | consiglio

ascendano de lire vinticinque terzole in sù, et se il Signore Commissario procederà altrimente senza commissione et saputa delle parti, tal sentenza sia invalida et di niuno valore.

Capitolo 15.

Dell' aggravarsi et appellarsi delle sentenze.

Item hanno ordenato che le sentenze date per il Signor Commissario di detta Communità ò sia per se stesso overo per conseglio à lui dato ò sia ancho per | conseglio d'alcuno à chi la causa ò differenza sarà rimessa, qual causa ascendi de lire dieci terzole ò sia valore sopra scritto, |[1]) non puossi la parte contro la quale è stato data la sentenza overo suo procuratore se non una volta appellarsi et debbi domandar consulto d'un sapiente | il quale debbi darlo, et se colui dirà esser di niuno valore, che non si ascolti solo che una volta et debbi aggravarsi |[2]) frà dieci giorni doppo la sentenza data et doppo altri giorni quindieci utili di haver monstrato et provato la causa del gravamento avanti del Signor Commissario, et doppo si rimetti ad uno esperto nelli termini di raggione secondo la forma del sopra scritto capitolo ò statuto, et colui al quale sia stata remissa detta causa, sia tenuto frà dieci giorni doppo il termine statuito dar il suo conseglio ò sentenza, et se sarà affermata la prima sentenza, non sia | ascoltato più oltra, |[3]) mà si mandi in essecutione senza exceptione alcuna, non ostante il statuto posto In rubrica de quelli che hanno d'havere per instromento.

Capitolo 16.

Che colui che perde la causa sia condannato nelle spese.

Item hanno statuito et ordenato che quello che perde la causa tanto per sentenza definitiva quanto interlocutoria, sia condannato nelle spese legitime per quella causa fatte, salvo se parerà al Signor Commissario che la parte habbia havuto legitima causa di litigare, alhora puossi liberar le parti delle spese, et nella taxa delle spese fatte s'intende il salario del procuratore et advocato et si taxi per ogni procuratore per caduno termine et ogni volta sei imperiali oltre il salario | dell' advocatione, |[4]) et si facci la taxa secondo la qualità et quantità delle fattiche et del litigio.

---

[1]) L: | il consiglio à lui fatto d'alcun sapiente al quale fosse commessa la causa di ascoltare ascendente da lib. 10 in sù |

[2]) L: | similmente se dicesse nulla, che dell' appellazione sia ascoltato se non una volta et deve haver posto il grauamine | Uebrigens so auch in a.

[3]) L: | più vdita | [4]) L: | della procura |

Capitolo 17.

Delle sentenze interlocutorie.

Item hanno statuito che il Signor Commissario ò sia Rettore di detta Communità sia tenuto et debbi terminare et definire tutte le cause et litigii interlocutorii occurrenti avanti esso Signor Commissario quell' istesso giorno ò il seguente che sarà ricercato senza alcuno pagamento ancor che la parte à ciò consentisce, et che da dette sentenze non si possi appellare ne aggravare ne annullare, salvo se in detta sentenza interlocutoria fosse fatto contra raggione qualche pregiudicio alla causa principale, in tal caso detta sentenza interlocutoria non possi portar danno alla causa.

Capitolo 18.

In che modo si debba proceder contra menori et suoi beni.

Item hanno statuito che tutti li processi che si fanno et occorrono contra menori overo loro beni, si faccino et si debbano fare contra li tutori et curatori delli menori, et altrimente non vaglino, et se il menore non havrà tutore ò curatore generale, sia tenuto il Signor Commissario senza indugio ad instanza di qualsivoglia che dimanderà dare à detto menore un tutore ò curatore conforme sarà di bisogno, con il quale puossi proceder et formar il processo.

Capitolo 19.

Del giuramento di calomnia.

Item hanno statuito et ordenato che non si dia giuramento di calomnia in causa, mà per giuramento di verità et decisione della causa si puossi dare et eshibire.

Capitolo 20.

Che il notaro che scrive alla bancha non possi esser procuratore.

Item hanno ordenato che alcuno notaro che facci ò eserciti l'arte della notaria alla bancha di raggione non puossi ne debbi procurare in alcuna causa vertente avanti il Signor Commissario della Communità ne allegare avanti esso Signor Commissario nella detta causa | che |[1]) havrà scritto ò scrivi qualche atto ò processo, sotto pena de soldi cento terz. per caduno et per caduna volta, salvo se sarà securtà di quello per il quale procura et allega.

---

[1]) L: | nella quale |

Capitolo 21.

Che un figliuolo di famiglia dimandando alcuno in raggione sia tenuto dare securtà.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno figliuolo di fameglia dimanderà di raggione contra alcuna persona della Communità avanti del Signor Commissario, avanti che proceda in causa, sia tenuto dar sicurtà idonea in laude del Signor Commissario di pagar le spese se sottogiacerà nella causa, à quello il quale havrà dimandato, et se non haverà di dare sicurtà, non si ascolti in detta causa ne gli sia tenuto et fatto raggione dal detto Signor Commissario ò sia Rettore sin tanto havrà dato sicurtà.

Capitolo 22.[1])

Che niuno quale non mantenghi ò paghi taglia in detta Communità sia ascoltato senza sicurtà.

Item hanno statuito che nissuna persona | qual non paghi taglia ne aggravii nella |[2]) predetta Communità sia ascoltato in raggione et in far causa contra alcuno suddito di detta Communità, se prima non haverà dato idonea securtà in laude del Signor Commissario di detta Communità di pagar et restituire le spese alla parte contraria, nelle quali sarà condannato se sottogiacerà nella causa.

Capitolo 23.

Che nissuna persona di detta Communità pigli juriscessione da fuorastieri contro sudditi della detta Communità.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona della giurisdittione della Communità per l'avenire possi pigliar ne debba pigliar alcuna giuriscessione per titulo di donatione overo per alcuno altro titolo et modo d'alcuna persona fuorastiera contra alcuno della giurisdittione predetta per causa d'alcun | debito |[3]) ne altra raggione et occasione, salvo con volontà del debitore contro quale vien' esser fatta la cessione, et si altrimente sarà fatta, non vaglia in raggione, et il Signor Commissario ò sia Rettore della detta Communità non debba ascoltare tali persone, che pigliano la detta giuriscessione in modo alcuno per termine di raggione ne sopradette raggioni, salvo che detto statuto non porti pregiuditio alle securtà dalli quali puossino pigliare giuriscessione da fuorastieri contro li

---

[1]) L hat die Kapitel 22 und 23 umgestellt.
[2]) L: | quale non sostiene carichi ne fodre con la |
[3]) L: | delitto |

debitori et heredi per li quali saranno stati sicurtà, et questo sin' alla quantità per la quale sarà securtà, et il simile s'intende se alcuno havrà carta di rilevanza,[1]) in qual caso puossi similmente colui | il quale havrà carta di relevare |[2]) pigliar giuriscessione da caduno fuorastiere et quello pigliare et tenere senza alcuna exceptione et contradittione ostante sin' al pagamento del debito et spese, et | simile nel possesso de beni fuorastieri, per quale tali beni se dimandano, ne ancho puossino offerire à creditori fuorastieri et da quello pigliare juriscessione. |[3])

Capitolo 24.

Che non si facci raggione à banditi de maleficio ne debitori della Communità.

Item hanno statuito et ordenato che à nessuno bandito per causa di maleficio, per homicidio, furto, robbamento, falsario, incendio, strade rotte, stupro, incesto et adulterio gli debba esser fatto raggione, salvo se comparirà ad obedire alli commandamenti del Signor Commissario et pagare tutto quello che sarà condannato per dette occasioni, et à nissuno debitore di detta Communità da lire 25 terzoli in sù si rendi raggione in causa, salvo se pagarà detti dinari.

Capitolo 25.

| In che modo si deve pigliare pegni. |[4])

Item hanno statuito et ordenato che se il debitore qual sarà dimandato in raggione sarà in bando, sia tenuto il Signor Commissario ò Rettore di detta Communità passati trei giorni doppo il bando à richiesta del creditore conceder à detto creditore parola et licenza | di pigliare, robbare et prohibire |[5]) con il servitore della detta Communità delli beni, robba et facoltà del detto debitore per fin alla quantità del suo credito, et se il servitore porterà relatione di non haver trovato cosa alcuna de mobili di detto debitore, in tal caso sia tenuto il Signor Commissario à richiesta del detto creditore à darli possesso corporale sopra li beni del debitore per sino alla somma del suo havere contenuto nella detta parolla, et questo solamente contra del debitore sue cose et beni, et non puossi

---

[1]) Uebersetzung: schadlosbrief.

[2]) L: | che hà releuanza |

[3]) L: | similmente in vn processo forastiero del quale fosse addi mandati li beni, ne possa ancora offerire alli creditori forastieri e da loro torre (Mscr. a: procedere) iuriscessione. |

[4]) L: | di far essecutioni e robbarie. |

[5]) L: | di far robbare e contestare |

liberarsi del bando suddetto ne recuperar la robbaria overo possessione, se prima non restituisca tutte le spese al suo adversario et faccia avisare la parte, et questo statuto habbi anchora loco et detta parolla puossi esser concessa di robbare delli beni di detto debitore ad essequutione | della |[1]) sentenza overo in essequutione d'alcuno instromento overo commandamento spontaneamente accettato, et se il servitore darà relatione di non havere trovato cosa alcuna come di sopra, si procedi come di sopra. Et doppo fatto l'introito sopra li beni immobili ò sia fatta la robbaria et consegnata al creditore, sia tenuto il detto creditore farli denontiare per il servitore della Communità per uno denontiamento sottoscritto per un notaro della detta Communità, che riscodi et riscoder debbi detta possessione et beni derobati et appresi come di sopra in termine di giorni quindieci, et passati detti giorni quindieci | et non havendo riscosso detti beni, |[2]) puossa il creditore dimandar dal Signor Commissario di detta Communità che puossi far stimare et pigliare in pagamento da detti beni sin alla quantità del vero debito et spese, conforme il statuto posto in rubrica nel presente libro delle stime et dato in pagamento.

Capitolo 26.

Del modo di procedere in causa reale.

Item hanno statuito et ordenato che se occorrerà di proceder contro alcuno in qualche raggione reale et se colui contra del quale si procede, sarà citato che compari à far sue defese et l'attore non si metta al possesso della cosa dimandata, non compari al termine della citatione à lui statuito, acciò che la contumacia non gli nocea, sia tenuto il Signor Commissario ò sia Rettore della detta Communità dare all' attore il possesso | tediale |[3]) delli beni, qual possesso | tediale |[3]) il reo puossi | riscodere |[4]) fra quindieci giorni | doppo il possesso delli beni, se lo soprà, et se non lo soprà, doppo l'introito, |[5]) pagando prima le spese al detto dimandato et | dato in giudicio la sicurtà. |[6]) Et se non la puotrà dare, sia tenuto giurare che non la puossi dare et che starà in raggione. Qual possesso | tediale |[3]) se non la redimerà nel tempo come sopra,

[1]) L: | d'vna |

[2]) L: | et non fatta la detta recupera ione |

[3]) L: | reale | b übersetzt: tedialpossess, die Luzerner Uebersetzung: Interimalpossess.

[4]) L: | recuperare |

[5]) L: | computati dal dì del introito della possessione, se lo saperà, e s'el non saperà, del dì del introito |

[6]) L: | data la sicurtade di star in ragione. |

se dia il corporale possesso all' attore sopra la dimanda, facendo però citare il reo contro del quale havrà il possesso corporale, et fattogli il denontiamento puossi il reo redimer detta possessione frà un mese, pagando però prima le spese all' attore fatte in detta causa, et passato detto mese non sia più il reo oldito sopra della possessione, mà sopra la proprietà sia oldito per sin ad un anno, et passato detto anno l'attore sia vero patrone quanto sia in pregiuditio del reo.

Capitolo 27.

Del modo di proceder contra li heredi delli defonti.

Item hanno statuito et ordenato che se qualche persona vorrà proceder contra li heredi maggiori et beni d'alcuno defonto, sia tenuto far fare la crida con alta voce da parte del Signor Commissario nella contrada et alla casa dell' habitatione del detto defonto se havrà habitacolo proprio, et se non havrà, si facci alla casa della Communità ò sia nella piazza appresso la casa della Communità, che se vi è qualche persona qual voglia esser herede del detto defonto et defendere le sue cause et beni, compari il terzo giorno di raggione sequente all' hora delle cause avanti il Signor Commissario à responder di raggione all' attore sopra di quello che vorrà dimandare, dichiarando la cosa et il suo valore et la quantità di quello che dimanda, et la causa che si dimanda la copia della crida mandata in scritto [1]) alla casa di detto habitatore come di sopra. Et se non comparirà legitimamente à risponder di raggione come di sopra, se dia all' attore possesso tediale in prima [2]) sopra li beni del sudetto defonto come di sopra per sin alla quantità et valore in detta cosa. Qual possesso tediale possa detto reo recuperare frà quindieci giorni essendo citata la parte et restituite prima le spese fatte doppo la crida, et passati detti quindieci giorni et non recuperata detta possessione, se facci la crida nelli predetti lochi et modo sudetto, nella quale si contengha colui il quale vole esser herede del detto defonto et compari avanti del Signor Commissario à defendere sue cose et beni il terzo giorno seguente di raggione all' hora delle cause à contradir, che non si prendi corporale possesso ne si dia al detto attore sopra li beni del defonto, sopra quali detto attore sarà investito et havrà possesso tediale per sin' al valore et quantità della cosa come di sopra, notificando il giorno dell' introito fatto per vigore della possessione tediale. Et se iterando nissuno legi-

[1]) L: | qual copia della crida sia mandata in scritto |
[2]) L: | per il primo decreto |

timamente comparirà nel termine et non restituirà le spese come di sopra, si dia all' attore corporale possesso sopra predetti beni per sin' alla quantità predetta ò valore della cosa che dimanda. Qual possesso et introito il reo possi comparer et legitimamente redimere frà altri quindieci giorni, mà prima siano restituite le spese fatte per detta causa all' attore doppo la prima crida, et passati detti quindieci giorni et non riscossa detta possessione et introito come di sopra, aparendo di raggione prima che summariamente si possi far ancho in absenza dell' adversario non essendo citato il reo, sia tenuto il detto Signor Commissario far stimar per li stimatori della detta Communità et dar in pagamento detti beni sopra quali sono presi detti possessi et introito sin' alla quantità et valore del debito dichiarato et provato come sopra con le spese; et fatte dette cose sia concesso al reo ò sia suoi heredi frà un anno di riscoder et redimere tali beni pagando detto debito et spese, ò sia deponendolo alla presenza dell' attore et essendo à ciò legitimamente citato et avisato.

Capitolo 28.

Modo di far escussione[1]) sopra li beni delli debitori.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno vorrà conseguire uno suo debitore et vorrà far escussione delli beni d'alcuno suo debitore ò debitori, che il detto creditore sia tenuto et debba avanti dare ò far dare comandamento da parte del Signor Commissario ò Regente della detta Communità al Console et Conseglieri del commune, locho ò sia terra in qual habita ò sia solito habitare il debitore, se sarà vivo ò morto, che li debbi consegnar tutti li beni mobili et immobili liquidi del detto debitore frà quindieci giorni, et detti consoli, communi et huomini siano tenuti consegnare detti beni per il giuramento, | qual il notaro debba dare |[2]) à caduno vicino di detto commune et vicinanza et sufficiente et legitimo sindicato[3]) per uno ò duoi sindici à spese di quello che dimanderà ò sia creditore, se ritroveranno delli beni del debitore, et se li sindici giureranno che non trovino ne sappino dove siano beni liquidi di detto debitore, che in tal caso s'habbi per buona et legitima escussione et sufficiente et puossi il creditore doppo la relatione fatta per il sindico proceder contra le securtadi ò secondarii[4]) overo contra possessioni de aggravii ò cariche

[1]) Uebersetzung: auffahl.
[2]) L: | di esser dato per vn Notaro |
[3]) Uebersetzung: verwaltung.
[4]) Uebersetzung: bürgschaften old nachwöhrschaften.

del detto debitore, riservato in questo l'ordine di raggione. Et se detti consoli non faranno consegnare per li suoi sindici per detti giorni quindieci, che si condanni in lire dieci terzoli per ogni uno, se dalle parti sarà avisato, salvo se dette securtà ò secondarii ò possessori de beni s'offeriranno consegnare et con effetto consegneranno tanti delli beni liquidi del detto debitore frà giorni cinque prossimi avenire doppo fatto l'aviso de consegnare ò sia protesta del detto sindicato come di sopra, che in tal caso detto escussione non habbi locho sin' alla rata parte del valore de detti beni liquidi quali saranno consegnati per le sudette securtadi ò secondarii ò possessori di beni solamente, et nel resto proceda l'essecutione.

Capitolo 29.

In che modo si dia il giuramento et termine.

Item hanno statuito et ordenato che in ogni causa civile tanto avanti la | disputa [1]) quanto doppo et tanto avanti | sia dato sententia [2]) quanto doppo in qualonque parte della lite se alcuna parte ò sia suo procuratore, | quantonque non habbi [3]) special mandato di riferire il giuramento avanti il Signor Commissario della Communità, riferirà il giuramento all' altra parte, sia tenuta quella parte alla quale sarà riferto detto giuramento, giurare ò referire in termine à lui statuito et che si statuirà per il Signor Commissario, non ostante qualsivoglia prova fatta in detta causa ne in altri agitati in detta causa, et si dia il termine de giorni trei di deliberarsi di giurar ò di referire sopra del giuramento à lui dato et riferto, et quella parte che non havrà giurato ò riferto nel sudetto termine s'habbi per convinta et confessa per quella raggione, che non havrà giurato ò riferto come sopra, salvo se il detto giuramento dato ò riferto come sopra contengha il proprio fatto di quello al quale si riferisce il giuramento, sia tenuto giurare come sopra et non possi riferirlo, il che non facendo s'habbi per convinto come sopra. Et se occorrerà qualche dubio sopra qualche forma di giuramento, se debbi esser admesso ò non, che il Signore Commissario sia tenuto per il giuramento corregere, emendare, crescere et sminuire come à lui parerà et doppo che da lui sarà ricercato, ne possa alcuna parte contradire à tale correttione, emendatione, cresciute et sminuite, et

---

[1]) L: | lite contestata |

[2]) L: | si dia il libello | Die Handschr. a hat ebenfalls libello; auch in der hier zu Grunde gelegten Handschr. ist sentenza erst an den Rand geschrieben, aber dato passt dann nicht dazu. Die Uebersetzungen haben: urteil. [3]) L: | se bene non havesse |

sia tenuto detto Signore Commissario condannare ò liberare, conforme il giuramento che si havrà fatto, et che nissuno per detto giuramento fatto puossi esser querelato per giuramento falso ne in alcuno altro modo contra simili giuramenti si possi contrafare ne contradire.

Capitolo 30.

In che modo si debbino ricevere testimonii.

Item hanno ordenato che se alcuno in qualche causa vorrà provare per testimonii qualsia in parte overo in tutto causa civile, sia lecito haver un notaro qual vorrà che non si puossi haver in sospetto dalla parte adversa all' arbitrio del Signor Commissario di detta Communità, per scrivere detti testimonii et ricever di loro detti, et sia concesso alla parte adversa un altro notaro che vorrà che non sia sospettato come sopra, quali siano per ricevere detti testimonii et essaminarli, quali notari habbino per sua parte per la sua faticha imperiali duodeci per caduno folio di papiro sufficiente scritto, et essi notari giurino, se piacerà alle parti overo ad alcuna de loro, che riceveranno detti testimonii à bona fede, et ancho giurino di non publicare il detto delli testimonii avanti siano aperti, et doppo la publicatione de detti testimonii fedelmente et intieramente daranno et scriveranno la copia essendo dalla parte richiesta; et li notari siano tenuti, li quali ricevono li testimonii, nel principio del quinterno suo overo lite dove ricevono li testimonii scriver li capitoli ò sia articoli et l'anno, giorno et mese, et puoi si scrivino con ordine li detti delli testimonii chiaramente et distintamente conforme diranno li testimonii tanto sopra li capitoli quanto sopra le questioni, ne facci superflue questioni ne interroganze, mà solo alla sufficienza per ritrovare la verità del fatto et detto, et se sarà differenza frà l'interroganti sopra le interrogationi, sia tenuto il Signor Commissario definire et determinare se si debbino finire ò non, senza alcuno pagamento, et ancho sia tenuto detto Signor Commissario constringer detti notari eletti con il mezzo della raggione à ricever detti testimonii nelli termini statuiti di provare ò reprovare, et se detti notari saranno stati neglegenti nella receptione de detti testimonii nel termine statuito di provar ò reprovar, che siano condannati in lire dieci terzoli per uno et per ogni volta, quale pena sia applicata per il dannificato, et niente di meno siano tenuti come sopra. Et il notaro che forma li detti delli testimonii puossi pigliare per sua mercede un soldo et non più per qualonque folio sufficiente scritto.

Capitolo 31.

Del pagamento che si fà alli testimonii.

Item hanno statuito che qualsivoglia testimonio possi riscodere et havere per ogni giorno che anderà et starà per giurare ò dare qualche testimonianza in alcuna causa civile soldi | cinque |[1]) terzole in tutto overo in parte dalla parte che lo havrà richiesta, et imperiali quatro per miglio incominciando alla sua terra ò casa per fin' alla terra del loco di | Cevio, |[2]) et non puossa pigliare detto pagamento sin tanto havrà | disposto il suo detto |[3]) Mà se li testimonii saranno cercati da quello li produce, sia tenuto colui che li produce deponer il pagamento di detto testimonio, et che il Signor Commissario sia tenuto di raggione et sotto quella pena che li parerà artare qualonque testimonii, quali si produranno per qualsivoglia, à giurare et dir testimonianza della verità nel termine delle prove limitato in detta causa.

Capitolo 32.

Del produrre carta di procura.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno comparirà in giudicio come procuratore di qualche altra persona, dia copia della procura alla parte adversa, se la dimanderà, à sue spese, et se comparirà come sindico d'una università di commune, terra ò locho, overo tanto quanto tutore, curatore ò sia attore, dia et debba dar copia del sindicato, tutela et cura à spese di quelli che dimandino detti instromenti.

Capitolo 33.

Delle robbarie che si fanno per causa di giustitia.

Item hanno statuito che alcuno ò alcuni della Communità predetta ò sia habitante in detta Communità non puossi far pigliar ne robar pegni senza licenza del Signor Commissario overo Rettore di detta Communità scritta, et che non si possi dare tal parolla di robbare à qualche persona per debito privato, salvo | se sarà bandito et mandato in bando per trei giorni, |[4]) qual parolla si dia in scritto, et quelli che manderanno à robbare senza licenza in scritto (salvo se sarà in bando come sopra) siano condannati per caduna volta in lire trei terzoli et caduno si puossi defender da dette robbarie,

[1]) L: | 4 | [2]) L: | Sornico |
[3]) L: | deponuto la sua testimonianza |
[4]) L: | se sarà posto in contumacia |

quali si faranno contra la forma sudetta, et quelli che hanno parolla di robbare nel modo soprascritto, nissuno gli puossi prohibere ne vietare detta robbaria, et che le dette robbarie se mettino nelli mani del console ò consoli delli communi overo singolari persone à nome del commune, et che detti consoli overo singolari persone di detta Communità siano tenute andar se saranno richiesti à pigliar dette robbarie, et chi vietarà di non pigliare dette robbarie, fatta prima la relatione dal servitore, sia condannato la prima volta in soldi dieci terzoli et da li in sù ogni volta che vietarà gli sia sempre duplicata la pena de prima di volta in volta, della quale pena perviene la mettà (in mandar à robbare et ciò se sarà denontiato per il creditore) al Signor Commissario ò sia Rettore, et l'altra metà alla Communità; et se il servitore non trovasse il console della terra nella quale vorrà robbare, che sia concesso al detto servitore et puossi dimandar qualonque persona degna di fede di quello commune ò terra in loco del console et poner la robbaria che si farà nelli mani d'ogni singolare persona di detta terra à nome del commune, et vaglia detta robbaria come se fosse deposta nelle mani del console, salvo che detto Signor Commissario possi conceder parolla et licenza à qualonque caneparo et console di robbare | di qualonque beni qualsivoglia commune et singolari persone che siano debitori per causa de taglie, che siano condannati de fitti et d'ogni altra occasione gli sia imposto di fare, |[1]) et anchora possi dar licenza ad ogni persona che ha d'havere in essecutione | de sentenze, di commandamenti spontanei ricevuti, condannationi et fitti passati, non ostante che il debitore non sia bandito ne mandato in bando. |[2])

Capitolo 34.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito che li consoli, credenzieri et singolar persone di detta Communità, se il servitore ricercarà, siano tenuti dare agiuto, conseglio et favore à far dette robbarie, sotto pena de solidi dieci terzoli per caduno console et singolar persona di detta Communità, più et meno in arbitrio del Signor Commissario overo Rettore di detta Communità, non ostante alcuna inhibitione che gli puossi esser fatta.

---

[1]) L: | di qualunque commune ò singular persona per causa di fodre ò condannationi ò fitto per qualunque causa à lui imposta di rescodere |

[2]) L: | d'vna sentenza processo spontaneo breue condannatione et fitto passato, non ostante che il debitor sia posto in contumatia |

Capitolo 35.

Qual cosa non si puossi robbare ne pignorare per alcuno debito.

Item hanno statuito che nissuna persona habitante in detta Communità quale lavori ò coltivi terreni suoi ò d'altri puossi esser robato per alcuno debito ne con parolla ne senza parolla vacche overo bovi con li quali arano et lavorano detti beni overo fossero deputati à lavorare dette terre, ne carro ne aratro ne massa overo zocho ne cavallo et cavalla, muli ò mule con le some sopra andando et ritornando da Locarno ne altrove ne loro fornimento ne biada che si porti al molino ne nel molino, ne laveggi ne padelle ne alcun vaso di terra cotta ne di sassi, ne letti ne fornimento di letto, ne alcun drappo d'adosso, ne spade ne coregie ne tina da composta.[1] ne carne salata, nessune arme per alcun debito, et che nissuna arma puossi esser impegnata in alcun modo, salvo che questo statuto non sii in pregiuditio ad alcune persone, le quali gli havessero dato li bovi, vacche, cavalli, cavalle et altri utensilii overo bestie d'alcuna sorte, ne ancho alli patroni de detti massari per fitto de terre ne in sua raggione quando il lavorante interlascia la terra di massariccio, et il servitore che contra farà sia condannato in soldi dieci terzoli, et che non habbi alcun pagamento, et oltra di ciò non vaglia la robbaria, et non sia tenuto à quella raggione, et niente di meno colui che piglia dette arme in pegno sia tenuto alla restitutione delle dette arme senza alcun pretio, et che ogni uno puossi accusare et habbi la metà della condanna.

Capitolo 36.

Che li communi siano tenuti consegnare li pegni et robbarie.

Item hanno statuito che se alcuna robbaria ò sia contestamento sarà fatta à richiesta d'alcuno et messa in mano d'alcun caneparo ò console ò singolar persona, in mano de qual fossero deposte dette cose ò robbarie, siano tenuti consegnarle in quel loco nel quale gli sono state consegnate fuori della casa del debitore, salvo se saranno bestie, che siano tenuti consegnarle nel loco dove si tiene raggione et dove si dimora il Rettore, à spese del creditore, et delle predette cose robbate si creda al giuramento del podestà, console, caneparo ò singolare persona à chi dette cose saranno consegnate, et gli podestà, console, caneparo et singolar persona siano tenuti sotto pena di soldi cento terzoli per caduno et caduna volta dar agiuto, conseglio et favore à reportare dette robbe robbate al detto creditore dove lui vorrà à sue spese.

[1]) Uebersetzung; gumpiststanden.

Capitolo 37.

Di quelli che hanno instromenti passati anni 29.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno starà debitore ad alcuna persona per instromento d'obligho ò condannatione ò altro scritto di mano propria del debitore overo qualsivoglia altra scrittura, qual scritto ò carta sarà fatto passati anni vintinovi, che in quel caso detto instromento, carta ò scrittura sia di niuno valore et si habbi per cassa, salvo che se frà detti anni 29 sarà fatto processo contra di detto debitore per causa di detto debito in esso scritto contenuto, et che esso debitore sarà citato et mandato in bando [1]) per tal debito, et apparendo scrittura di notaro di detta Communità, che in tal caso essa scrittura ò sia carta sia valida et si habbi per buona dal giorno di detto bando dato per sino ad anni vintinovi compiti et non più.

Capitolo 38.

Di quelli che hanno raggioni ò beni non posseduti per anni 29.

Item hanno statuito et ordenato che se sarà alcuno qual havrà instromento d'aquisto cioè di compra, heredità, feudo, locatione ò sia confessione di alcuni beni immobili et che non havrà posseduti overo non haverà ricavato alcun fitto per anni vintinovi compiti, che aparà per instromento di compra, heredità, feudo, locatione overo confessione, sia di niuno valore et s'habbi per nullo, salvo però che questo non pregiudichi ad alcuno patrone, investitore overo locatore delli beni, se il massaro che possede detti beni gli havesse venduti ò in altro modo alienati ò stato negligente nel curarli et coltivarli, dalli quali fosse stato investito.

Capitolo 39.

De quelli che hanno charte di socido ò usufrutti passati anni 29.

Item hanno statuito che nissun instromento di socido ò usufrutti de bestie durì ne vaglia doppo anni vintinovi compiti dal giorno che detto instromento di socido ò usufrutti sarà rogato, riservato se frà detti anni vintinove sarà processato contro detto massaro de socido et usufrutti et esso massaro sarà citato et mandato in bando parendo per scrittura sottoscritta per mano di notaro di detta Communità, che in tal caso detto instromento di sochio et usufrutti sia valido per sin' anni 29 compiti doppo detto bando dato come sopra.

[1]) L: posto in contumacia

Capitolo 40.

Del far consegnar li pegni per li communi.

Item hanno statuito che qualonque servitore qual sarà mandato in qualche luocho per fare qualche robbarie, contestamento ò | essecutione |[1] overo altra simile cosa in mano de alcuni consoli ò altra singolar persona, sia tenuto et debbi separatamente consegnare dette cose che vorrà robbare et pigliare nelle mani delli detti consoli, commune overo singolar persona, et dichiararli dette cose et loro valuta et li lochi ove havrà trovato dette cose, et se altrimente sarà fatto, non vaglia per raggione.

Capitolo 41.

Che nissuno console ò singolar persona possi esser detenuto per pegno.

Item hanno statuito et ordenato che per causa d'alcuno contestamento, assegna overo robbaria fatta ad instanza d'alcuno singolar console del luocho overo d'alcuno vicino ò singolar persona à nome d'università non puossi esser preso ne detenuto detto console ne vicino ò singolar persona, nelle mani de quali sarà fatta detta robbaria ò consegna, ne alcuna altra persona del loco ò università per causa del detto sequestro et robbaria à loro fatta et non consegnata à richiesta di quella singolare persona che gia havrà fatto sequestrare ò robbare appresso esso commune ò singolare persona et universitade. Mà che siino tenuti per altri remedii di raggione et possino esser constretti et debbino consegnar detta robbaria et sequestro.

Capitolo 42.

Che non si piglii pegno ò robbaria per debito privato.

Item hanno statuito et ordenato che il Signor Commissario di detta Communità non possi ne debba ad instanza d'alcuna persona far sequestrare alcuni beni d'alcuno suddito di detta Communità che siano apresso ad alcuna persona per alcuno debito privato ò sia illiquido, salvo che se sarà mandato in bando colui del quale sono tali beni, in tal caso detto sequestro possi esser fatto à richiesta di qualsivoglia che dimanderà, riservato per fitti di beni et usufrutti de bestie, salvo anchora per causa d'essecutione di sentenze, d'instromenti ò condannationi spontaneamente scritte ò sia commandamenti volontariamente accettati.

[1] L: | sassimento |

Capitolo 43.

De non sequestrare usufrutti.

Item hanno statuito che per avenire non si possi ne si debbi fare sequestro ne robbaria de frutti ne | godive |[1]) de beni apresso d'alcuno commune di detta Communità ò sia altra singolar persona se non per fitti delli beni di colui il quale fà sequestrare ò sopra quali havrà detto fitto, et li sequestri altrimente fatti non vaglino.

Capitolo 44. [2])

Del far sequestri ò robbarie.

Item hanno statuito che qualonque persona di detta Communità di Valmaggia qual di raggione habbi d'havere d'alcuna persona tanto fuorastiera quanto vicina di detta Communità, possi far sequestrare et intertenire apresso qualsivoglia persona di detta Communità qualonque beni mobili et immobili ò crediti, mentre che essi beni si ritrovino esser appresso di colui il quale è stato fatto il sequestro, mentre che detto sequestro si dia in scritto per il servitore à colui al quale si fà il sequestro, et salvo che in alpe nissuno puossi far sequestrare per alcun debito, et facendosi non vaglia.

Capitolo 45. [3])

De non sequestrare sopra le alpi.

Item hanno statuito che per avvenire non si puossi robbar, sequestrare ne far altra essecutione de beni alcuni di qualche suddito di detta Communità stando sopra alpe per alcun debito di qualonque maniera, et se per avenire sarà fatto sequestro ò robbaria, non vaglia per raggione.

Capitolo 46.

Che li beni di fuorastieri si puossino sequestrare.

Item hanno ordenato che li beni delli fuorastieri et sue robbe non sudditi di detta Communità puossino esser sequestrati à richiesta di qualonque persona di detta Communità allegando esser creditore di detto fuorastiero et non suddito di detta Communità di qualche cosa, overo dicendo la cosa qual ha fatto sequestrare esser sua, qual sequestro debbi esser restituito ad esso fuorastiere non suddito, dando securtà idonea d'obedire et star in raggione et di pagar ò restituire quello che di raggione è debitore, et questo salvando se quello quale

[1]) L: | godimenti | [2]) Dieses Kapitel fehlt in L.
[3]) L: Capo XLIV et XLV.

havrà fatto sequestrare sarà preparato in arbitrio del Signor Commissario di detta Communità dir et mostrare la sua raggione, et havendo cioè mostrato, il sequestro sia fermo et valido, riservato ancho che li fuorastieri et suoi beni andando et ritornando d'alpe non puossino in alcuno modo esser sequestrati ne impediti per alcun debito di singolar persona, se non per fitto d'alpe et per danno fatto.

Capitolo 47.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto à richiesta di caduna persona dicente et giurante qualche cosa esser sua et pertinerli, et che sia appresso di qualche persona, far sequestrar detta cosa ne interlasciar detto sequestro, salvo se quello il quale contradirà al sequestro darà securtà.

Capitolo 48.

Del medemo ò quasi.

Item hanno ordenato che nissuno habitante in detta Communità à richiesta di qualche persona habitante in detta Communità possi in giorno di mercordi, giobbia [1]) et venerdi del mercato di Locarno esser sequestrato ne detenuto ò robbato per alcun debito privato.

Capitolo 49.

In qual causa ogni uno puossi esser spignolato senza pena.

Item hanno statuito che se alcun caneparo di qualche università overo qualche commune ò console saranno mandato in bando per causa di qualche pegni ò sequestri apresso di loro messi delli beni di qualche suo vicino, che se non havesse consegnato detto pegno ò sequestro nel termine à loro statuito, puossino detti canepari, consoli di detto commune senza pena spegnolare et personalmente detenire esso suo vicino per sino al compito pagamento et soddisfattione delli predetti pegni ò sequestri, danni et spese, et detto sequestro puossi esser fatto senza licenza del Signor Commissario.

Capitolo 50.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che la securtà ò altri siano constretti pagare le condanne alla detta Communità ò altro debito per altri, possino con licenza et autorità del Signor Commissario

[1]) L: cioè giouedì

ò Rettore far sequestrar et personalmente detenir colui per il quale havrà pagato et pigliare delli beni di quello ove sono et robbar et sequestrar qualonque giorno feriato et non feriato per sin' al compito pagamento del detto debito con le spese et danni. Qual parolla sia tenuto il Signor Commissario ò sia Rettore à conceder non ostante li statuti della Communità parlando et disponendo che nissuna persona possi esser presa per alcun debito, et che nissuno puossi esser robbato se non sarà mandato in bando.

Capitolo 51.

Delle stime che si danno in pagamento.

Item hanno statuito et ordenato che occorrendo di far stimare et dare in pagamento delli beni d'alcuno debitore secondo la forma delli statuti di detta Communità, puossi il creditore domandar del Signore Commissario della Communità che gli sia estimato et dato in pagamento delli beni et robba del detto debitore, facendo prima fede detto creditore del suo credito presente il debitore ò almeno citato et essendo absente non facendo legitima difesa, sia contumacia, et detta stima puossi esser fatta tanto nelli beni non consegnati quanto consegnati et tanto per il capitale quanto per le spese, et frà tanto non puossi detto debitore alienare ne dispensare alcuni di detti beni, et se havrà alienato et dispensato di beni, tal raggione et contratto sia invalido, et di tutte queste cose giurando il creditore | sopra detta stima |[1]) secondo che è et come si contiene nel primo libro del presente statuto messo in rubrica dà eleggere li stimatori, salvo la raggione del debitore et suoi heredi di riscodere li beni immobili dati in pagamento nel modo sudetto in termine d'un anno et li mobili in termine d'un mese doppo la stima fatta, pagando effettualmente overo deponendo appresso qualche persona idonea eletta per il Signor Commissario il prezzo et le spese di detta stima et dato in pagamento come di sopra, et passato detto anno overo mese tali beni come di sopra estimati et dati in pagamento non puossino ne vagliano più esser riscossi per detto debitore et suoi heredi, et che prima si facci la stima sopra li beni mobili et puoi sopra l'immobili.

Capitolo 52.

Del simile ò quasi.

Item hanno ordenato che se alcuno creditore farà stimare et darsi in pagamento delli beni d'alcuno suo debitore, possi

[1]) L: | d'esser vero creditore in detta stima |

retenire l'instromento del credito per il quale ha fatto stimare et pigliato in pagamento per defensione delli beni estimati et pigliati in pagamento, et che il notaro quale havrà rogato l'instromento di stima et dato in pagamento, sia tenuto far un taglio in detto instromento et sotto scriversi et metter l'anno, | giorno et mese del detto instromento et dato in pagamento [1]) et la causa perchè s'è fatta tal stima, et se il notaro si dismenticarà far questo, sia condannato in soldi quaranta terz. Et il simile s'intende | se alcuno pigliarà la raggione [2]) d'alcuno in defensione d'alcune cose comprate overo aquistate, che il notaro sia tenuto far simile incisione et sottoscrittione sotto la predetta pena, qual raggione, incisione et sottoscrittione non porti pregiuditio al creditore di conseguire il resto del debito | in caso che li beni estimati fossero in tutto ò in parte evinti. [3])

Capitolo 53.

Del termine che si da consegnare robbarie et pegni.

Item hanno ordenato che se qualche pegno ò robbaria sarà messa in mano d'alcun caneparo, console | ò sia à suoi in mano del caneparo, console [4]) ò singolar persona, quantonque detta robbaria fosse fatta dalli ponti in dentro habbi termine trei giorni di consegnare detta robbaria. [5])Et se frà detto termine non havrà consegnato detta robbaria, habbi il secondo termine se lo dimanderà altri trei giorni doppo il comandamento fatto à detti caneparo, console ò sindico ò singolare persona, quali debbano consegnare detta robbaria al detto creditore appresso di loro reposta dalli ponti in dentro, et dalli monti in quà in termine de giorni sei se lo dimanderà per il primo termine, et altre tanti per il secondo termine, se lo dimanderà, et ciò oltra del precetto che li sia concesso, et passati detti termini overo essi non l'habbino richiesto come di sopra, si debbi dar il bando, se sarà richiesto, alli caneparo, console overo singolar persona ò commune ò università, qual bando dato se dia licenza di robbare et sequestrare delli beni et robbe delli detti caneparo, console, commune ò università et singolar persona, nelle mani de quali erano state messe dette robbarie ò sequestri. Mà prima se robbi delli beni del console, caneparo et singolar persona se con effetto non saranno preparati di

[1]) L: | e giorno di detta stima |
[2]) L: | se vno pigliasse vna possessione ò iuriscessione |
[3]) L: | se non si pagasse del tutto |
[4]) L: | | fehlt. Uebersetzung: oder zu handen der seinigen des seckelmeisters. [5]) In L fehlt das Folgende.

consegnar al servitore la prima robbaria ò sequestro ò valore una con le spese, et se il servitore non ritroverà tanto de suoi beni che vagliano la prima robbaria, che si puossino levar, menare ò portar via commodamente in laude del servitore, che allhora sia concesso al servitore et alla famiglia del Signore Commissario robbare delli beni di qualsivoglia altro vicino et di qualonque università, villa ò loco nel quale la prima robbaria ò sequestro sarà stato fatto. Qual robbaria non si rilasci, se prima non sarà soddisfatto il creditore della prima robbaria overo il valore di quella et delle spese legitimamente fatte.

Capitolo 54.

In che modo si debbano estimare le bestie spegnolate ò sia robbate.

Item hanno statuito che se alcuno farà robbare ad alcuna persona qualche mobili cioè cavalli, bovi, vacche et qualsivoglia altre bestie, sia tenuto et debba doppo che saranno robbate, poste et racommandate appresso qualche persona albergatore, far stimare dette bestie per li stimatori della detta Communità et esse pigliare in pagamento per quel debito che saranno robbate frà quindieci giorni prossimi doppo la stima, et se frà detti 15 giorni non havrà fatto estimar et pigliar in pagamento dette bestie come di sopra, in tal caso dette bestie oltra predetti 15 giorni stiano à spese proprie del creditore, qual li ha fatto robbare, et per le spese non puossi dimandare al suo debitore, et se havrà fatto stimare dette bestie di darsi in pagamento frà sudetti quindieci giorni, in tal caso detti debitori siano tenuti per le spese fatte per dette bestie nel tempo di detti giorni quindieci. Et ciò salvo se nascesse litigio frà qualche persona per causa de dette bestie, che allhora non partirisca il tempo sin' tanto sarà finito il litigio, et se detti debitori vorranno riscodere dette bestie stimate, puossino riscoderle frà un mese doppo fatta la sopra scritta stima, pagando il debito et le spese.

Capitolo 55.

Del pigliare pagamento per le bestie robbate.

Item hanno ordenato che li albergatori et altre persone appresso le quali saranno poste et raccommandate ò date in pagamento alcune bestie, non puossino ne debbino pigliare per la loro pastura se non per qualonque cavallo ò cavalla, mulo et mula et asino et asina otto imperiali et per qualonque bove ò vaccha denari dieci et per caduno porcho ò porcha dinari sei et per caduna capra overo pecora denari duoi et questo frà giorno et notte.

Capitolo 56.

Che prima si convengha il principale debitore che la securtà.

Item hanno ordenato che se alcuno sarà securtà ò secondario[1]) ò sarà obligato in nome d'altri, prima si convenghi il principale per il quale è obligato, et proseguire li suoi beni et pigliare sodisfattione à pagamento sin' alla quantità del suo debito nelli beni del predetto debitore, avanti che proseguisca li beni della securtà overo secondario, non obstante che habbi renontiato tal beneficio nell' instromento d'obligho overo de condannatione, et le predette cose non habbino loco in quelli che fossino obligati alla Communità, et s'intendi la securtà overo secondario, se parerà per instromento di protesta del debitore scritto nel detto instromento protestando il debitore il suo debito fatto quell giorno che sarà rogato l'instromento del debito. Et questo quanto à far escussione et esecutione se ben che nell' instromento si contengha che tutti ò più siano obligati in solidum in quell instromento.[2]) Et s'osservino le predette cose et habbino locho et se mandi in essecutione, non ostante patto, conventione, renontia et giuramento fatto, et le predette cose habbino locho et siano osservate tanto per il passato quanto per l'avenire.

Capitolo 57.

Che il notaro non dia il giuramento.

Item hanno statuito che nissuno notaro che esercisca l'arte della notaria nella predetta Communità, puossi ne debba deferire ne scrivere giuramento in alcuno contratto overo instromento d'obligho ò condannatione di quello che si obliga ò sia obligato di non contradire al detto instromento, et se sarà dato il giuramento, sia invalido, ne per raggione puossi dar il giuramento ne scrivere nell' instromento alcuno giuramento di renontia d'alcuni statuti di detta Communità specialmente al statuto che parla del dare il giuramento et riferirlo. Qual statuto non habbi locho nelli oblighi de menori et nelle renontie delle donne che fanno senza consenso delli parenti, ne il giuramento qual si deferisce alli tutori, curatori et agenti delli menori, et questo statuto non si puossi renontiare in generale ne in particolare, et se sarà renontiato, tal renontia non vaglia. Et se il notaro darà il giuramento overo scriverà contra la forma del detto statuto, si condanni in lire dieci terz. per caduno et caduna volta, quale se non le pagarà frà

[1]) Uebersetzung: bürg oder nachwähr.
[2]) L: in quel instromento l'vno per l'altro e caduno per il tutto

un mese doppo la condanna, sia privato dell' officio della notaria per fine ad un anno et niente di meno paghi la detta pena.

Capitolo 58.

Quando in solo instromento sono obligate più persone.

Item hanno statuito che se più persone saranno obligate in un istesso instromento in solidum et che il creditore volesse proseguire il suo credito contenuto in detto instromento, non puossa conseguire detto suo credito contra un solo in solido, mà proseguisca et riscodi dà caduno qual sarà obligato per la rata parte à loro contingente, et se non trova ne puossi riscodere da uno, riscodi dalli altri che sono obligati in detto instromento, da caduno di loro per la rata parte del debito sudetto, salvo se appari per protesta d'un solo ò più contenuti in detto instromento fatto quel giorno nel qual sarà rogato detto instromento d'obligho overo condanna da chi sia il debito, che prima si facci escussione delli beni di detto debitore ò debitori de quali è il debito, et poi si facci escussione delli beni delli altri debitori obligati nell' instromento. Et questo statuto non puossi esser remosto tanto in generale quanto in particolare anchora con il giuramento.

Capitolo 59.

Che li sacerdoti non puossino rogare instromenti.

Item hanno statuito che nissuno sacerdote puossi ne debba rogare ne scrivere alcun instromento, mà solo testamento, codicilli et ultime volontà, et se ne farà ò scriverà, siano di raggione invalidi et di niuno valore et momento.

Capitolo 60.

In che modo la securtà si puossi riscodere dell' obligho fatto.

Item hanno statuito che se alcuno sarà securtà d'un altro overo si sarà obligato per alcuno per principale ò secondario, et che la detta securtà ò secondario starà obligato per un anno et se volesse uscire fuori dell' obligho, che all' hora puossi denontiare al creditore, che si facci sodisfare per il suo debitore principale, et fatta la denontia per publico instromento overo per commandamento del Signor Commissario di detta Communità sottoscritto, se il creditore sarà negligente à farsi pagare di detto debito per il debitore per trei mesi doppo detta denontia à lui fatta, in tal caso sia libero di tal securtà overo obligho, salvo se il creditore frà detto tempo farà processo contra li beni del detto debitore et non haverà trovato di pagarsi delli beni del detto debitore.

Et ancho s'intende securtà ò secondario colui il quale ha la protesta del debitore obligato nell' instromento, che il debito sia suo, et questo habbi vigore tanto per il passato quanto per l'avenire.

Capitolo 61.

Delle scritture fatte per mano del debitore.

Item hanno statuito che se alcuno havrà scritto di sua propria mano d'esser debitore ad alcuno di qualche cosa per qualche occasione, et si sarà sottoscritto di sua mano propria, che tal scrittura si mandi in essecutione come se si fosse obligato per solenne instromento.

Capitolo 62.

De quelli che sono creditori per instromento.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuno della detta Communità overo suoi heredi haveranno d'havere qualche cosa per instromento publico overo da raggione provato et mostrerà ò produrrà detto instromento al Signor Commissario di detta Communità, mà prima citata la parte ò sia presente, sia tenuto detto Signor Commissario dar à detto debitore ò à suoi heredi il termine d'un giorno utile d'haver copia del detto instromento, qual termine passato detto Signore Commissario sia tenuto di subito far commandare al detto debitore overo suoi heredi de quello che si contiene in detto instromento overo haver mostrato perchè non sia obligato, et passato detto termine esso Signore Commissario sia tenuto mandar in essecutione detto instromento non ostante alcuna contradittione di detto debitore ò suoi heredi, se il detto debitore ò suoi heredi non faranno la giusta diffesa, salvo se detto debitore ò suoi heredi vorranno deferire il giuramento al detto creditore ò à suoi heredi, se haveranno havuto il pagamento, ò se detto instromento sia vero et giusto, in tal caso detto creditore sia tenuto | avanti il pagamento |[1]) giurare ò referire et similmente li suoi heredi conforme gli è possibile, avanti che si mandi in essecutione, non ostante che il detto termine sia passato, non ostante anchora che habbi giurato nell' instromento di non contravenire, et questo senza libello et non ostante alcuno statuto.

Capitolo 63.

Del dar in bando doppo la condanna.

Item hanno statuito che se alcuna persona sarà condannata per confessione ò dar ò fare qualche cosa frà alcun termine,

[1]) L: | auanti pigli pagamento |.

se gli dia il bando se non havrà pagato passato il termine frà un anno doppo la condanna senza requisitione.

Capitolo 64.

In qual caso uno puossi esser detenuto.

Item hanno statuito che nissuna persona del distretto di detta Communità puossi esser presa et detenuta per alcun debito | ne per debito della Communità se non per beni comprati ò venduti |[1]) fatti nel distretto di detta Communità, de quali non vi è fatta vendita ò charta ne alcun instromento overo precetto spontaneo, anchora per mercede, cibo cioè per mangiare et bere, tanto nell' hostaria quanto nella taverna, anchora se uno fosse securtà per un altro ò sia si obligasse per un altro et havesse pagato per lui overo fosse stato spegnolato per sua causa et debito per esso commesso, anchora per le spese fatte in giuditio per sentenza, in quali casi overo alcuni delli sudetti puossi qualsivoglia et debba esser preso et detenuto et non si debba rilasciare delle prigioni, se non haverà adempito il mercato et pagato il debito con le spese.

Capitolo 65.

Che li hosti non diano à credenza per più di soldi quaranta.

Item hanno statuito che nissuno hoste debba credere ad alcuna persona all' hostaria più che soldi quaranta terz. et se contra farà, non se gli tenghi raggione per il Signore Commissario della detta Communità contro detto debitore.

Capitolo 66.

Frà quanto tempo uno incorri in bando.

Item hanno statuito che caduno messo in bando per debito semplice ò sia per condannatione ò pegno ò sequestro non consegnato, si hà et s'intende passato in bando doppo trei giorni che è dato il bando.

Capitolo 67.

Quanto tempo durino le licenzie di spegnolare.

Item hanno statuito che le scritture delle licenze di robbar et sequestrare non vagliano passato un anno se di nuovo non si tornino recuperare et reaffermare, et che nissuno in vigore di quella puossi far robbare ò sequestrare; mà le robbarie et sequestri de frutti, fitti et godive overo altre cose che non sono ricolte dentro[2]) fatti appresso ad alcuno commune ò altra

---

[1]) L: | saluo per debito di detta Communità, saluo per compre e vendite |
[2]) Uebersetzung: so nit eingezogen.

persona per quella raggione siano casse et cassate et de niuno valore et momento, se in termine di sei mesi prossimi non saranno dimandate per quelli li quali hanno fatto fare detto sequestro, che gli siano consegnati overo debba consegnarsi li sequestrati overo robbarie de frutti ò de godive ò de altre cose separate della terra, con quella raggione siano casse et di niuno valore, se frà trei mesi non saranno dimandati per quelli che haveranno fatto fare; et se bene havrà fatto fare le predette cose frà li termini, et che doppo il creditore sarà stato negligente per duoi mesi prossimi nel dimandare et proseguire le dette consegne d'esserli fatte contro l'università, Communità ò singolar persone, appresso de quali sono reposti detti sequestri ò robbarie, et di procedere con effetto per havere le predette cose oltra li predetti termini, che passati detti duoi mesi doppo li predetti termini non siano ascoltati contra li detti communi ò università ò singolar persona, appresso de quali sono state fatte dette robbarie, et avanti siano passati li termini, niuno qual habbi appresso di se dette robbarie, | puossi recusar di non consegnar |[1]) le dette robbarie et sequestri ogni volta che gli sia commandato da parte del Signor Commissario di detta Communità.

Capitolo 68.

Del produrre l'instromenti per il creditore ad instanza del debitore.

Item hanno statuito che qualonque creditore nel termine à lui statuito da parte del Signor Commissario à richiesta del suo debitore ò de suoi heredi protestando di voler pagare overo altra legitima scusa sia tenuto haver, produrre et mostrare tutte quelle carte overo instromenti del suo credito et altre raggioni avanti del Signore Commissario di detta Communità, acciò si vedi et essaminarsi puossino detti instromenti d'obligho ò condannatione, et debba il Signor Commissario dar termine al detto creditore, per il quale si devono consegnare detti instromenti et raggioni, nel qual termine debba detto debitore haver fatto il pagamento et dato bona sodisfattione al sudetto creditore dà detti instromenti prodotti et consegnati overo far buona prova perchè non sia tenuto à farli ò darli tal pagamento, qual prova vaglia se bene la lite non sia | finita; |[2]) et se il debitore cioè non farà, sia condannato verso il creditore nelle spese fatte per detta causa et oltra di ciò detti instromenti siano mandati in essecutione à richiesta del creditore,

[1]) L: | possa rimetter la questione che consegna |
[2]) L: | contestata |

et per le scritture non consegnate nel termine statuito non porti danno ne pregiudicio al debitore per le spese | et fitto |[1]) per causa che li detti instromenti non sono stati consegnati come di sopra et il creditore non havrà presentato le sue raggioni nel termine à lui statuito per il Signor Commissario di detta Communità, in tal caso puossi detto Signore Commissario condannare detto creditore sino alla somma de lire dieci terz.

Capitolo 69.

Del far il deposito quando il creditore non vole pigliare il pagamento.

Item hanno statuito che se alcuno creditore overo suoi heredi sarà richiesto avanti del Signor Commissario di detta Communità à richiesta d'alcuno debitore suo ò sia di suoi heredi che vadino à pigliare pagamento del suo credito, et nel termine non venirà overo venendo non vorrà pigliare pagamento, et detto debitore ò sia suoi heredi produrrà avanti il Signor Commissario tutto il suo debito con le spese et per commandamento del Signore Commissario li deponerà appresso ad una idonea persona eletta per esso Signore Commissario, che allhora non porti ne vengha al detto debitore ò suoi heredi alcune spese, danni ne fitti, ne pericolo del detto debito, et debba detto Signore Commissario constringer lo creditore overo suoi heredi nel termine che ad esso piacerà di portare et produrre tutti li instromenti del detto debito et restituirli al detto debitore ò suoi heredi tagliati et farli fine et confessione à richiesta del debitore havendo ricevuto il pagamento.

Capitolo 70.

Della privatione delli beni.

Item hanno statuito che se alcuno vorrà vender li suoi beni ò in altro modo ò titolo | strametterli, |[2]) debba prima farlo notificare nel Conseglio generale della detta Communità, et doppo fatto questo sia tenuto far fare la crida avanti la casa della Communità ò nella piazza di | Cevio, |[3]) et che ambi duoi li contrahenti siano tenuti giurare nel tempo del detto contratto che detto contratto non sia simolato ne per inganno del creditore ne d'altra persona, et facendosi sia invalido, essendo in pregiudicio di qualche persona; essendo però in pregiudicio delli contrahenti sia valido.

[1]) L: | ò interesse |
[2]) L: | trasferire in vn altro |
[3]) L: | Sornico |

Capitolo 71.

Dell' emancipatione et separatione.

Item hanno statuito che nissuna emancipatione vaglia, se non è fatta in presenza del Signore Commissario di detta Communità, et che gli sia interposta la sua authorità nella carta dell' emancipatione. Mà prima si facci fare la crida per il servitore della detta Communità alla casa della Communità overo nella piazza di | Cevio, [1]) et nissuno menore d'anno quatordici puossi esser emancipato ò separato, salvo se l'emancipator sia prodigho, et così il Signor Commissario può separare li giovini secondo il suo volere, et contrafacendosi detta emancipatione ò separatione non vaglia, et che il Signor Commissario non admetti avanti sua signoria alcuna emancipatione, | se non gli sia assegnata la sua portione (di) qualche cosa per esso emancipatore. [2])

Capitolo 72.

Qual sia l'età legitima.

Item hanno statuito et ordenato che ogni persona che sii nell' età de venti anni compiti sii giudicata et admessa nella legitima età.

Capitolo 73.

In qual causa non si puossino produr ò sia provar per testimonii.

Item hanno statuito et ordenato che l'emancipatione, introdutione di beni ò privatione ò sia cessione de beni non puossi esser provate per testimonii ne in altro modo riservato che instromento ò scrittura.

Capitolo 74.

Delli oblighi de menori.

Item hanno statuito et ordenato che se alcuna persona crederà ad un minore d'età ò che sia figliuolo di famiglia, overo per se stesso over in qualche altro modo con tali si conviene contratto overo se il figliuolo di sua volontà si fosse obligato per qualche debito, senza consenso delli parenti overo del tutore ò curatore à lui dato overo delli suoi parenti più prossimi, che detta conventione ò obligatione di raggione sia invalida, ne anco il contratto, obligo ò sia condannatione non tengha | se vorrà ad essi menori [3]) ò loro securtà, | anchora che havessero giurato di non contravenire, overo d'esser stati

[1]) L: | Sornico |

[2]) L: | se non vi è assignato nella carta per tale emancipatione vna parte de suoi beni |

[3]) L: | circa à quelli minori |

di maggior età, |[1]) mentre legitimamente | provino |[2]) che sia menore d'età quando che faceva tali contratti ò oblighi overo condannationi ò in altra maniera. Salvo che detto menore si fosse obligato verso la detta Communità, che detto statuto non habbia luocho. Et che nissuno contratto ò obligo ne condannatione contra li menori d'anni vinti, che siano figliuoli di famiglia ò non, sia valido ne tengha in pregiudicio di tali menori ne de loro securtà, | salvo la presentia |[3]) del Signor Commissario. Reservato le fini che si fanno per le donne maritandosi al padre overo madre, fratelli, sorelle ò altro suo parente, vagliano et siano ferme, anchorche fossino menori d'età et fossero in podestà overo havessero giurato sopra detto contratto.

Capitolo 75.

Della donatione.

Item hanno statuito che nissuna donatione frà li vivi et morti, eccetto donationi per le nozze, fatta nella detta Communità per alcuna persona per sua sanità, qual ascenda alla somma de più de lire vinticinque terz., d'alcuna cosa mobile overo immobile de qual sia fatto instromento, vaglia per raggione, salvo se sarà fatta in presenza del Signor Commissario della Communità quale interpongha gli la sua authorità.

Capitolo 76.

Della dote delle donne.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna donna overo chi haverà causa ò authorità da donne, sia anteposta alli creditori overo primiori della dote overo nell' antifatto ò donatione per le nozze, et puossino dette donne pigliare le securtà et creditori di restituirli la dote et donatione per le nozze et antifatto, non ostante lege in contrario disponente.

Capitolo 77.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito che nissuno doppo un mese che havrà menata la moglie ò nora à casa, puossi farli carta di dote ò consulto et | antifatto, |[4]) salvo se sarà fatta in presenza del Signor Commissario di detta Communità, qual carta anchora non porti pregiudicio ad alcuno creditore | nel tempo precedente. |[5])

[1]) L: | se bene hauesse giurato di non contrauenire, ò che fosse maggior d'età | [2]) L: | si possa prouare |
[3]) L: | se non è fatta in presenza |
[4]) L: | antifatto del terzo ò del quarto |
[5]) L: | precedente ò prior di tempo |

Capitolo 78.

Dell' istesso ò quasi.

Item hanno statuito che se il padre ò avo consentirà al figliuolo ò abiatico che s'oblighi à sua moglie overo sposa per la dotte ò antifatto[1]) overo donatione per le nozze et che faccia instromento à detta sua moglie ò sposa della predetta dote ò antifatto, | quantonque loro cioè padre ò avo non si fossero obligati ne loro beni, in tal caso detto padre ò avo et loro beni siano et s'intendono |[2]) obligati con ogni privilegio della dote della detta moglie ò sia sposa del sudetto suo abiatico per la dote ò antifatto overo donatione per le nozze et loro alimenti, danni et interesse, et se alcuno figliuolo ò abiatico farà à sua moglie ò sposa la terza ò quarta parte overo qualsivoglia altra parte ò donatione delli beni con consenso del padre ò sia avo, | essa sigurezza fatta |[3]) s'intendi solamente | sopra la sua parte delli beni et sopra la sua contingente parte, che li puotesse pervenire in sua parte, se occorrerà haver di partir come di sopra, |[4]) et questo habbi loco salvo se altrimente se sarà convenuto frà li contrahenti.

Capitolo 79.

Utrum che la donna puossi dimandar et essigere la terza ò quarta parte.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna donna puossi tirar la terza ò quarta parte nelli beni del marito ò socero, se essa donna havrà figliuoli da suo marito in quel tempo che vorrà tirar la sua dote, et che detta donna puossi | exiger |[5]) l'antifatto ò sia terza parte et non | li |[6]) heredi, et non havendo figliuoli puossi haver il terzo ò terza parte secondo l'uso di detta Communità ò forma della sua carta, et nissuna donna qual per due volte se sarà maritata ò più | puossi dimandar ne haver antifatto nelli beni del secondo marito ne più oltra, salvo quella parte che essa gli havrà dato, |[7]) non ostante alcuna promissione fatta nel medemo contratto.

---

[1]) Uebersetzung: heimbstühr und morgengab.

[2]) L: | se bene detto padre ò auo non s'obligassero nè loro nè suoi beni, nondimeno s'intendono detti padri ò aui |

[3]) L: | quella constitutione |

[4]) L: | sopra la parte de beni venendo tempo di riscoder ò caso di riscoder come sopra |

[5]) L: | riscoder |

[6]) L: | li suoi |

[7]) L: | non possa dimandar ne riscoder più oltre se non quella parte quali gli haverà dato |

Capitolo 80.

Utrum che il marito puossi dar ò lasciar qualche cosa alla moglie.

Item hanno statuito et ordenato che il marito vivendo over nella ultima volontà in modo alcuno non puossi lasciar cosa alcuna de suoi beni à sua moglie se non in pagamento della dote secondo la stima della dote et antifatto conforme il solito, et | non havendo dote [1]) gli puossi lasciare sino alla somma di lire 25 terz. et non più, et se gli darà ò lasciarà di più oltre non vaglia di raggione, salvo che ogni uno puossi lasciare sua moglie patrona, usufruttuaria et massara de suoi beni stando lei in habito veduale et casta in casa del marito et non altrimente.

Capitolo 81.

Della robba data in pagamento alla moglie.

Item hanno statuito et ordenato che occorrendo dover dare ò far stimar per la dote di qualche donna li beni ò robba del suo marito ò socero overo in qualche altro modo pigli pagamento per detta causa, sia concesso alli creditori del marito ò socero offerir ò dar à detta donna overo à quelli che havranno dà lei giusta causa della sua dote et antifatto in termine d'un anno, | altrimente sia [2]) constretta overo suoi heredi che hanno da lei giusta causa sommariamente | pigliare detta dote et antifatto et restituire detti beni alli creditori et offerirli detta sua dote, |[3]) et anchora dargli le sue raggioni et darli idonea cautione conforme l'arbitrio del Signor Commissario della Communità | dell' aquisto per suo dato et fatto tanto, |[4]) et questo habbi anchora loco | nelli mariti |[5]) et suoi heredi, salvo la raggione à detta donna et suoi agenti, se altrimente li perviene qualch' altra cosa.

Capitolo 82.

In che modo la madre succeda à suoi figliuoli.

Item hanno statuito che la madre non succeder puossa li suoi figliuoli morti nelli beni loro maschi ò femine se non nelli usufrutti necessarii per il lei vivere et vestire d'essergli taxato per il Signor Commissario della Communità per conseglio di trei huomini da bene eletti per il Signor Commissario;

---

[1]) L: | se non haverà data |

[2]) L: | e non altrimente, e sia |

[3]) L: | lasciar e ceder dette robbe e sue ragioni alli creditori offerenti paganti come sopra |

[4]) L: | se fosse conuinta per suoi fatti e debiti solo |

[5]) L: | verso il marito |

et ancho s'intende se detti beni fossino per feudo.[1]) Qual usufrutto habbia essa madre tutto il tempo della sua vita stando però in habito vidovale casta et honesta, mà nella proprietà succeda il prossimiore parente del detto figliuolo morto et non essa madre.

Capitolo 83.

Che li parenti et congionti da parte di donne non succedino in heredità.

Item hanno statuito che nissuno parente da parte di donna puossi succedere in heredità senza testamento essendo di linea feminina, et essendovi parenti da parte del padre cioè di sanguinità.

Capitolo 84.

Che la donna dotata non succedi in heredità.

Item hanno statuito che nissuna donna doppo che sarà dotata overo gli sarà data in testamento overo gli sarà destinata ò limitata la dote, puossa senza testamento succedere al padre ò alla madre ne ad alcuno suo descendente, essendovi descendenti maschi legitimi da linea masculina | di colui che lascia l'heredità, ne cognato ne cognata ritrovandosi sin' al terzo grado iuclusivamente d'esser computato secondo la raggione canonica, |[2]) salvo che la donna puossi succeder al fratello senza testamento, non essendovi altri fratelli ne figliuoli di fratelli maschi, nella metà della heredità, et se non sarà dotata, che anchora non succeda come sopra, mà che à tale donna gli sia constituita et taxata la dote per duoi di prossimi parenti quali debbano esser eletti per la parte se gli saranno, | et non essendone, |[3]) che il Signor Commissario sia tenuto à richiesta di qualsivoglia che richiede constringer dette parti ad elegere duoi communali amici per la taxa della dote, et se detti eletti nominati come di sopra non saranno d'accordo per la detta taxa, in tal caso il Signor Commissario sia tenuto constringere le parti ad elegere il terzo, quale con detti duoi eletti debba taxare detta dote, et stiano alla taxa de duoi de quelli eletti come sopra, et se tutti trei non saranno d'accordo, dette cose puossino et debbino senza strepito di raggione et

[1]) Uebersetzung: und verstehet man auch, wan schon bemelte güeter lehenschaft wären.

[2]) L: | e non essendovi parenti di linea paterna à quella persona della quale si age la successione, agnati ò agnate sin' in terzo grado inclusiuamente secondo conosca la ragione d'esser computato |

[3]) Handschr. a: | non essendone parenti. L: in mancanza della parte |

senza comandamento ogni giorno tanto di festa ò feriato quanto non feriato esser essaminate, esseguite et sommariamente conosciute.

Capitolo 85.

Che il marito succeda alla moglie.

Item hanno statuito che se il marito viverà doppo la morte della moglie, in tal caso il marito succeda alla moglie tanto nelli beni dotati quanto in altri beni fuori della dote di detta moglie, se detta sua moglie | camparà |[1]) un giorno doppo che il marito l'haverà menata à casa, et non altrimente, salvo la raggione alli figliuoli maschi nella proprietà, mà nelli usufrutti succeda il marito.

Capitolo 86.

Che la moglie non venda senza licenza del marito.

Item hanno statuito che nissuna donna maritata puossi vendere, donare, giudicare ne in alcun altro modo alienare alcuni suoi beni senza parolla del detto suo marito, et se contrafarà non vaglia per raggione, salvo se detta donna havesse qualchi beni ò cosa fuori delli beni dotali, puossi di quelli giudicare et far via per fine alla decima parte che hà fuori della dote et non più oltra senza licenza del marito, anchorche detta donna habbi figliuoli.

Capitolo 87.

Che li descendenti siano heredi eccetto se repudiaranno.

Item hanno statuito che se alcuna persona morirà lasciando figliuolo ò figliuoli maggiori d'anni vinti, che detto figliuolo ò figliuoli debbino hereditare et esser giudicati heredi, se non sarà manifesto che detto figliuolo ò figliuoli frà un mese habbino repudiato l'heredità paterna ò materna.

Capitolo 88.

Che à menori non passa alcuna prescriptione.

Item hanno statuito che alli menori d'anni vinti non corri ne passi alcuna prescrittione di tempo, mà per raggione siano conservati illesi da quella prescrittione.

Capitolo 89.

Del menore qual risponde voler esser herede.

Item hanno statuito che doppo che | uno menore d'anni vinti et maggiore d'anni quatordeci |[2]) con authorità del suo

[1]) L: | viuerà | [2]) L: | vno qualche minore d'anni 14 |

curatore risponderà in giuditio voler esser herede d'alcuno, non puossi dimandar intiera restitutione mà solum sia tenuto risponder come herede.

Capitolo 90.

Che la donna menore d'anni vinti non si puossi maritare senza licenza delli parenti.

Item hanno statuito che nissuna | donna |[1]) abandonata dal padre ò dalla madre puossi pigliare marito senza volontà de duoi suoi prossimi idonei parenti del padre, se ne haverà, mà se non haverà s'intende ancho da linea materna, et maritandosi senza consenso come sopra, non succeda nelli | beni paterni ne materni, [2]) mà gli sia taxata la dote secondo la forma delli statuti della detta Communità.

Capitolo 91.

Della donna che pecca di fornicatione | con la sua vita. |[3])

Item hanno statuito che la donna non maritata qual peccarà con il suo corpo di fornicatione, non puossa succedere ne havere successione | senza per testamento, |[4]) mà essendo maritata peccante per fornicatione come di sopra perda la dote et più oltra non succeda come di sopra, qual dote s'applichi alli figliuoli legitimi soprastanti se ne haverà, se non haverà figliuoli, al marito.

Capitolo 92.

Delli beni venduti per il massaro.

Item hanno statuito che se alcuno comprerà ò aquisterà qualche terreno d'alcuno villano ò altro massaro, sia tenuto interlasciare detto terreno al patrono del terreno, se detto compratore ò aquisitore non mostrerà per instromento vecchio de dieci anni ò più overo per testimonii idonei che detta terra fosse d'altri quali non fossero massari del detto patrone. Qual prova fatta come di sopra se gli tengha raggione, come se questo statuto non fosse.

Capitolo 93.

Della renontia delli feudi.

Item hanno statuito che non si debbi ne puossi refutar alcun feudo in pregiuditio ne danno d'alcun creditore, et se si farà, non porti pregiuditio ne danno ad alcuno creditore, et questo habbi loco nelli feudi conditionali.

---

[1]) L: donna minor d'anni 20 |
[2]) L: | beni hereditarii [3]) L: fehlt. [4]) L: || fehlt.

Capitolo 94.

Che il fitteuolo doppo che sarà investito dà uno non si puossa investire d'altri.

Item hanno statuito che nissuno fittavoro [1]) overo massaro possa ne debba pigliare alcuna investitura d'un altro patrone da quella cosa della quale sarà investito dal primo patrone, et se contrafarà, non vaglia la seconda investitura, salvo s'ultimo investitore havrà vendita delli beni de quali è investito, overo altrimente sarà conosciuto in possesso per il Signor Commissario contro del primo investitore overo per esso giudice sarà constretto à pigliare detta seconda investitura del secondo locatore, fatto prima aviso et intimatione in scritto delli predetti casi per il servitore della Communità al primo locatore overo suoi heredi, et chi contrafarà sia condannato tanto l'investitore quanto l'investito in lire dieci terz., et colui che farà la seconda investitura, sia astretto à restituire li beni al primo investitore senza strepito et figura di giudicio, et ogni altre et singole cose habbino loco, se il massaro lavorerà altri beni delli quali in prima sarà stato investito d'un altro.

Capitolo 95.

Del mostrare li beni.

Item hanno statuito che li consoli, communi et huomini delli luochi della Communità siano tenuti mostrare consegnare in scritto per carta di sindicato et per il loro giuramento ogni et singole terre et beni di qualsivoglia persona et à richiesta di qualsivoglia che dimanderà, che gli siano consegnati detti beni ò cose come sopra, delli quali si è dato possesso ò si darà, et generalmente ogni terra che alcuno della sua terra tengha d'un qualche altro à richiesta del locatore et de suoi heredi, et anchora qualonque massaro ò fittavoro sia tenuto per il suo giuramento à richiesta del patrone consegnarli li terreni delli quali et per li quali paghi il fitto, quantonque non fosse tradotto instromento d'investitura, et sia tenuto per il patrone [2]) qual proverà il pagamento fatto per trei anni passati, quali consegne siano fatte à spese del richiedente, et questo sotto pena de lire dieci terz. per qualonque commune, luocho et terra et soldi cento per caduna persona.

Capitolo 96.

Delle citationi che si fanno à fuorastieri.

Item hanno statuito che se qualche persona della giurisdittione di detta Communità qual tiene beni et possessioni

[1]) L: | colono | [2]) L: | e che si presuma detto patrone |

d'alcuno fuorastiere non suddito di detta Communità et vorrà renontiar ò refutar detto | massaro [1]) et beni, basti se lo denontierà ò farà denontiare per un servitore di detta Communità alla casa della detta Communità come se personalmente fosse fatto al patrone del | massaro | [1]) detto denonciamento, et il medemo s'intende in ogni denonciamento che si habbino di fare alli fuorastieri.

Capitolo 97.

Di non dimandare fitti passati anni trei.

Item hanno statuito che nissuno patrone puossi dimandare ne riscodere da contadino ò massaro alcuno fitto ne rendita di qualche beni se non di trei anni passati avanti del giorno della dimanda ò relatione, salvo se il petente havrà raggione di condannatione ò instromento d'obligho ò precetto spontaneo oltra l'investitura, salvo che delli fitti passati li trei anni puossi il patrone starne al giuramento del massaro, et il simile puossi fare il massaro ò fittavoro starne al giuramento del patrone oltre li anni trei predetti, et il medemo s'intende che non puossi esser domandato ne haver fitto se non delli trei anni ultimi della detta locatione finita, salvo la raggione al patrone et massari di dare il giuramento come di sopra.

Capitolo 98.

Che non passi il tempo al patrone di riscodere li beni venduti per il massaro.

Item hanno statuito che se il fittavoro, contadino overo massaro havrà venduto ò alienato qualchi terreni d'heredità di massareccio overo contenuti nell' instromento d'investitura, non passi prescrittione di tempo al patrone contra del compratore overo aquisitore, qual patrone puossi convenire il compratore overo aquisitore della detta terra per la rata parte delli fitti passati della detta heredità overo massarecchio, se il massaro havrà cessato il pagamento delli fitti, et non di meno il patrone puossi vendere detta terra non ostante alcuna prescrittione.

Capitolo 99.

De non alienare le communità et beni communi.

Item hanno statuito che li communi et luochi di detta Communità non puossino in alcuno modo vendere, alienare,

[1]) L: | massaritio |

spartire, obligare, locare ne chiodere ne tenere chiosse [1]) alcune communità, et ogni commune sia tenuto aprire et | dischiodere [2]) frà duoi mesi doppo la publicatione overo confirmatione di questi statuti ogni | chiosse | [3]) delle dette communanze fatte d'anni vinti in quà sotto pena de lire vinticinque terz., qual pena pagata ò non, siano tenuti all' osservatione del presente statuto, ne ancho d'esse communanze si puossi dar possesso ad alcuna persona ne esser fatta stima, et se per debito d'alcuna università ò singolar persona contrafarà, non vaglia per raggione, et oltra il contrafaciente sia condannato in lire vinticinque terz. caduno commune, terra ò luochi. Et niente di meno si restituisca il prezzo al compratore delle predette cose et il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto conoscere et definire dette cose senza | libello | [4]) ogni volta che sarà richiesto da caduno al chi si pertiene il fatto.

Capitolo 100.

Che li barcharuoli et hosti restituiscano la robba à loro consegnata.

Item hanno statuito che tutti li hosti, stabularii et naviroli siano tenuti restituire alli suoi albergati et à tutti da quali haveranno ricevuto qualche cosa in governo all' hostaria, tutte le some et ogni altra cosa à loro overo à suoi fameglii ò messi consegnate nella detta hostaria overo nelle sue mani ò fuori, sia dicano che saranno salve ò non [5]) se li riceveranno, tanto sapendolo come non, se tali cose saranno consegnate nella loro hostaria overo nelle mani, et siano obligati detti albergatori, hosti, stallieri et naviroli haver et tener ogni custodia et diligenza de dette robbe menate et à loro consegnate et conservarle fedelmente et restituirle come di sopra.

Capitolo 101. [6])

Che caduno puossi stipolare in nome d'altri.

Item hanno statuito che caduna persona puossi stipolare et ricevere ad utilità et à richiesta d'un altro qualonque contratto ò instromento, qual contratto ò instromento vaglia come se il contrahente ivi fosse stato personalmente, et questo habbia luocho tanto per il passato quanto per l'avenire.

---

[1]) L: | ne rechiedere ne ancora tener la chiosa | Uebersetzung: einschlagen, einschläg old einfäng. [2]) L: | deserare |

[3]) L: | chiodende | [4]) L: | il pagamento del fitto |

[5]) Uebersetzung: es seye dass sie sagen, dass die sachen verwahrt oder nit verwahrt seyn werden.

[6]) In L als cap. 103 eingereiht.

Capitolo 102.

Che le condanne fatte in absenza del Signor Commissario vagliano.

Item hanno statuito che qualonque notaro di buona fama, quale non sia privo dell' officio della notaria, puossi tradere et scrivere condanne et commandamenti spontanei ricevuti in concordia delle parti in ogni luocho nel distretto della detta Communità tanto in presenza del Signor Commissario quanto in absenza et mettere in esse condanne ò precetti che detto Signor Commissario gli condanna overo li commanda, tanto se detto Signor Commissario sia presente come absente, et tanto in presenza quanto in sua absenza, et che quella condanna et detti commandamenti che si fanno in absenza del Signore Commissario vagliano come fossero fatte in sua presenza, et questo statuto habbi luocho tanto per il passato quanto per l'avenire.

Capitolo 103.

Che la copia della carta di procura sia valida.

Item hanno statuito che la copia di procura et sindicato vaglia et tengha et gli sia data fede come l'originale authentico et basti dar alla parte contraria detta copia sottoscritta di mano propria, et se alcuno dimandi che sia dato il bando à qualch' uno et compari alcuno dicendo essere suo procuratore, al quale si deve dar il bando, et non puossi mostrare l'instromento di procura et dica che qualche notaro della detta Communità l'habbi tradotto et rogato confessando ciò il notaro, allhora non gli sia dato il bando, se però non si produrra detto instromento di procura frà trei giorni avanti del Signor Commissario, in tal caso di raggione s'habbi per bando dato et sopra di ciò si proceda.

Capitolo 104.

Che niuna persona in una causa puossi havere duoi procuratori.

Item hanno statuito che nissuna persona di detta Communità puossi ne debbi havere in una medema causa se non uno procuratore sufficiente overo advocato, et se ne havrà di più, non sia taxato al detto procuratore ò advocato alcuno salario et oltra sia condannato in soldi cento terz. per caduna volta, salvo che detti procuratori puossino constituire un altro in suo loco et che di questo non incorsi alcuno in pena.

Capitolo 105.

Del dare licenza di robbare et spingnolare per fitti.

Item hanno statuito che il Signor Commissario della Communità sia tenuto dare et concedere à qualonque persona pe-

tente parolla et licenza di spingnolare, robbar et sequestrare dove si voglia con il servitore di detta Communità delli beni et cose mobili di caduna persona per causa de fitti per sin' alla somma che deve havere colui che dimanda tal licenza per causa come di sopra, et se alcuno se sentirà aggravato, compari nel limitato giorno del giuramento à far sua difesa, et il console, commune, campar et singolar persona della detta Communità siano tenuti dar agiuto et socorso al detto servitore per fare detta robbaria et pigliarla appresso di se, et basti caduno vicino à loco del console overo qualonque nobile in loco del Signor Commissario ò caneparo non essendo loro presenti, et ciò sotto la pena arbitraria del Signor Commissario. Et che se alcuno servitore menerà seco alcuno fameglio à robbare per fitto, sia condannato per la prima volta in soldi vinti terzoli et oltra di questo paghi la spesa al fameglio.

Capitolo 106.

Della opera nuova fatta per li clerici.

Item hanno statuito che se sarà qualche opera nuova ò edificio fatto sopra del territorio d'altri, et colui che havesse fatto fare volesse procedere di raggione et stare in giuditio avanti del Signor Commissario della Communità overo che sommariamente gli fosse conosciuto per communali amici et sia fatto l'accordo frà esse parti, sia tenuto il Signor Commissario con l'agiuto della Communità far levare et spiantar detto edificio ò sia opera nuova à richiesta del patrone del detto terreno.[1])

Capitolo 107.

Delle differenze et litigii che vertiscano frà parenti.

Item hanno statuito che occorrendo qualche questione, litè ò differenze frà padre et figliuolo ò figliuoli, fratelli, cugini overo altri parenti per fin al | quarto |[2]) grado inclusivamente et anchora frà persone parenti da parte paterna ò materna per sin' al terzo grado secondo la raggione civile computando, che il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto et obligato con ogni rimedio di raggione sforzare dette parti di compromettere in duoi communali amici sopra tutte le liti et differenze frà dette parti vertenti et constringer detti arbitri et arbitratori ad arbitrare se saranno d'accordo, et non essendo d'accordo siano tenuti ad elegere un terzo, et ove non fossero

[1]) L hat statt dieses Kapitels nur: Item hanno statuito et ordinato che s'alcuna opera noua sopra alieno solo sarà fatta per alcun chierico.

[2]) L: | terzo |

d'accordo del detto terzo, che gli Consiglieri della detta Communità siano tenuti darli un terzo, et tutti trei siano tenuti far il suo arbitramento, et il Signor Commissario li debba constringere à fare detto arbitramento et precetti, et nelle predette cose puossi et debba il Signor Commissario procedere et assignarli termine à suo piacere sommariamente de piano et senza strepito di raggione et figura di giuditio ò dimande overo alcun ordine di raggione non servato, et nel medemo modo sia tenuto detto Signor Commissario constringere qualonque altri arbitri ò arbitratori frà qualonque persone ò parti non contenute doppo che si saranno intromessi d'amicabile compositione overo altri negotii in quello ad arbitrare et farli suoi commandamenti frà essi parti ad elegere un terzo come di sopra. Et questo statuto habbi loco qualonque volta saranno citati senza dimanda alcuna d'esserli data in scritto.

Capitolo 108.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che ogni tempo ò giorno tanto festa ò feriato quanto non feriato puossa qualsivoglia aggravarsi delli arbitramenti et dire esser nulli, et ogni giorno tanto festa come di lavoro si conoscha, et occorrendo di venire il termine delle prove nelle feste introdotte in honor di Dio, che il termine delle prove non passi.

Capitolo 109.

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito che se saranno fatti alcuni precetti et arbitramenti et amicabili compositioni frà alcune persone ò parti, et volendosi alcuna parte aggravare de detti precetti ò commandamenti come fossero arbitramenti cattivi et ingiusti, che ciò debba dirlo in termine de giorni dieci prossimi et haver provato l'iniquità et gravamento frà un mese prossimo doppo detto arbitramento, altrimente passato detto mese et non fatta la prova ne difesa detto Signor Commissario di detta Communità sia tenuto et debba ad instanza di qualonque d'esse parti ò sia à chi s'aspetterà detti arbitramenti tanto in pena quanto in sorte mandare in essecutione del suo officio et senza strepito et figura di giuditio con ogni solennità di raggione et statuti di detta Communità.

Capitolo 110.

Della donna abandonata del suo marito.

Item hanno statuito che se alcuna donna sarà abandonata da suo marito et se compiacerà con alcun altro huomo ò vero

altrimente peccarà con la sua persona per fornicatione, non puossi far più tutoria ne administratione de suoi figliuoli, et se sarà constituita administratrice de suoi figliuoli ò figliuole, che sia remota et expulsa della detta administratione et sia tenuta render conto della tutoria et di quello havrà administrato.

Capitolo 111.

Del mutare ò espulsare li massari.

Item hanno statuito che se qualche persona havrà comprato ò aquistato per altro modo alcuni beni d'alcuna persona nella detta Communità, che per quell' anno qual comprerà ò aquisterà detti beni, non puossi il massaro esser remosto il quale lavora detti beni à fitto, | investendosi però detto massaro dal compratore |[1]) di detti beni per quell fitto che dava al venditore, et se recuserà di pigliare detta investitura dal sudetto compratore ò aquisitore frà otto giorni doppo gli sarà denontiato, che sia tenuto senza eccettione alcuna rilasciare detti beni vacui et liberi al detto compratore, sotto pena di lire dieci terz. per ogni uno et caduna volta, qual investitura debba esser fatta secondo la forma dell' investiture ò sia patti del detto venditore ò vero massaro se le havrà à fitto.

Capitolo 112.

De quelli che hanno oblighi tagliati.

Item hanno statuito che se alcuno sarà stato debitore d'alcuna persona per instromento et havrà detti instromenti d'oblighi tagliati con trei taglii, basti per prova del pagamento di tal debito come se fosse fatto instromento di fine, et questo habbi essecutione et loco tanto per il passato quanto per l'avenire, salvo che se detto creditore proverà per buoni testimonii haver perduto l'obligho ò instromento, allhora et in tal caso gli sia fatta raggione.

Capitolo 113.

In qual tempo il Signor Commissario non puossi proferire sentenze.

Item hanno statuito che nissuno Commissario della detta Communità | appresso il fine del suo regimine avanti quindieci giorni |[2]) puossi dare et proferire sentenze definitive | in civile |[3]) ne ancho lasciare dietro alcun conseglio scritto à lui presen-

---

[1]) L: | hauendo esso massaro l'inuestitura dal compratore |
[2]) L: | infrà quindeci giorni appresso al fine del suo Commissariato |
[3]) L: | nelle cause civili |

tato doppo detto termine, se non sarà letto avanti li sudetti giorni quindieci, et se farà altrimente, non vaglia ne tengha per raggione et sia di niuno valore et momento.

Capitolo 114.

Che il procuratore non procuri per la parte contraria.

Item hanno statuito che se alcuno sarà procuratore d'alcuna persona di detta Communità in una causa, che nella medema causa non puossi ne debba esser procuratore della parte contraria ne per lui allegare in detta causa ne darli conseglio in quella causa, et chi contrafarà, si condanni in lire cinquanta terz. et oltra non puossi più procurare per alcuna persona in detta Communità dà li ad anni trei; salvo che se detto Signor Commissario commanderà al detto procuratore che non ostante li predetti statuti debba esser procuratore et procurare per la parte adversa in detta causa, in tal caso puossi esser procuratore et procurare per la parte adversa senza pena.

Capitolo 115.

Della successione et heredità de fratelli.

Item hanno statuito che se alcun huomo morirà lasciando figliuoli nati de due donne ò più et esse figliuoli overo alcuno de loro mora senza far testamento, che detti figliuoli succedino l'uno à l'altro in uguale portione nelli beni paterni come se fossero nati d'un padre et d'una madre, non ostante statuti in contrario parlando et non ostante alcuna lege fatta in contrario.

Capitolo 116.

Che nissuna persona puossi dar iuriscessione à fuorastieri.

Item hanno statuito che nissuna persona di detta Communità habitando nella detta iurisdittione puossi | dar iuriscessione |[1]) sotto titolo di donatione ne sotto alcun altro titolo ad alcuna persona fuorastiera quale non paghi taglia ne | aggravii |[2]) in detta iurisdittione contra alcuna persona di detta Communità per causa d'alcun debito, se non sarà di volontà et consenso del detto debitore, contra del quale sarà fatta la cessione; et se farà altrimente, non vaglia per raggione et il giudice di detta Communità non debba ascoltarli ne risponderli per detta causa, salvo che detto statuto non pregiudici alle securtà fuorastieri quali possino | pigliare iuriscessione ò

---

[1]) L: | dare ò cedere ogni sue ragioni |
[2]) L: | carichi |

raggione contra persone |[1]) di detta Communità contra li debitori ò suoi heredi per li quali sono stati securtà, et questo per sino alla quantità per la quale è stato securtà. Et il simile s'intende, se alcuno havrà | instromenti di rilevanza. |[2])

Il fine del terzo libro de Civili.

Il libro quarto.

Delli straordinarii.[3])

Capitolo 1.

Della pena de quelli che orinono apresso la casa di raggione.

In prima hanno statuito et ordenato che nissuna persona debbi orinare ne far altro beneficio di corpo appresso la casa di raggione di detta Communità in alcuna parte di detta casa ne in casa ne fuori di casa appresso la casa del Regente di detta Communità se non al luogo deputato.

Capitolo 2.

Che nissuno butti aqua ne altre immonditie nelle strade publiche.

Anchora hanno statuito che nissuno debba orinare, gittare aqua ne altra sporcitia delle case dove habita nelle strade publiche ne d'una casa in un altra, ne ancho della sua corte, sotto pena de soldi vinti terz. per caduno et caduna volta.

Capitolo 3.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che nissuno debba fare ne gittare alcun stercho ne altra immonditia nella strada publica ne privata, per la quale si va publicamente, sotto pena di soldi dieci terz. per caduno et caduna volta, alla qual pena sia tenuto | il patrone per la famiglia. |[4])

Capitolo 4.

Delli danni et guasti con bestie.

Item hanno statuito che nissuna persona con bestie ne senza bestie faccia danno, guasto ne traso nelli beni ò vigne d'alcun suddito del distretto di detta Communità, et se contrafarà con bestie overo senza bestie, overo se altre bestie sa-

---

[1]) L: | torre le ragioni cedute da persone |
[2]) L: | carta di conseruare |
[3]) L: Delle cose straordinarie. [4]) L: | il padre per il figlio |

ranno ritrovate in qualche danno ò traso, sia condannato per caduna volta in soldi quatro terz. per caduna bestia grossa et in soldo uno per caduna bestia minuta per ogni volta, et restituisca il danno d'esser taxato per li stimatori della Communità, et qualonque commune et caduna persona di detta Communità ancho sopra del suo possi metter campari | palesi et publici, |[1]) quali campari giurino avanti del Signore Commissario di detta Communità overo avanti li consoli d'essi communi, à quali si debba havere piena fede, et habbino la metà della condanna meno duoi imperiali de dar al notaro che scrive dette condanne. Quali campari non puossino accusare fuori del territorio del suo commune del quale sono campari, et siano tenuti essi campari di manifestarlo al Cancelliere della Communità overo alli officiali sopra di ciò deputati frà un mese doppo il danno fatto, nelli quali si mettono li nomi delli accusatori, l'anno, giorno et mese, altrimente siano di niuno valore; et nissuno sia tenuto accusare ne far accusare sopra del suo se non vole, et qualonque puossi detenir dette bestie senza pena per sino alla restitutione di tutt' il danno per esser trovate in campagna ò vigna da Calende del mese di Marzo per sino à Calende Novembre, et per li danni et guasti fatti da persone non suddite di detta Communità non puossi esser alcuno condannato se non all' emendatione del danno, se lo dimanderà. Salvo se dette persone vorranno stare et con effetto staranno alla compostura con li suoi communi.[2]) Anchora il predetto Signor Commissario puossa et sia tenuto metter et constituire un camparo et più à richiesta di qualonque che habbi beni in alcuno territorio, se se lamenteranno che detti beni siano mal governati per li campari d'essi communi, dimandando che siano constituiti detti campari sopra li prati tanto chiosi quanto non chiosi, sopra quelli che fanno danno tagliando boscho et legna et portando via foglie et altre strame. Salvo che nelle selve tanto chiose quant non chiose puossino le bestie esser condannate dà mezzo il mese di Settembre per sin' à mezzo d'Ottobre, et che le condanne fatte per li campari si debbano manifestare nel sudetto termine et nel modo sudetto et siano valide, come se fossero fatte per li campari delli communi. Puossi anchora il Signor Commissario metter campari à richiesta di qualsivoglia singolar persona che dimanda che siano constituiti cam-

[1]) L: | segreti e palesi. |

[2]) Uebersetzung: vorbehalten wan die gesagte persohnen bei den uflagen mit ihren gemeinden werden verbleiben wollen oder würcklichen verbleiben werden.

pari sopra le alpi, quali campari giurino et faccino il suo officio lealmente come di sopra, salvo che qualonque persona puossi per l'avenire pascolare senza pena andando et ritornando per il distretto della Communità con cavalli, muli, asini et con altra sorte di bestie sopra qualonque territorio di detta Communità con dette bestie, cioè | sopra le gerre et saleggii |[1]) di giorno et di notte per tanto tempo quanto sarà necessità. Il medemo si osserva in tutte le altre bestie che si menano per il camino,[2]) et che ogni danno fatto debba esser pagato per quelli che lo haveranno fatto, et che il Signor Commissario della Communità sia tenuto senza pagamento alcuno artare et constringere detti à pagare et restituire il danno fatto à quelli che l'haveranno patito.

Capitolo 5.

Delle bestie ritrovate in danno.

Item hanno statuito che se qualche commune ò singolare persona ò camparo troverà de giorno ò di notte alcune bestie qualsivoglia sorte in danno ò alcun guasto overo traso, et le metterà nella stalla, sia tenuto sapendo di chi siano, notificarlo[3]) per quel giorno overo per il sequente che l'havrà trovato, et non sapendolo sia tenuto far fare la crida per il servitore della detta Communità | alla casa della Communità di Cevio |[4]) per trei giorni una volta il giorno, et passati trei giorni puossi far stimare dette bestie overo incantarle per fin' alla quantità della condannatione et del danno dato per esse bestie et delle spese, restituendo il remanente del pretio overo incanto de dette bestie à colui che li perviene, et chi si voglia puossi accusare li contrafacienti et habbi la metà delle condanne, et questo sotto pena de soldi vinti terz. per caduno contrafaciente et per caduna volta.

Capitolo 6.

Del pascolo[5]) delle alpi.

Item hanno statuito che nissuna persona puossi andare ò pasculare con bestie in alcun' alpe del distretto di detta Communità dal mezzo mese di Maggio per fin à mezzo Settembre, salvo se tutti le personeri del alpe[6]) saranno d'accordi

---

[1]) L: | sopra gerbis, saluette | Uebersetzung: uf dem grienen boden und grienen weydt. [2]) Uebersetzung: durch den weg.

[3]) L fügt bei: al padrone.

[4]) L: | sopra la piazza di Sornico alla casa della Communità |

[5]) Uebersetzung: weydtgang.

[6]) Uebersetzung: alle persohnen der alp.

overo che detta alpe sia tutta sua, sotto pena de denari duodeci terz. per caduna bestia et caduna volta, et questo statuto non habbia luocho da mezzo Settembre per sino | à Calende |[1] Maggio.

Capitolo 7.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che se alcuno vorrà menare bestie in alpe et essa alpe non fosse tutta sua, sia tenuto et debba avisare li altri personeri che debbino caricare et menar le bestie in detta alpe per la loro contingente parte à Calende Giugno, et se contrafarà, sia condannato in imperiali trei per caduna bestia à raggione d'alpe per ogni giorno per fine alla festa di S. Gio. Battista, et passata detta festa ogni uno caricatore puossi menare le sue bestie in alpe per la sua rata parte del alpe senza alcuna pena et senza querela alcuna, et se ne menerà overo ne farà menar più bestie della sua rata parte dell' herba sopra detta alpe, sia tenuto alla restitutione del danno per la rata parte per quelle bestie qual havrà menato di più, et puossi esser discacciato di detta alpe con quelle bestie che havrà menato di più della sua parte, et il Signor Commissario sia tenuto à richiesta di chi si voglia che gli apartiene far discacciar dette bestie che havrà di più della sua rata parte via dell' alpe come sopra.

Capitolo 8.

Che le strade publiche non s' impediscano.

Item hanno statuito che nissuna persona olsi ne presumi impedire strade publiche, acciò non puossi andare et ritornarsene delle alpi ne gittarli legne ne altra cosa per la quale s' impediscanno dette strade, sotto pena de lire trei terz. per caduno et caduna volta, et che li Consoli delle terre et ville siano tenuti far spazzare detta strada et avisare il Signor Commissario di tali impedienti sotto la predetta pena.

Capitolo 9.

Che li Consoli consegnino li campari.

Item hanno statuito che li Consoli di caduno commune siano tenuti et debbino consegnare avanti il Signor Commissario di detta Communità ogni anno del mese di Febrajo buoni huomini, quali giurino di fare la camparitia per quell' anno et debbano condannare secondo la forma delli statuti di detta Communità, quali campari siano tenuti fare le accuse avanti

[1]) L: | à mezzo |

del Signor Commissario et alli officiali sopra di ciò deputati, quali portino in Communità predetta quelli che si ritrovino fare danno sotto la pena arbitraria del Signore Commissario.

Capitolo 10.

Che li campari presentati per tutta la Communità non siano campari nelli communi.

Item hanno statuito che li campari presentati per li Consoli della Communità avanti il Signor Commissario et che haveranno giurato la camparia per la Communità, non puossino doppo giurare ne constituirsene campari per essi communi de luochi per li quali saranno messi, sotto pena alli Consoli et communi de soldi quaranta terz. per caduno et caduna volta, et il simile alli campari, et per raggione tal condannatione sia cassa et invalida.

Capitolo 11.

Di non tagliare legni di castagne ne olive.

Item hanno statuito che nissuna persona taglii ne porti alcune legname di castagne overo rami grossi verdi in alcuna parte del territorio di detta Communità di | Valmaggia |[1]) in monte ne in piano sotto pena soldi vinti terz. per caduna persona et per caduna volta, et oltra restituisca il danno patito duplicato, et caduno di buona fama puossi accusare et sia creduto con il suo giuramento et habbia la metà della condanna meno trei imperiali di dar al notaro per scrivere le condanne; salvo che se alcuna persona giurerà che quello legname sia fatto sopra del suo, in tal caso non sia tenuto pagare tal pena.

Capitolo 12.

Che le bestie andando in alpe puossino pascolare.

Item hanno statuito che qualonque andando con bestie ò ritornando puossi senza pena pascolare et dimorsi con dette bestie in qualonque vicinato overo communanza di qual si voglia loco dà quella | hora che anderanno |[2]) per sino al seguente giorno et non più oltra, salvo se saranno impediti del tempo ò altro giusto et legitimo impedimento.

Capitolo 13.

Della pena di quelli che tagliano le chiodende.

Item hanno statuito che nissuna persona debba rompere ne tagliare chiodende d'alcuni terreni, sotto pena de | soldi

[1]) L: | Lauizara | [2]) L: | hora quali saranno gionti |

vinti [1]) terz. per caduna persona et caduna volta, et alla restitutione del danno fatto d'esser taxato per li stimatori di detta Communità.

Capitolo 14.

Delle condannationi de campari palesi.

Item hanno statuito che tutte le condannationi che sono portate per li campari tanto palesi quanto privati della detta Communità et altre persone à quali si da piena fede sopra li danni veduti secondo la forma delli statuti di detta Communità, doppo che saranno scritte nel libro delle condannationi nel qual si scrivono le accuse della Communità, siano et s'habbino per condannationi et sentenze de condannationi et puossino esser pronontiate et proferte per il Signor Commissario senza diffesa d'esser data per li sopra scritti accusati et condannati et nissuna citatione fatta et denontiamento à loro dato in scritto, et sopra dette condannationi puossi il Signor Commissario proceder senza alcuna diffesa d'esser fatta ò altro denontiamento fatto et non sia tenuto in dette condannationi osservare ordine di giudicio, salvo che per dette condannationi non si porti pregiudicio ad alcuno commune overo altra singolare persona in cosa ne in possessione d'alcuna cosa.

Capitolo 15.

Del modo di vendere calzzina.

Item hanno statuito che qualonque persona che venderà calzina nel distretto di detta Communità, sia tenuto darla ben costa et pesarla alla stadera della Communità di modo che caduna brenta di calzina sia libre cento et vinti due eccetto la brenta, et prima sia tenuto darla alli sudditi di detta Communità avanti li fuorastieri, et se in detta calzina si ritrovassero qualche sassi mal cotti, sia tenuto il venditore emendarlo overo restituirlo stimato frà treì giorni doppo che li sarà denontiato, et si credi al giuramento del compratore d'essa calzina mal cotta, et chi contrafarà, sia condannato per qualonque brenta in soldi vinti terz. per caduna volta.

Capitolo 16.

Di quelli che mutano habitacolo.

Item hanno statuito che se alcuna persona habitante in detta Communità muterà habitacolo con sua fameglia dà villa in villa overo dà terra in terra di detta Communità, sia tenuto sottoponersi alli aggravi et cariche di tutti li suoi beni ivi

---

[1]) L: lire 3

dove starà al tempo delle taglie di detta Communità et non ivi dove anderà ad habitare per fuocho ò sia per havere sin tanto si mutino le taglie, et se alcuno figliuolo sarà separato dal padre ò anderà à stare in alcuna parte della detta Communità senza suo padre, et ivi stasse à maggior parte dell' anno, sia tenuto sostener et sottoponersi alli aggravii et cariche dal detto commune per quello tanto che haverà in quella terra ove habitarà.

Capitolo 17.

Del pascolo delli cavalli.

Item hanno statuito che li cavalli puossino pascolare in ogni luocho dove pascolano li bovi, salvo in campagna.

Capitolo 18.

Che le bestie non pascolino in Pieggio.

Item hanno statuito che nissuna persona olsa pascolare con capre ne pecore nelli giorni del mercato di Locarno, cioè il mercordi avanti mercato, la giobbia del mercato et il venerdi doppo nel territorio di Pieggio di Val Maggia, ne in detti giorni olsa buttare sassi ne legname | nelli monti in Vetagnora in territorio in Pieggio di Val Maggia dal sassello di Rastilina per sino alla Rimazzaga, |[1]) sotto pena di soldi vinti terz. per caduna volta.

Capitolo 19.

De non metter | favole. |[2])

Item hanno statuito che nissuno commune della giurisdittione di detta Communità puossi poner ne metter in | favole [2]) alcuna singolare persona, sotto pena di lire dieci terz. à quello commune et loco caduna volta, salvo | per defendere [3]) le terre ò communanze delli predetti luochi ò communi.

Capitolo 20.

Se alcuno venderà porchi.

Item hanno statuito che se alcuno venderà porcho ò porcha vivi ò morti ad alcuno et si ritrova esser graminoso ò graminosa frà otto giorni doppo l'havrà venduto, sia tenuto pigliare il porcho ò porcha ò più et restituirli il pretio delli denari, et passato detto termine non sia tenuto alle predette cose non ostante alcuna exceptione.

---

[1]) L: | sopra li Monte di Vategnora, di Lascello, di Ruttellina sino al Riale mezzano | [2]) L: | faula | Uebersetzung: verbott.

[3]) L: | in tensar | Uebersetzung: zu beschirmung der dörferen und gemeinwörckhen.

Capitolo 21.

De non impedir li sposi.

Item hanno statuito che nissuna persona impedisca alcun sposo overo sposa ne alcuno andando con loro al tempo quando menano la sposa, ne se li pigli ne robbi ne se gli impedisca alcun cavallo, drappo ne altra cosa, ne se gli faccia alcuna fraccia ne alcun impedimento, [1]) che non vadino al suo viaggio, sotto pena di soldi sessanta terz. per caduno contrafaciente et caduna volta, et siano tenuti restituirli tutto ciò haveranno pigliato.

Capitolo 22.

Delli molinari.

Item hanno statuito che qualsivoglia molinaro della Communità sia tenuto haver i coppi ò sia gazoli cotti et bollati [2]) in tal modo che trenta due gazzoli faccino un staro nelli borghi et ville et che nissuno molinaro debba havere se non un coppo segnato in cimma et al mezzo, et chi piglierà di più sia castigato per il bando à raggione de soldi cinque terz. per gazolo et più et meno secondo il fatto et restituisca il danno. Mà chi haverà coppi oltra la predetta forma, sia condannato per il bando in soldi vinti terz. et il Signor Commissario sia tenuto inquisire et farli giustare li coppi almeno ogni mezzo anno; et che detti molinari siano tenuti di consegnare la farina per ogni staro di biada un staro di farina comblo oltra la crucha, [3]) et se in ciò sarà dubio, se stia al giuramento del buratatore della farina, et li molinari non puossino controdicere, ciò allegare che la biava fosse malvanza overo mal seccha, et che siano tenuti macinare à caduno che dimanda et consegnare la farina nel sudetto modo frà giorni trei doppo che haverà ricevuto la biava, sotto pena de soldi vinti terz. per caduno et caduna volta, et chi si voglia di buona fama puossi accusare et gli sia creduto per il suo giuramento, et detto accusatore habbi la metà della condanna.

Capitolo 23.

Delli fuorastieri quali vendano vino à boccale.

Item hanno statuito che li fuorastieri non sudditi della Communità volendo vender vino à minuto ò à bocale nella giurisdittione di detta Communità siano tenuti osservare li statuti et provisioni di detta Communità fatte et che si faranno.

[1]) Uebersetzung: noch ihnen schiessen noch einiche verhinderung thuon.
[2]) Uebersetzung: gefächte und gezeichnete mäslin oder grosse kellen.
[3]) Uebersetzung: ein ufgehauftes viertel mehl ohne das krüsch.

et avanti che vendino vino debbino dar securtà d'osservarli, et se venderanno vino à minuto avanti che habbino dato securtà, siano condannati in soldi vinti terz. per caduno et caduna volta, et nella medema pena incorrino quelli che gli haveranno dato il vino di vendere ò che gli permetterà di venderlo nelle sue canepe se non data detta securtà.

Capitolo 24.

Delle bestie et chorii amorbati.

Item hanno statuito che nissuna persona porti ne conduca ne faccia condurre alcuna bestia, chorii ò carni amorbate sopra del territorio della detta Communità, sotto pena de soldi cento terz. per caduna volta; et chi havrà in casa bestie, chorii et carni amorbate, non debbi buttarle via ne ancho l'intestini ò sia budelli ne portarli, sotto la sudetta pena, et sia tenuto sotterrarle sotto la predetta pena.

Capitolo 25.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che se qualche commune overo singolare persona di detta Communità havrà bestie amorbate in suoi luochi et territorii, non debba menare fuori dette bestie del suo territorio ne portar fuori chorii ne carne sotto pena di lire dieci terz. per qualonque commune et cento soldi terz. per caduno contrafaciente, et qualonque singolar persona che ha bestie amorbate debba tenerle separate et separarle delle altre in quelle parti et confini che saranno designati per li Consoli et vicini del suo commune, quali confini detti Consoli et vicini siano tenuti designarli, ne debba portare carne et chorii di dette bestie amorbate fuori delli confini à lui designati per li Consoli et vicini sotto la predetta pena, et questo s'intende tanto in alpe quanto fuori dell' alpe.

Capitolo 26.

Delli arbori et rami pendenti sopra case ò vigne d'altri.

Item hanno statuito che se qualche arbore di castagne, noce ò altro arbore ò suoi rami penderanno sopra case, vigne overo terra d'vigna d'alcuna persona nella giurisdittione di detta Communità, sia tenuto colui del quale e l'arbore, senza haver pagamento alcuno levar via detto arbore overo rami che pendono sopra detti beni, frà giorni trei doppo sarà avisato d'ordine del Signor Commissario di detta Communità overo che li sarà denontiato per il servitore d'esso commune con il denonciamento in scritto, sotto pena de soldi sessanta

terz., et passati detti giorni trei puossa colui dà chi è il terreno sopra del quale pende detto arbore ò rami di quello levarlo di sua propria authorità; et se qualche persona pianterà vigna in alcuna sua terra sopra quali | siano |[1]) arbori d'altri, et vorrà far levar via detti arbori ò suoi rami, sia tenuto restituire il danno di detti arbori et rami avanti che lo levino via in arbitrio et cognitione delli stimatori di detta Communità. Et se qualche arbore noceva à case ò à terre di qualche uno, sia tenuto quello dà chi è l'arbore levarlo via overo farlo levar via à richiesta di quello dà chi è la casa ò beni frà trei giorni doppo che gli sarà dimandato ò denontiato. Mà prima gli sia pagato il danno da quel frutto, qual sia stimato per li stimatori della Communità, et sotto la sudetta pena. Et niente di meno il Signor Commissario della detta Communità sia tenuto far levare via detti arbori per il suo giuramento et doppo che un arbore sarà pagato una volta, non si puossi più in quel luocho allevarli altri arbori.

Capitolo 27.

Che li beni delli debitori della Communità restino obligati all' istessa Communità.

Item hanno statuito che tutti li beni et robbe di qualonque habitante et non habitante nel distretto della detta Communità siano et s'intendino per raggione esser obligati et pignerati alla predetta Communità per l'estimo et aggravii et composture delle taglie et generalmente per ogni debito qual sia debitore alla Communità, come se lui stesso gli havesse obligati et fatti per pegno.

Capitolo 28.

Che li beni di quelli che si transmutano in altre giurisdittioni restino obligati.

Item hanno statuito che se alcuno havrà possessione ò terreno ò beni immobili nel distretto della predetta Communità et havrà mutato habitacolo overo per l'avenire anderà ad habitare in qualche terra ò altra giurisdittione, sia tenuto pagare taglie, aggravii et composture con la detta Communità, qual saranno messe sopra la sua facoltà, et se gli puossi metter estimo secondo la stima che sarà fatta, et sia tenuto pagare l'estimo della detta Communità, et ancho detti beni siano obligati alla Communità, et puossi detti beni et loro frutti pigliare, godere et tenerli per sin' al compito pagamento de tutti li predetti aggravii.

---

[1]) L: | vi penda |

Capitolo 29.

De non alienare li beni esistenti nella detta Communità.

Item hanno statuito che nissuno fuorastiere ne altra persona che non sia omnimodamente sottoposta alla giurisdittione della predetta Communità per anni dieci passati et più continovi, puossi comprare per se ne per altri à suo nome ne in altro modo aquistare ne havere alcuni beni immobili esistenti in detta giurisdittione ne frutti delli detti beni ne investirsi d'alcuna cosa immobile oltra li anni nove doppo che ha aquistato raggione sopra detta cosa per raggione del dominio, et questo sotto pena di lire cinquanta terz. et il contratto sia nullo per raggione.

Capitolo 30.

Che le persone che si transferiscano in altra giurisdittione succedendo habbino li aggravii in detta Communità.

Item hanno statuito che se qualche donna della detta Communità si mariterà fuori della predetta giurisdittione overo se occorresse che alcuno andasse ad habitare in altra giurisdittione, et detta persona succedesse à qualchuno in detta Communità, sia tenuto sottogiacere à tutti carichi et aggravii à quali sottogiaceva quella persona alla quale ha succeduto, et sia tenuto à detti aggravii per li predetti beni, come se habitasse nella giurisdittione di detta Communità, et à questo essi beni siano espressamente obligati et tenuti.

Capitolo 31.

Che li fuorastieri siano astretti alli statuti.

Item hanno statuito che tutti li fuorastieri quali per l'avenire habiteranno un mese in detta Communità con sua famiglia, siano tenuti sostenere et siano astretti servare tutti et singoli statuti et provisione della detta Communità et che puoi sostenendo aggravii et carichi quali se gli impongono per la terra ove habiteranno puossino prevalersi et usare detti statuti.

Capitolo 32.

Utrum se il massaro puossi abandonare li terreni et il patrone levarglieli.

Item hanno statuito et ordenato che se un qualche massaro ò lavoratore de terreni d'altri overo habitatore di case vorrà abandonare il massarecchio ò case, sia tenuto notificarlo overo farlo denontiare in scritto overo per il servitore della detta Communità al patrone con un denontiamento in scritto à lui avanti Calende d'Agosto di quell' anno, altrimente non

puossi abandonarli per quell' anno. Et il simile il patrone volendo levar qualche beni fittati al suo massaro ò fittavoro sia parimente tenuto denontiargli lo in scritto nel modo predetto avanti Calende d'Agosto. Et se alcuno sarà investito in scritto ò senza scritto d'alcuni beni à nome del massaro ò fittavoro con patti et conventioni, se osservino detti patti, de quali denonciamenti se lascia una copia à quello che si denontia overo à casa sua sottoscritta per un publico notaro, altrimente li denonciamenti fatti non vagliono.

Capitolo 33.

Del modo di misurare il panno.

Item hanno statuito che qualonque brazzo con il quale si misura panni di lana et de lino debba esser giusto et adequato et bollato, et debbano misurare detto panno per mezzo d'istesso sopra d'un bancho | et non per cimossa, |[1]) et non si debba tirare tal panno mettendo il passo sopra del mezzo del panno et il detto police nella cimma del passo ò sia brazzo,[2]) et chi contrafarà sia condannato in soldi dieci terz. per ogni volta. Et che nissuna persona che farà ò farà fare alcun panno nel distretto di detta Communità olsi ne presumi metter in quel panno ne farli metter ne tesserli dentro pelo alcuno d'alcuna bestia sotto pena de lire trei terz. per qualonque contrafaciente et qualonque volta et per ogni pezza di panno.

Capitolo 34.

Che il panno casalencho[3]) sia alto un brazzo.

Item hanno statuito che qualsivoglia che faccia panno casalencho bianco ò meschio[4]) ò sia ne farà fare da lana, sia tenuto farlo un brazzo largo ò sia alta almeno, sotto pena di soldi | dieci |[5]) terz. per qualonque brazzo, et nissuno olsi vendere alcuno panno come di sopra nella predetta Communità se non è alto come di sopra, sotto la sudetta pena.

Capitolo 35.

Della pena di quelli che si partino della hostaria senza pagare.

Item hanno statuito che se alcuna persona si partirà dell' hostaria senza pagare l'hoste contra la volontà dell' hoste, che

---

[1]) L: | et non dalle bande | Uebersetzung: und nit bei dem bändel oder ende.

[2]) Uebersetzung: und solle man auch s lches tuoch, wan man den ellstäcken ut die mitte des tuochs und den daumenfinger oben an den ellstäcken legt, nit strecken.

[3]) Uebersetzung: das haustuoch.

[4]) Uebersetzung: gemischletes. [5]) L: | 2 |

non paghi la spesa al tabernario del vino à lui dato, paghi et sia condannato per ogni volta in soldi cinque terz. et niente di meno paghi l'hoste per la spesa et vino.

Capitolo 36.

Come il padre sia tenuto per il figliuolo.

Item hanno statuito che se il figliuolo di fameglia ò sia chierico ò non farà danno ad alcuno overo altrimente commetterà errore contra li statuti della Communità, il padre sia tenuto per lui overo altra persona che sia in potestà per fine à soldi dieci terz. per qualonque volta.

Capitolo 37.

Dell' aviso che si dà per riscodere li pegni.

Item hanno statuito che se alcuno Console, Coneparo overo officiale di qualche commune havrà qualche pegno d'alcuno suo vicino per alcun debito di taglie ò de sale ò sia ancho de condannationi overo imposture d'esso commune, puossa detto pegno esser venduto per detto Console, Coneparo overo officiale passati giorni trei. Et che qualonque persona che ha pegni d'un suo debitore, volendo esser sodisfatto del debito et alienar detto pegno, sia tenuto denontiare ò avisare la casa dell' habitatione del suo debitore overo de suoi heredi con un denonciamento in scritto sottoscritto per un notaro et dato come di sopra al debitore et ancho nominarli dentro li pegni et il debito et la causa, che in termine de dieci giorni debba havere riscosso detto pegno, et passato detto termine et non pagato il debito, publicamente puossi incantare detto pegno sopra la piazza di | Cevio |[1]) overo alla casa della Communità. Et questo che fa incantare tal pegno sia tenuto restituire il resto di quel pretio che sarà incantato più del suo havere et le spese. Altrimente alienando detto pegno non vaglia.

[2]) Et il simile s'intenda di qualonque singolar persona, collegii et università che hanno pegni di qualonque altra persona ò persone, che puossi denontiare che si riscodi il pegno nel termine à lui ordenato in arbitrio del Signor Commissario della Communità.

Capitolo 38.

Del riscoder pegni doppo l'incanto.

Item hanno statuito che se qualchi pegni saranno incantati overo alienati, colui del quale sono tali pegni puossi riscoderli frà quindieci giorni prossimi avenire doppo fatto l'in-

[1]) L: | Sornico | [2]) Dieser Absatz fehlt in L.

canto et deliberatione pagando l'incanto et spese fatte nel incantare, et detto incantatore sia tenuto restituirli detti pegni et deliberati come di sopra, pigliando nel sudetto termine il pretio dell' incanto et spese fatte per causa del detto incanto, et passato detto termine non sia più tenuto alla restitutione d'essi pegni.

Capitolo 39.

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che nissuno fuorastiere possa ne debba incantare ne far incantare à suo nome alcuni pegni fuori della Communità predetta incantati et ciò in pena de lire vinticinque terz. per caduno contrafaciente et perditta delli pegni, et caduno possi senza pena robbare detti pegni così incantati. Et nella medema pena sia punito quello che fa incantar ò deliberare detti pegni al detto fuorastiere.

Capitolo 40.

Del consegnare li lupi.

Item hanno statuito che se alcuno consegnerà un lupo ò lupa avanti il Signor Commissario giurando lui haverlo pigliato nel distretto di detta Communità, habbi della detta Communità soldi quaranta terz. per caduno lupo grande et soldi vinti terz. per caduno lupo picciolo, à quali lupi debba esser tagliato via il pede destro, et il Cancelliere qual scriverà la consegna di tal lupo habbia dà colui che consegnerà imperiali sei per caduno lupo picciolo et soldi duoi per caduno lupo grande, et non più oltra.

Capitolo 41.

Del modo di spendere moneta.

Item hanno statuito che nel territorio et distretto di tutta la Communità s'usi et usar debba et si spendi simile moneta come s'usa et spende nella città di Milano, et ogni contratto, obligho et promissione s'intende esser fatta à quell' istessa moneta come di sopra. Et che caduna persona tanto officiale gabelliere quanto qualsivoglia altra persona sia tenuto ricevere li dinari alla valuta della città predetta sotto pena de soldi vinti terz. per ogni florino.

Capitolo 42.

Che ogni uno puossi | querelare. |[1])

Item hanno statuito che caduna persona suddita di questa Communità et di buona fama puossi accusare ogni et singolare

[1]) L: | accusare |

persona che faranno contra li statuti di questo quarto libro, et se gli dia piena fede con il suo giuramento et habbi la metà della condanna meno duoi imperiali de dar al notaro che scrive la condanna, et l'altra metà sia della predetta Communità.

Capitolo 43.

Che non si porti via alcuna misura con la quale si misura il vino.

Item hanno statuito che nissuna persona olsi ne presumi portar ne far portar via alcuna misura deputata per vender vino, et se si ritroverà alcuno tenerla appresso di se contra la volontà del padrone, sia condannato per caduna volta in soldi dieci terz.

Capitolo 44.

Di quelli che impediscano li predicatori.

Item hanno statuito che nissuna persona olsi ne presuma impedire ne in alcun modo disturbare alcuna predica che fosse fatta per alcuni predicatori nel distretto di detta Communità, sotto pena de soldi vinti terz., qual pena puossi il Signor Commissario mitigare per sin' à soldi cinque terz. secondo la qualità delle persone.

Capitolo 45.

Di quelli che fanno | guaia |[1]) di tagliare carne.

Item hanno statuito che nissuna persona per l'avenire faccia | guaia |[1]) nel tagliare carne sotto pena de soldi cinque terz. per caduno et caduna volta, et qualonque di buona fama puossi accusare tanto publicamente quanto secretamente, et sia creduto per il suo giuramento, et habbi la metà della condanna meno imperiali duoi di dare al notaro scrivendo la condanna per ogni condannatione.

Capitolo 46.

Che si faccia inventario delli beni de menori.

Item hanno statuito che occorrendo morire alcuno dal quale restino menori, siano tenuti il Console et commune della sua terra consegnar avanti il Signor Commissario della Communità tutti li beni mobili et immobili d'essi menori in termine de giorni dieci prossimi sotto pena de soldi sessanta terz., et dà li à quindieci giorni il Signor Commissario sia tenuto à dare tutori et curatori à detti menori come sarà più espediente, et si faccia inquisitione de detti beni. Et niente

[1]) L: | guaida | Uebersetzung: welche wetten fleisch zu hauwen.

di meno sia tenuto detto commune ò Console à far detta consegna, et che le predette cose si debbino fare à richiesta di qualonque che dimanda.

Capitolo 47.

Delli contratti delli fuorastieri.

Item hanno statuito che se qualche persona non suddita di detta Communità cioè fuorastiere contratterà in scritto ò senza scritto con alcuno suddito della Communità, et che detto contratto sia fatto nella predetta Communità, puossi esser convenuto et costretto à far conto à qualonque richiedente avanti il Signor Commissario ò dar securtà d'obedire et rispondere in raggione al richiedente avanti del Signor Commissario.

Capitolo 48.

Che il Console puossi pigliare pegni alli vicini senza pena.

Item hanno statuito che li Consoli di detta Communità puossino di sua propria libertà et senza licenza del Signor Commissario robbare et sequestrare qualonque de suoi vicini et delli loro beni per le taglie, condannationi et altre imposture del commune et altre spese occorrenti al suo commune per qualche raggione et occasione.

Capitolo 49.

Delle stadere de caldirari.[1])

Item hanno statuito che nissuno caldiraro ne altra persona puossa ne debba usare alcuna stadera di ferro, che non habbia l'hasta di legno per vender ne per comprare alcuna cosa, qual stadera sia giusta et bollata conforme l'uso alla stadera della Communità, sotto pena de soldi vinti terz. per qualonque stadera et per caduna volta, et ogni uno puossi accusare con il suo giuramento et habbi la metà della condanna meno imperiali duoi de dar al notaro che scrive le condanne per ogni condannatione.

Capitolo 50.

In che modo si deve fare l'instromenti.

Item hanno statuito che tutti l'instromenti et tutte le carte che si fanno per buoni tabellioni overo notari quali non siano remoti dall' officio della notaria in detta Communità di Valmaggia et pertinenze, si faccino nell' infrascritto modo, cioè se la cosa per la quale si fà instromento sarà de lire cinque terz. in giù, si faccia con duoi testimonii overo trei, dà lire

[1]) Uebersetzung: kessler.

cinque terz. in sù sino à lire vinticinque terz. si faccia con trei testimonii et un notaro oltra quello che rogarà l'instromento, et basti in loco de secondo notaro qualche prete, console overo decano di qualche terra dove sarà fatto l'instromento. Dà lire vinticinque terz. in sù per fino à lire 50 terz. debbino esser trei testimonii idonei et duoi secondi notari oltra quello che scrive et basti à loco de secondi notari il prete, console overo lochotenente di quella terra ut supra. Dà lire cinquanta in sù si facci con trei testimonii idonei et trei secondi notari oltra quello che scrive et basti à loco delli secondi notari come sopra. Et tutte queste cose habbino loco nelli oblighi, condannationi et commandamenti spontanei. Mà nell' ultima volontà et testamenti, donatione per causa di morte, che si fanno, devano esserli almeno cinque testimonii et duoi secondi notari oltra quello che scrive et basti come di sopra. Et che nissuna persona menore d'anni quatordieci compiti puossi fare testamento ne nella ultima sua volontà lasciare qualche cosa della sua facoltà et beni ad alcuno. Et se bene detti secondi notari non si sottoscriveranno in detti instromenti, niente di meno siano buoni et validi, | mentre però siano scritti in detti instromenti quelli che sono stati presenti. |[1]) Et che detti secondi notari habbino per sua mercede imperiali duoi per caduno di loro et per caduno instromento, et se nelli detti instromenti fatti come sopra non saranno li testimonii et secondi notari nel modo sudetto, detti instromenti non vagliano et li notari che fanno detti instromenti interlasciando predette cose cioè li testimonii siano condannati à restituire all' offeso tutte le spese, danni et interesse che havrà patito per detta causa. Et li notari che scrivono l'instromenti debbino metter l'anno, il giorno et mese et inditione, et il contratto dell' instromento et la qualità delli dinari et della cosa chiaramente et distintamente et non brevemente, et che debbino conoscere li contrahenti et li testimonii, sotto pena de soldi sessanta terz. Mà le solennità di questo statuto non habbino loco nelli atti ò carte che si fanno avanti del Signor Commissario di detta Communità, et ancho quelli che in altro modo saranno fatti per il notaro di detta Communità per il suo officio in favore della detta Communità.

Capitolo 51.

Dell' incanto delle prigioni et loro pagamento.

Item hanno statuito che l'incantatore overo compratore delle prigioni di detta Communità sia tenuto et debba dar

[1]) L: quali però siano stati puniti |

idonea sicurtà nelle mani del Signor Commissario accettante à nome di detta Communità de | lire 300 |[1]) terz. di conservare et custodire tutti l'incarcerati che gli saranno consegnati overo à suoi compagni per il Signor Commissario della detta Communità overo per sua famiglia et di conservare indenne la detta Communità et qualonque altra persona della Communità per qualonque incarcerato che li sarà consegnato nelle dette prigioni, et che puossi pigliare per caduno incarcerato per qualsivoglia occasione soldi trei terz. per l'intrada et soldi duoi per il fameglio qual li consegna, et da poi per ogni giorno che starà in prigione per qualche occasione habbia imperiali quatro frà giorni et notte. Mà se qualche Console ò caneparo di qualche università delli luochi di detta Communità starà incarcerato per taglie, condannationi ò altri debiti contingenti alla Communità, per il primo giorno l'incarceratore habbia niente, per li seguenti giorni che starà nelli carceri habbia quatro imperiali et li servitori niente, salvo se saranno incarcerati per maleficio per loro commesso ove s'ingerischa pena di sangue.

Capitolo 52.

Che le rubriche descritte de tutti li presenti statuti messi in questo volumine non si dispongono di più di quello che contengono.

Item hanno statuito che le rubriche descritte nel volumine delli presenti statuti non | s'esponino, |[2]) mà solo il testo si debba esponere.

Capitolo 53.

In qual tempo li statuti compresi nel volumine delli presenti statuti comencino haver vigore.

Item hanno statuito che ogni et singoli statuti compresi nel volumine delli presenti statuti s'intendano havere il suo vigore il giorno della confirmatione et publicatione d'essi statuti.

Capitolo 54.

Che li statuti di detta Communità s'intendano alla lettera.

Item hanno statuito et ordenato che li statuti della detta Communità compresi in questo volumine s'intendano alla lettera secondo il bono, giusto, dritto et sano senso et conseglio.

Il fine del libro quarto delli straordinarii.

---

[1]) L: | lib. 30 | [2]) L: | dispongano |

Il libro quinto.

De qualonque decreti et statuti.

Capitolo primo.

Che nissuna persona olsi constituire alcuno procuratore fuorastiere per far dire la sua raggione.

In prima hanno statuito et ordenato che nissuna persona in detta valle di Valmaggia olsi ne presumi constituir alcuno procuratore fuorastiere per dir raggione in detta valle, et li fuorastieri s'intendano quelli li quali non sostengono aggravii ne taglie in detta Communità. Et se alcuno constituirà uno ò più procuratori, non sia ascoltato in raggione et oltra di questo sia condannato il constituente in lire dieci terz.

Capitolo 2.

Che nissuno vicino di detta Communità ceda sue raggioni à fuorastieri.

Anchora hanno statuito che nissuna persona delli vicini di detta Communità et che li habitano olsi ne presumi dar ne ceder sue raggioni d'alcuno instromento di | socchio, [1]) condannationi, obligationi ne d'alcun' altra maniera d'obligho ad alcuna persona fuorastiera qual non sia di detta Communità di | Valmaggia [2]) et che non sostenga carichi, taglie et altri aggravii in detta Communità, come fanno li vicini, contro alcuno vicino di detta Communità, sotto pena de lire venticinque terz. per ogni singolar persona contrafaciente et per caduna volta, et più oltra quel compratore non sia ascoltato in raggione per tale cessione.

Capitolo 3.[3])

Del simile ò quasi.

Item hanno statuito che se alcuna persona fuorastiera di detta Communità qual non sostengha ne paghi taglie et carichi in detta Communità pigliarà qualche giuriscessione de qualche instromento di socchio, precetto spontaneo di dote,[4]) obligatione, condannatione overo altra maniera d'obligho contro qualche vicino soddito di detta Communità et che paghi taglie et aggravii in detta Communità, non sia ascoltata in raggione, et che il Signor Commissario della detta Communità non debba constringer alcuni debitori à pagare, salvo però che se

[1]) L: | socido | Uebersetzung: instruments umb nutzung des vichs.
[2]) L: | Lauizara | [3]) Vergl. libro III cap. 116.
[4]) Uebersetzung: freiwilliges gebotts der heimbsteühr.

alcuno fuorastiere sarà securtà di qualche vicino di detta Coumunità et per quella medema causa appara che habbi pagato per quello ch' è stato securtà, et che di quella causa essa securtà habbia pigliato iuriscessione contro lui stando et stato securtà, in tal caso sia ascoltato in raggione come se fosse vero creditore.

Capitolo 4.[1])

Del medemo ò quasi.

Item hanno statuito et ordenato che nissuna persona della detta Communità olsa ne presuma pigliar à fitto[2]) ne ancho comprar alcuni terreni d'alcuna maniera ne ancho terre ne cose di territorio date et stimate per li stimatori della Communità de beni d'alcuno vicino della detta Communità overo che siano tenuti ò posseduti per alcuno vicino di detta Communità, in pagamento ad alcuno fuorastiere, salvo se gli piglia ò compra con consentimento di quello ch' è stato massaro di dette terre à chi sono stimate, et appare per buoni et idonei testimonii ò sia per scrittura scritta per mano di notaro di detta Communità in presenza di testimonii, et questo sotto pena de lire vinticinque terz. per caduno contrafaciente, qual pena la metà sia della Communità et l'altra metà sia del massaro ò sia dà quello del quale erano li terreni stimati come sopra, et non di meno se sarà fatto instromento, sia nullo et si habbi per nullo.

Capitolo 5.

Che li fuorastieri non puossino esser fatti vicini senza licenza di tutto il Conseglio generale.

Anchora hanno statuito che non sia alcuno commune ò vicinanza della detta Communità che olsi ne presumi constituire ne far alcuna persona fuorastiera della detta Communità et pertinenze vicino in detta Communità, salvo con consenso di tutto il generale Conseglio della Communità, et questo sotto pena de lire dieci terz., qual pena sia in tutto applicata alla Communità, et oltra di questo si tengha per fuorastiere.

Capitolo 6.

Che il Signor Commissario non habbi podestà sopra li furti et altri maleficii doppo la pace fatta.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario della Communità overo suo luochotenente | non si debba intromet-

[1]) Vergl. libro III cap. 23.
[2]) Uebersetzung: an den zins zu nemmen.

tere in alcuni |[1]) maleficii, furti, robbarie, incendii, assalti, homicidiarii ne d'alcuni altri maleficii fatti et perpetrati per alcune persone in detta valle per alcun modo doppo il tempo del giorno della pace fatta per li huomini di Cevio et del Boscho per una parte et gli huomini | di Maggia, Coi, Lodano, Moghenio, Verizano et Gordevio |[2]) per l'altra parte,. da qual pace vi è instromento rogato per un Filippo notaro l'anno 1403 un giorno di domenica alli 20 del mese di Novembre, ne dà quelli ò per quelli furti et maleficii farli alcuna condanna pecuniale ne corporale. Mà però esso Signor Commissario sia tenuto far restituir li danni et furti per modo et ordine civile cioè un soldo per soldo et non in altro modo, salvo le spese.

Capitolo 7.

De quelli che hanno insieme case ò caneggii dirupati.

Anchora hanno statuito che se due persone ò più haveranno insieme case ò caneggii dirupati ò brugiati et vorranno renovare ò refare dette case, quantonque una de dette parti havesse il fondo et l'altra parte havesse il mezzo et cima solum, che colui che ha il fondo overo il mezzo et non la cima, sia tenuto et debba agiutare à coprire per la sua rata parte del caneggio, et non volendo agiutare à coprire ò refare detta casa ò caneggio, che sia tenuto dar et vender la sua parte all' altra parte che vole reconciare per il pretio et stima de duoi overo trei amici, quali debbino esser eletti communemente per esse persone che hanno insieme detti caneggii ò case dirupate.

Capitolo 8.

Che il debitore negante il debito al creditore sia detenuto sin tanto havrà pagato.

Item hanno statuito che se alcuna persona della detta Communità havrà di havere di raggione qualche cosa overo alcuna quantità de dinari da alcuna persona della detta Communità et quello il quale li havrà di dare negarà doverli dare, et colui che havrà d'havere proverà per idonei testimonii haverli d'havere doppo che havrà negato, che all'hora et in tal caso il Signor Commissario sia tenuto et debba far detinere in prigione esso debitore sin tanto havrà fatto il pagamento al creditore di tutto quello che deve di raggione.

---

[1]) L: | non debba castigar |
[2]) L: | di Maggia, Moghenio, Lodeno, Aurigone et Guderuio |

Capitolo 9.

Che il Signor Commissario non mandi à robbar ò spignolare salvo il suo fameglio.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario della detta Communità non debba mandar alcuno fameglio in alcuna parte del distretto di detta Communità per fare l'officio della robbaria[1]) overo per robbare[1]) ad alcuna persona della detta Communità, se non quello fameglio che ha collocato seco[2]) ovunque voglia che sia, et questo per fare l'officio di robbare.

Capitolo 10.

Che la donna maritata fuori della jurisdittione della Communità non succeda in heredità.

Anchora hanno statuito che se alcuna donna della detta Communità sarà maritata fuori della giurisdittione della detta Communità et accadendo morire alcuna persona della detta Communità, dalla qual persona la successione et heredità decada et pervenga alla detta donna maritata fuori della Communità, che allhora et in tal caso detta successione et heredità de tali beni sia et pervenga alli parenti più prossimi paterni del detto defonto del cui heredità si tratta sin in terzo grado, et non alla detta donna.

Capitolo 11.

Che nissuno sia tenuto pagar fitto salvo se si mostrerà per instromento.

Anchora hanno statuito che il Rettore di detta Communità non sia tenuto ne debba constringer alcuna persona della detta Communità à pagare fitto ad alcuna persona che dimanda fitto avanti esso Signor Commissario, salvo se il petente mostrerà avanti S. Signoria charta d'investitura. Et che nissuna persona sia tenuta pagare fitto ad alcuno che dimanda fitto, salvo se il petente mostrerà le sue raggioni scritte per un notaro di detta Communità.

Capitolo 12.

Che il Signor Commissario debba rimettere li litigii dà lire vinticinque terz. in sù à persone di bene.

Anchora hanno statuito che il Signore Commissario di detta Communità sia tenuto et debba remettere ad un huomo di bene ò à più persone non sospettate alla parte nella Val-

[1]) Uebersetzung: pfendung, pfenden.
[2]) Uebersetzung: den er by sich hat.

maggia et pertinenze tutte le cause, liti et discordie, quali vertiscano avanti di se, che ascendino dà lire vinticinque in sù ò il valore, et questo doppo le prove fatte per le parti.

Capitolo 13.

Che la donna succeda al padre et madre maritandosi in detta Communità.

Anchora hanno statuito che qualsivoglia donna abandonata dal padre ò madre succeda nella loro heredità non essendovi figliuoli maschii legitimi del detto suo padre, et questo s'intende stando detta donna nella detta iurisdittione di | Valmaggia |[1]) et pertinenze, et volendosi maritar ò absentarsi fuori della predetta giurisdittione, in tal caso non succeda ne succedere possa essendovi alcuni parenti dà linea paterna per sin' al terzo grado. Mà à tal donna gli sia taxata la dote per duoi ò trei prossimiori parenti paterni ò materni della detta donna, et il resto della successione resti alli suoi parenti per sin' al terzo grado, stando detti parenti nella detta Communità et non altrimente.

Capitolo 14.

Che il Signor Commissario non dispensi la facoltà della Communità senza licenza del Conseglio.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario della Communità non puossa ne debba spender ne dispensare alcuna cosa per alcun occasione della facoltà di detta Communità senza volontà et consenso della maggior parte | delli conseglieri |[2]) di detta Communità, in qual caso puossi dispensar[3]) et far dispensare per sin' alla quantità di lire trei terz. per caduna volta, et dà li in sù non puossi spender più oltra, et se ne dispenserà overo farà dispensare, sia tenuto avanti il fine del suo regimine ò sia al tempo del suo sindicato alla restitutione di quello havrà dispensato ò fatto dispensare et oltra per un denaro quatro.

Capitolo 15.

Che il Signor Commissario non puossi andare in alcuna ambasciata.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario non puossi ne debba andar in alcuna ambasciada ne andata per la quale dimanda ne dimandar puossa alcun salario ne utilità dalla detta Communità, senza licenza et volontà di tutto il

[1]) L: Lauizara | [2]) L: del Consiglio generale |
[3]) Uebersetzung: ausgeben.

Conseglio generale et maggior parte di loro, ne puossi mandar alcun suo fameglio in alcuna andata per la quale puossi dimandare salario. Et se detto Signor Commissario overo alcuno di sua fameglia per cause d'alcune andate piglierà qualche cosa della detta Communità contra la predetta forma, che nel tempo del suo regimine et sindicato sia tenuto alla restitutione di quelle cose per un dinaro quatro, et che la restitutione pervenga alla detta Communità.

Capitolo 16.[1])

In che modo il Signor Commissario debba riscoder li crediti della Communità.

Anchora hanno ordenato che il Signor Commissario à tutto suo puotere à buona fede et senza fraude sia tenuto riscoder[2]) dà qualonque persona tutti li crediti della detta Communità per ogni occasione et inquisir li bandi delli banditi di maleficio della detta Communità et farli venire in detta Communità et constringer tutti li Consoli delli lochi et delle ville della Communità con il suo giuramento à dar et consegnare in scritto frà un mese doppo gli sarà commandato tutti li beni mobili et immobili delli banditi et rebelli di nostri Signori Superiori et della predetta Communità, quali fossero et se ritrovassero nel loro territorio. Et se alcuno de detti Consoli sarà negligente in dar detti beni in scritto come di sopra, sia condannato esso Console et suo commune alla restitutione della sua propria facoltà alla detta Communità del valore overo della stima de quelle cose che non haveranno consegnate in scritto, et non di meno siano tenuti darli et consegnarli detti beni in scritto, et qualsivoglia di buona fama puossa accusare li Consoli et communi contrafacienti et negligenti come di sopra tanto publicamente quanto secretamente, et sia tenuto secreto se vorrà, et habbia la metà della condanna delli predetti Consoli et communi. Et detto accusatore debba dar li debiti segni et indicii et dichiarare le cose che detti Consoli sono stati negligenti à dar et consegnar in scritto come di sopra. Et detti Consoli, doppo che gli sarà dato il commandamento da parte del Signor Commissario che diano et consegnino detti beni in scritto, siano tenuti denontiar questo et notificar in vicinanza frà dieci giorni prossimi, altrimente detti Consoli siano tenuti discaricare[3]) li loro communi d'ogni condanna qual gli puossa esser fatta per detta causa, et che detti

[1]) Fehlt in L. [2]) Uebersetzung: einziechen.
[3]) Uebersetzung: entladen.

Consoli siano tenuti constringer tutti li suoi vicini à darli in scritto et per il loro giuramento tutti li sudetti beni. Et se alcuno debitore di detta Communità passato il termine nel quale doveva pagare lascierà incorrere spese, et se sarà dimandato per causa di detto debito overo in altro modo spese fatte per quella causa per la Communità, sia tenuto detto Signore Commissario à tutto suo puotere à buona fede senza fraude riscoderli overo farli riscoder dà detto debitore ò de suoi beni.

Capitolo 17.[1])

In che modo il Signor Commissario à richiesta del coneparo debba far le condanne et essigerle.

Item hanno statuito che il Signor Commissario ò sia Rettore della detta Communità sia tenuto et debba ogni duoi mesi far le condanne de tutti li processi finiti et lasciati di finire per suoi precessori et riscodere dette condanne finito il termine posto in esse condanne à richiesta del coneparo di detta Communità ò sia di qualsivoglia à chi s'appartiene, altrimente esso Signore Rettore puossa esser punito et sindicato nel tempo del suo sindicato.

Capitolo 18.[2])

Del far publicare li banditi.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario ò sia Rettore della Communità sia tenuto et debba sotto debito del suo giuramento et oltra sotto pena de lire dieci terz. far publicare tutti li banditi alla casa della Communità à Cevio sopra la piaza sia in termine d'un mese doppo la sua venuta et farli metter in scritto per il Cancelliere della Communità senza alcuna spesa delli communi et far attacar et pender detto scritto all' uscio di detta casa acciò ogni uno lo veda, et li Consoli delli luochi di detta Communità ne puossino cavar copia in scritto se ne vorranno, et detti Consoli non puossino puoi pretender d'ignoranza che non habbino saputo li nomi delli banditi.

Capitolo 19.

Del mutar l'estimo[3]) et cercar li fuochi.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario ò sia Rettore di detta Communità sia tenuto ogni sei anni | cercare |[4]) overo far | cercare |[4]) li fuochi delli lochi di detta Communità

[1]) Fehlt in L. [2]) Fehlt in L.
[3]) Uebersetzung: steürbuch. [4]) L: | inquirire |

per quel modo che li parerà, et farsegli dar in scritto, et la quantità et ancho la facoltà delli huomini di detta Communità, farli corregere, emendare, estimarle. Et che il Cancelliere di detta Communità sia tenuto pigliar le liste delli fuochi et della facoltà dalli Consoli di detti luoghi senz' alcun pagamento.

Capitolo 20.

Del simile ò quasi.

Anchora hanno statuito che alcuno che sia Consegliere overo di Conseglio di detta Communità, non puossi esser eletto à corregere de facoltà ne mutare l'estimo.

Capitolo 21.

Del giustare le misure.

Anchora hanno statuito che la predetta Communità habbia le misure del vino di bronzo ò | rame |[1]) giustate alla misura contenuta et limitata et usitata, quali misure stiano in custodia delli officiali di detta Communità sopra di ciò deputati, et tutte le misure di qualsivoglia maniera siano et di qualsivoglia persone debbano esser giustate[2]) et segnate per detti officiali à questo deputati ogni anno. Et ritrovandosi qualche misura che non sia giusta et segnata appresso d'alcuno, sia tal persona condannata in dieci denari per caduna misura et caduna volta, et chi si voglia di buona fama puossi accusare et gli sia creduto per il suo giuramento, qual habbia mezza la condanna.

Capitolo 22.

Del inquisire le bilanze et misure per il Signor Commissario.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto cercar ò far inquisir che qualonque persona che venda à minuto habbia et haver debba stadere, bilanze et centenari giustati | alla lira |[3]) de onze trentadue per lira[4]) et con quello vender, et chi contrafarà sia condannato in soldi dieci terz. per caduna volta, et che caduna persona che vende | alla lira |[5]) piccola, sia tenuta vender et pesare | alla lira |[3]) d'onze 14 sotto la predetta pena, salvo il | rame |[6]) et ferro, qual si pesa et si vende | alla lira |[3]) d'onze duodeci.

---

[1]) L: | arame | Uebersetzung: von ertz oder kupfer.
[2]) Uebersetzung: gefächt.
[3]) L: | al computo |
[4]) Uebersetzung: gefächte wöög, gewicht und zentner als zwo und dreyssig untzen für ein pfundt.
[5]) L: | alla pesa | [6]) L: | pezzo d'arame |

Capitolo 23.

Del simile ò quasi.

Anchora hanno statuito che la libra piccola debba et s'intenda esser quatordeci onze, et per l'avenire si debbano giustar le stadere alla libra piccola de onze quatordeci, et la libra grande debba esser onze trentadue per caduna libra et con quella pesare, et caduno che non ha stadere et bilanze non giuste, che pesino alla lira grande onze trentadue per lira come sopra, sia condannato in soldi dieci terz. et oltra dette stadere siano bruggiate, et siano annullati detti pesi, salvo le spetiarie et ferrarie[1]) qual si deve pesare come di sopra nel prossimior statuto.

Capitolo 24.

Delle misure dell' oglio, vino et miele.

Anchora hanno statuito che la misura del vino sia et s'intenda esser de sessanta sei quartini[2]) per ogni brenta di vino à computo de onze trentadue per caduno, qual quartino se giusti et si pesi solo al peso di vino; et la quartina di miele similmente si misura alla tenuta[3]) della quartina del vino ut supra; et che il sestaro[4]) dell' olio sia et s'intenda esser et esser debbano quartini dodeci misurati alla tenuta[3]) del quartino del vino solo; et che caduno che vende ò compra le predette cose, sia tenuto farli conte alla misura predetta et usare detta misura, et il Signor Commissario sia tenuto esseguire le predette cose senz' alcuna exceptione obstante.

Capitolo 25.

Del celebrare le feste.

Anchora hanno statuito che non sia alcuna persona maggiore d'anni quatordeci che lavori nelle vigilie della beata Virgine Maria, nelle vigilie delli Apostoli et di beato Gio. Battista ne in altre vigilie comandate per la santa Madre Chiesa doppo sonato vespero ne ancho nelle feste sequenti dette vigilie, et ciò sotto pena de soldi cinque terz. per caduno contrafaciente et per caduna volta.

Capitolo 26.

Del lasciar et consegnare le imbreviature, protocolli, processi et atti per il Cancelliere della Communità.

Anchora hanno statuito che caduno Cancelliere di detta Communità sia tenuto et debba consegnare nella cassa ò

---

[1]) Uebersetzung: das gewürtz spetzerey und eysenwerckh.
[2]) Uebersetzung: quärtlin.
[3]) Uebersetzung: mäass. [4]) Uebersetzung: das mäass.

archone di detta Communità tutti atti, processi et scritture et qualonque altre imbreviature quali havrà scritto nel detto suo officio della Cancellaria ò sia che gli veneranno alle mani per causa di detto suo officio, et ciò sotto pena de lire vinticinque terzoli. Et più oltra il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto à richiesta di caduno petente constringer detto Cancelliere ad esseguire le predette cose, et che il lui successore puossi et vaglia darne copia à caduno che gli pervengha come sarà di raggione per la competente mercede d'esserli taxata, alla qual copia si dia fede aparendo dal primo originale come se fosse compita et scritta per quello Cancelliere qual prima l'ha scritta et havrà rogata. Et il coneparo di detta Communità sia tenuto retenir in se l'ultima parte del salario del detto Cancelliere sin' tanto havrà adempito le predette cose et sin' tanto sarà liberato dal suo sindicato overo havrà sodisfatto quello che sarà condannato.

Capitolo 27.

Del sindicato del Cancelliere.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario di detta Communità una con duoi Conseglieri di detta Communità quali debbano esser eletti per il Conseglio generale della Communità, sia tenuto sotto pena del giuramento sindicare il Cancelliere di detta Communità subito finito il suo officio dalle cose illecite per lui fatte nel suo officio, inquisir, condannarlo et assolverlo come sarà di raggione, del qual sindicato duri il tempo per sei giorni doppo le cride avanti fatte, altrimente il Signor Commissario di detta Communità non puossi esser imputato.

Capitolo 28.

Che li eletti tengano le chiavi.

Anchora hanno ordenato che ogni anno s'elegano duoi huomini idonei della detta Communità, quali tengano le chiavi dell' armario ò sia archivo di detta Communità, quali debbano servar et custodire fedelmente tutti li libri, scritture et atti et tutte le altre cose poste in detto archivo di detta Communità, et sia tenuto il Cancelliere farne copia d'esse scritture per darne copia à caduno che la richiede, et quelli duoi eletti habbino per il loro salario secondo la volontà del Conseglio.

Capitolo 29.

Che nissuno riscodi taglie, condannationi et bandi spettanti alla Communità riservato il Coneparo.

Anchora hanno statuito che ne il Signor Commissario ne Cancelliere di detta Communità ne alcun altra persona della

fameglia del Signore Commissario olsi ne presumi pigliare pagamento delle condannationi, bandi et de taglie ne altri dinari aspettanti alla Communità, sotto pena della restitutione del doppio di quello che havrà ricevuto, et il Coneparo di detta Communità non puossi lasciare in suo locho ne Signor Commissario et Cancelliere ne alcun altra persona di loro fameglia, sotto pena di lire dieci terz. al Coneparo.

Capitolo 30.

Frà quanto tempo li Consoli delle terre debbano riscodere li suoi crediti.

Anchora hanno ordenato che li consoli, Conepari et altri officiali delli lochi et terre di detta Communità non puossino dimandar alcuna cosa per causa di taglie, condannationi overo imposture di quello commune passato l'anno doppo finito il termine del suo officio, salvo se frà detto termine havrà presentato in scritto avanti il Signor Commissario ò altrimente proverà per instromento di confessione.

Capitolo 31.

Che il Coneparo non piglii pagamento alcuno alli Consoli per fargli confessione per causa delle taglie se non nel modo infrascritto.

Anchora hanno statuito et ordenato che il Coneparo della Communità sia tenuto et debba essendo litterato scriver di sua propria mano nelle liste delli Consoli di detta Communità tutto ciò che di loro riceverà per le taglie da volta in volta come le riceverà, et non sapendo scrivere che faccia scrivere | per il Signore Cancelliere di detta Communità, |[1]) et non debba havere | detto Coneparo per le scritture se non soldi quatro terz. per ogni Console solamente nel fine della sua coneparia, se esso scriverà, et non scrivendo di sua mano che detti soldi quatro siano communi al Coneparo et al Cancelliere che scrive, |[2]) et ricevendo di più sia condannato in soldi vinti terz. per caduna volta et si creda al giuramento del accusatore.

Capitolo 32.

Del sindicato del Coneparo.

Anchora hanno ordenato che il Coneparo della detta Communità debba esser sindicato[3]) per il Signor Commissario et li Conseglieri di detta Communità per quindieci giorni avanti

[1]) L: | da un notaro

[2]) L: | per tal scritto detto Canepar insieme con quel che scrive se non soldi 4, e così se saprà scriver lui l'istesso e non più |

[3]) Uebersetzung: examiniert werden solle.

il fine del suo officio della coneparia et debba esser essaminato utrum se detto coneparo habbia pagato ò non à caduno qual habbia d'havere della Communità et alli accusatori privati et publici che havranno d'havere, sia che siano scritti al libro delle spese, sia non; et ritrovandosi che detto Coneparo habbia fatto scriver nel detto libro due volte, sia condannato qualonque volta alla restitutione di detti dinari alla Communità quatruplicati et ancho debba esser sindicato et inquisito se havrà commesso qualche fraude nel detto suo officio ò non, et ritrovandosi haver fallato nel suo officio, debba esser castigato con il debito castigo et pena, et ritrovandosi ancho haver di dare qualche cosa ad alcuno per causa di detta coneparia, che subito con li rimedii di raggione sia constretto à pagare tutto quello che havrà di dare.

Capitolo 33.

Del dare il salario alli ambasciatori.

Anchora hanno statuito che occorrendo andar in qualche ambasciata per detta Communità secondo la provisione fatta per il Conseglio di detta Communità, gli sia taxata per il Conseglio lo salario avanti che vada in detta ambasciata, havendo riguardo et secondo la qualità delle persone et la causa per la quale sono mandati; quali ambasciatori così mandati et eletti siano tenuti et constretti andar in detta ambasciata per il predetto salario così taxato come sopra, se non havranno giusta diffensione.

Capitolo 34.

De non usare altri statuti ne altre provisioni se non li compresi in questo volumine.

Anchora hanno ordenato che nissuna persona, di qualsivoglia conditione et stato sia, puossi, debba ne vaglia usare alcuno statuto in giuditio ne fuori di giuditio, se non detto statuto così compreso nel presente volumine delli presenti statuti ne alcune provisioni overo reformationi quali in alcuni diminuissero overo puossino diminuire alli statuti compresi in questo volumine alcuno di loro.

Capitolo 35.

Delli usurarii et che fanno prestito.

Anchora hanno statuito che se alcuno prestatore et usurario habitante nel distretto di detta Communità morirà, che il Signor Commissario una con li Signori preti curati | della Chiesa di S. Gio. Battista et S. Mauritio situata nelli luoghi

di Cevio et Maggia |[1]) et con quelle persone quali puotranno havere in quello giorno che morirà detto usurario, siano tenuti pigliar li libri di detto usurario et farli ricopiare et retenire detta copia appresso la Communità, acciò che ogni uno puossi vedere le sue raggioni [2]) et havere per copia, et quando sarà in caso d'infirmità, faccino consegnare detti libri con li rimedii di raggione, [3]) et se alcuno farà resistenza di consegnare tali libri alli predetti rev.i preti, Commissario et altri Conseglieri, sia condannato in lire cento terz. et non di meno sia tenuto consegnare li libri et darne copia, à qual copia si dia piena fede come al originale.

Capitolo 36.

Del sindicato del Signor Commissario.

Anchora hanno statuito che qualsivoglia persona che voglia cercare ò lamentarsi del Signor Commissario et di sua fameglia di quello che haveranno fatto ò commesso nel tempo del suo regimento overo dimandarli qualche cosa, sia tenuto doppo sei giorni doppo la crida fatta per il servitore della Communità dare la sua querela al Signore Sindicatore overo deputati à sindicare et dette querele et dimande haver provate frà detti giorni sei, et passati sei giorni debbino essi deputati fare le sue condanne et liberationi secondo che ritrovino di fare con raggione, et che fatte le condanne et liberationi detto Signor Commissario puossi partirsi dà detta Communità, pagando però lui overo dando securtà di quello che sarà condannato et non avanti.

Capitolo 37.

Dell' authorità [4]) del Signor Commissario.

Anchora hanno statuito che nelli delitti et errori che non sono compresi nel volumine delli presenti statuti, nelli quali non s'ingerisca pena di sangue secondo la forma delle raggioni communi et per la dissobedienza et contumacia et per sprezzo de commandamenti il Signor Commissario di detta Communità habbia arbitrio di punire et condannare per sin' à lire dieci terzoli riguardando alla qualità del fatto et persona.

Capitolo 38.

Del ottenere le divisioni.

Anchora hanno statuito che se saranno fatte partitioni frà fratelli, cugini et altri parenti di qualsivoglia conditione siano,

---

[1]) L: | di S. Martino di Sornico | [2]) Das Folgende fehlt in L.
[3]) Uebersetzung: durch mittel des rechtens.
[4]) Uebersetzung: von dem gewaldt.

et che le divisioni saranno fatte et ottenute per tre anni passati compiti, che dette partitioni durino et s'habbino per ferme ne più le puossino revocare, salvo però che questo statuto non pregiudichi ad alcuni orfani, et salvo ritrovandosi essergli stato fraude in detta divisione, che allhora sia tenuto colui che havrà commesso la fraude restituire il doppio alla parte che ha patito, poi le divisioni restino ferme.

Capitolo 39.[1])

Che non si metta alcuno in bando di liberarlo al Conseglio.

Anchora hanno statuito che nissuna dimanda d'alcuno bandito ò condannato puossi in modo alcuno esser posto in Conseglio della detta Communità di cassarlo overo levarlo ò sia di liberarlo del bando ò levarli la condanna, se prima non sarà fatto il deposito della quantità contenuta in detto bando ò condanna apresso il coneparo di detta Communità overo d'alcuna altra persona quale sia eletta per il Signor Commissario; et qualonque dimanda che il presente statuto si lievi et assolvi[2]) in tutto overo in parte ò sia allegarà ò darà conseglio di levarlo nel Conseglio della Communità come di sopra, sia condannato in lire vinticinque terz. per ogni volta.

Capitolo 40.

Che li statuti si scrivino | in charta membrana |[3]) et s'habbia due copie.

Anchora hanno statuito che siano scritti duoi libri | in charta membrana |[3]) delli presenti statuti di detta Communità, de quali uno sia appresso il Signor Commissario ò sia Rettore di detta Communità et l'altro alla bancha di raggione di detta Communità incatenato acciò che ogni uno ne puossi levare copia di detti statuti, et ritrovandosi qualche diversità, contrarietà overo dubio in detti statuti ò sia libri di detti statuti, cioè nell' uno et nell' altro, che si debba havere ricorso all' originale de detti statuti qual si metta et tengha nell' archivo di detta Communità.

Capitolo 41.

In che modo li statuti s'intendino cassi.

Anchora hanno statuito che nissuno statuto di detta Communità compreso in questo volumine de' statuti s'intenda esser

---

[1]) L hat statt dieses Kapitels:

Nel Conseglio non si libera banditi.

Circa il liberar banditi vedi l'ordine prescritto dell' Illustriss. Signori sopra la Dieta di Baden congregati, à fogli.

[2]) Uebersetzung: und ein jedweder der da begehrt das man dis gegenwertige ufhebe. [3]) L: | | fehlt.

casso ne cancellato se non con causa legitima d'haverlo cassato sarà sopra quello scritto et segnato con il segno del Cancelliere overo altro notaro della detta Communità degno di fede, et non si puossi cassar ne cancellare senza la volontà del Conseglio, et che questo statuto habbi ancho luocho nelli decreti et provisioni et lettere d'esser scritte nel volumine delli statuti presenti.

Capitolo 42.

Che li statuti et provisioni della Communità non servino à fuorastieri.

Anchora hanno statuito che li statuti, provisioni et consuetudini non giovino, favoriscano ne portino profitto alli fuorastieri non sudditi di detta Communità cioè quelli che sostengono taglie et aggravii in detta Communità [1])se non nelle cause et casi espressi in essi statuti et provisioni, oltra sopra tali se facci raggione, et tali statuti et provisioni et consuetudini s'osservino nel foro di raggione della Communità non ostante li predetti si come alli sudditi di detta Communità nelli altri paesi et raggione. Et questo habbi locho nel civile et in criminale tanto in causar quanto in espedire, ancho circa l'ordenationi delle cause quanto la decisione d'esse cause, et questo s'osservi salvo se li statuti, provisioni et consuetudini di detti fuorastieri non sudditi fossero megliori et più utili per essi sudditi della Communità, s'osservino contra detti non sudditi, et questo statuto non habbi loco contra persone ecclesiastiche.

Capitolo 43.

Che li fuorastieri non puossino havere officio in detta Communità.

Anchora hanno statuito che nissuno fuorastiere puossi haver officio alcuno in detta Communità ne puossi il Signor Commissario della Communità metter alcun fuorastiero in Conseglio ad elegere alcun officio, et s'intendono fuorastieri quelli che non sostengono taglie ne fuochi in detta Communità.

Capitolo 44.

Del dare curatori alli prodighi et dispensatori de loro beni.

Anchora hanno statuito che se alcuna persona della detta Communità tanto maschio come femina sarà prodigho ò dispensatore de suoi beni et fuori di mente et che delle predette cose ne sarà fatta fede al Signor Commissario overo Rettore della detta Communità per trei huomini da bene parenti di tal prodigho, dispensatore ò fuor di memoria, se havrà parenti,

[1]) Das Folgende fehlt in L.

et non havendone se non delli megliori di quella terra dove è detto prodigho et dispensatore, sia tenuto il Signor Commissario interdire detto prodigho et dispensatore de beni dell' administratione delle sue cose et beni et dargli un procuratore ò sia più tutori per far li suoi negotii in laude de detti trei huomini, li quali senza dar alcuna securtà habbino la cura et il governo delli negotii di quello, et sia tenuto detto Signor Commissario far publicare et cridare detta interdittione sopra la piaza di Cevio per trei volte et per trei giorni una volta per giorno.

Capitolo 45.

Che il Signor Commissario non puossi dare licenza à fuorastieri di robbar ò spignolare alli sudditi salvo dando securtà.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario della Communità non puossi dar licenza ad alcuno fuorastiere non suddito che non paghi fuocho ne taglie in detta Communità jurisdittione di Valmaggia et pertinenze di robbare ad alcuno suddito di detta Communità per causa d'alcun debito, salvo se prima darà securtà di consegnare la robbaria nelli mani del Console di quella terra nella quale vorrà pignorare ò far robbare, di starne et obedire alla raggione et di pagar le spese perdendo la causa, et se contrafarà, che la robbaria non vaglia.

Capitolo 46.

Che l'imbreviature delli notari morti si scrivano in modo d'inventario.

Anchora hanno statuito che occorrendo morire qualche notaro habitante in detta Communità et jurisdittione di Valmaggia et abandonando dette imbreviature et protocolli, sia tenuto il Signor Commissario, accioche non gli sia commesso qualche fraude, usare diligenza et con duoi eletti per il Conseglio generale della predetta Communità farsi consegnare tutti li instromenti che saranno stati tradotti et rogati per esso notaro morto, et subito far rescrivere dette imbreviature et protocolli per un notaro per modo d'inventario nel quale si scriva il numero de foglii et de quinterni et imbreviature, et doppo esso inventario farlo descrivere nel libro della Communità predetta, et subsequentamente debba far consegnare dette imbreviature et protocollo al notaro ò notarii che saranno substituiti in locho del notaro morto à supplire le imbreviature et protocolli come di sopra, et il Signor Cancelliere della Communità sia tenuto scrivere al libro del Conseglio come detto notaro è stato constituito per il Conseglio, mettendoli l'anno, giorno et mese et inditione, nelli quali detto

notaro è stato substituito, et sottoscriversi, et ciò basti per piena prova, che tal notaro è stato eletto et legitimamente substituito come di sopra; et occorrendo ricercare in alcun modo ò caso qualche imbreviature di detto notaro morto, non puossino esser recopiate se non saranno consegnate et annotate come sopra.

Capitolo 47.

Dell' incanto delli pegni.

Anchora hanno statuito che qualonque che vorrà incantare et deliberare qualche pegno, sia tenuto farlo incantare et deliberare sopra la piazza di | Cevio |[1]) appresso la casa della Communità sita sopra la piazza, et sia tenuto far scrivere per un notaro che sia della Communità l'anno, giorno et mese et il pretio per qual sarà incantato detto pegno et deliberato, et la qualità d'esso pegno, nome et cognome di colui al quale è stato deliberato il pegno, et tenere apresso di se quella scrittura sottoscritta accioche colui dà chi era il pegno, lo puossi riscodere nel tempo secondo li statuti di detta Communità, et questo sotto pena della restitutione di detto pegno, salvo però la raggione del suo credito.

Capitolo 48.[2])

De non tagliare ne condurre borre.

Anchora hanno statuito che nissuna persona olsi ne presumi tagliare ne far tagliare ne condurre alcune borre per il fiume di | Valmaggia |[3]) ne per tutto il distretto della jurisdittione, sotto pena della perdita delle dette borre, et ogni uno puossi senza pena pigliare dette borre.

Capitolo 49.

Delli litigii vertenti frà parenti.

Anchora hanno statuito occorrendo per l'avenire vertire qualche litigii ò differenze ò cause frà padre et figliuolo ò figliuoli, fratelli, cugini ò altri parenti per sin' al quarto grado inclusive et ancho frà persone parenti da parte di padre ò madre per sin' al terzo grado secondo la raggione civile, che il Signor Commissario di detta Communità sia tenuto et debba con ogni rimedio di raggione constringere dette parti di compromettere in duoi communali amici delli propinqui parenti paterni d'essi litiganti se havranno, et non havendone

[1]) L: | Sornico |
[2]) Dieses Kapitel steht in L hinter cap. 52.
[3]) L: | detta valle |

s'intendino materni, et se non haveranno, in duoi huomini et buoni amici non sospettati alle parti litiganti sopra tutte le liti et questioni che vertiscano in dette parti, et sia tenuto constringer essi arbitri et amici ad arbitrare, se saranno d'accordii, et non essendo d'accordii siano tenuti l'arbitri elegere un terzo, salvo se le parti concordevolmente elegeranno il terzo. Et se le parti et arbitri non s'accorderanno ad elegere il terzo, che il detto Signor Commissario sia tenuto dar un terzo delli più prossimi parenti sopra la soprascritta parte dà padre havendone, et non havendone siano materni, et non havendo parenti, sia tenuto dare un buon huomo et utile non sospettato alle parti, et all' hora constringere detti trei arbitri à far li loro arbitramenti, accioche il Signor Commissario puossi procedere et assignar il termine à suo piacere sommariamente de plano et senza strepito di raggione et figura di giudicio ò dimanda overo altro ordine di raggione non servato, et nel medemo modo sia tenuto il Signor Commissario constringer qualonque altri arbitri frà qualsivoglia altre parti eletti non parenti, doppo che si saranno intromessi nel compromesso ò negotii d'arbitrare et far loro commandamenti frà essi parenti et ancho dette parti ad elegere un terzo come di sopra. Et questo statuto habbia locho ogni volta sarà fatta citatione senza alcuna dimanda d'esser data in scritto.

Capitolo 50.

Dell' elettione del Coneparo.

Anchora hanno statuito che il Signor Commissario ò sia Rettore di detta Communità sia tenuto et debba proponere alli Conseglieri nuovi nel primo Conseglio generale qual si fà nel principio dell' anno, che detti Conseglieri nuovi debbano elegere un huomo giusto, discreto et honesto, che sia della Communità, nell' officio della Coneparia secondo piaceranno et voranno detti Conseglieri nuovi al meglio della Communità. Qual Coneparo stia in officio un anno, et che detto Coneparo debba giurare frà quindieci giorni doppo la sua elettione d'esercire tal suo officio realmente et fedelmente et dar buona et idonea securtà in laude del Signore Commissario et delli Conseglieri per sino alla quantità di lire ducento terz. di denari di pagar et governare tutto l'havere della Communità et ogni altri beni di detta Communità quali gli perveniranno per causa di detta Coneparia, et non puossi detto Coneparo pagare alcuno qualsia creditore della Communità, se sarà debitore alla detta Communità, se prima non pagarà overo compensarà tutto quello che doverà dare alla Communità, havendo lui

regresso et raggioni di detta Communità contra il detto debitore al quale havrà pagato, et sia proferta la detta Communità à tutti li creditori sino à quella quantità che havrà d'havere dal suo debitore, il quale habbia anchora d'havere qualche cosa dalla Communità. Qual Coneparo non puossi esser confirmato ne renovato più oltra del detto anno, et se sarà confirmato overo eletto, non vaglia ne tengha essa confirmatione et elettione ne ancho l'officio di detta Coneparia puossi esercire oltra il predetto anno, et caduno Consegliere che contradirà à questo contra le predette cose sia condannato in lire dieci terz. per caduna volta. Qual Coneparo non puossi ricevere alcuni dinari per le taglie ne per fuocho ò per condanne ne per qualsivoglia altra causa, se prima non sarà scritto per il Cancelliere della detta Communità nel libro del ricevuto di detto Coneparo, sotto pena al Coneparo de lire dieci terz., salvo se il Cancelliere fosse absente, all' hora puossi esser scritto per altri notari à suo locho d'esser eletti in laude del Signor Commissario et del Conseglio. Qual Coneparo habbia per suo salario nel predetto anno compito lire dieci terz. della predetta Communità, et se il Conepar pigliarà qualche pegni d'alcuni debitori della Communità, che piglii buoni, altrimente sia tenuto restituire alla detta Communità dalla sua propria facoltà tutt' il danno in modo che la detta Communità non habbi alcun danno delli detti pegni, et quello Coneparo non puossi più esser Coneparo dà li ad anni trei avenire doppo il suo officio.

Capitolo 51.

Del simile ò quasi.

Anchora hanno statuito che il detto Coneparo sia tenuto riscoder tutte le taglie imposte nel tempo della sua coneparia et ogni condannationi spettanti alla Communità, ne puossi detto Coneparo lasciare ne consegnare ad alcuno suo successore quello gli mancha. et sia tenuto esso Coneparo darne conto due volte l'anno al Signor Commissario della Communità et alli Conseglieri del dato et ricevuto per lui à nome della Communità et far detto conto à dinari per dinari et somma per somma[1]) presenti li predetti Signore Commissario et Conseglieri della Communità overo la maggior parte di loro. Salvo se li condannati non havessero di pagare, che all' hora esso Coneparo non sia tenuto alla predetta riscossa[2]) et che

[1]) Uebersetzung: von pfenning zu pfenning von summa zu summa.
[2]) Uebersetzung: einnamb.

il Cancelliere della Communità sia tenuto frà otto giorni doppo l'elettione delle condannationi metterle et scriverle nel libro della Communità in debito del Coneparo.

Capitolo 52.

Del medemo ò quasi.

Anchora hanno statuito che il Coneparo della Communità sia tenuto et constretto à pagare in termine de quindeci giorni à qualonque che havrà d'havere della Communità doppo che sarà scritto nel libro delle spese del Coneparo, et questo sotto pena arbitraria et come meglio piacerà al Signore Commissario, non ostante alcuna eccettione.

Capitolo 53.

Delli testatori.

Anchora hanno statuito che se gli sarà persona alcuna della predetta Communità habitante in detta giurisdittione ò fuori della giurisdittione che habbi beni in detta ò fuori, qual farà il suo testamento et che havrà parenti in detta giurisdittione ò fuori, cioè figliuoli ò figliuole, abiatici, fratelli ò sorelle, nepoti ò nepote, figliuoli di fratelli consanguinei ò altri parenti come si voglia sia per sin' al terzo grado et dal terzo grado in giù, al quale ò à quali pervengha la successione delli beni del detto testatore di raggione senza testamento, et quella persona che fa il testamento non nominerà in detto suo testamento qual farà essa persona ò persone alla quale ò sia à quali s'aspetta l'heredità et successione de beni di raggione, non lasciandoli qualche parte de suoi beni in esso testamento che farà, che tal testamento non vaglia ne tengha ne esso sia udito in raggione, mà più presto sia di niuno valore et momento, et li beni di detto testatore siano et restino alli prossimiori parenti à quali s'aspettino di raggione, ne altrimente si faccia.

Capitolo 54.

Dell' elettione delli Conseglieri.

Anchora hanno statuito che li communi et huomini | di Valmaggia |[1]) à quali pertiene et tocca elegere li Conseglieri à consultare il bene per li negotii della Communità, debbano sempre ogni anno quandogli tocca elegere il Consegliere ò Conseglieri haverli eletti nella sua vicinanza quindieci giorni avanti le feste della Natività di N. S. Giesù Christo. Quali

[1]) L: | della Terra di Lauizara |

Conseglieri eletti siano tenuti presentarsi avanti del Signor Commissario di nostra Valmaggia in Cevio nel primo conseglio generale qual si fà nel principio dell' anno.

Capitolo 55.

Che si restituisca la metà della dote[1]) alla donna che non lascia heredi.

Anchora hanno statuito et ordenato che se una donna maritata morirà non lasciando heredi cioè figliuoli ò figliuole. che la metà della sua dote[1]) et de suoi beni sia et resti al marito, et l'altra metà si restituisca alli parenti prossimiori di detta donna, et così si faccia non ostante quel statuto[2]) qual dice che il marito succeda alla moglie, se la moglie viverà un giorno doppo che l'haverà menata à casa.

Il fine del libro quinto et ultimo delli statuti.

Diese im Vorstehenden abgedruckten, noch aus der Zeit der Herrschaft der Grafen Rusca stammenden Statuten sind nun sofort nach der Erorberung des Landes einer Revision unterzogen worden; die gedruckten Statuten von Lavizara geben dafür das Datum 12. September 1514.[3]) Das Merkwürdige dabei ist aber, dass die Abänderungen nicht an Stelle der durch sie ersetzten oder modifizierten oder neben die durch sie ergänzten Kapitel des alten Statutenbuches eingefügt worden sind, sondern dieses in seinem ursprünglichen Bestande belassen worden ist und die Neuerungen nur als Anhang daran angeschlossen worden sind. Es scheint das gemäss den Eingangsworten dieser Revision darin seinen Grund zu haben, dass dieselbe zunächst der Genehmigung der zwölf Orte unterbreitet und dann erst mit dem alten Statutenbuche zu einem neuen Ganzen verarbeitet werden sollte. Diese neue Redaktion ist dann aber unterblieben. Es folgt daher hier der Text der Statutenrevision in seiner selbständigen Fassung.

Perchè molte volte s'è detto che la natura procura di nuovo esprimer et mandar in luce nuove forme de statuti et privilegii, ne meno è cosa reprehensibile secondo la varietà de tempi et mutatione de principi reformar raggioni, statuti et leggi, mutare, corregere, agiongere, suplire et emendarne, per tanto il spettabile

[1]) Uebersetzung: heimbsteühr.
[2]) Lib. III cap. 85.
[3]) Ueber das alles beziehe ich mich auf meine schon Eingangs zitierte Einleitung (Zeitschr. N. F. XI S. 221 f, Separatausgabe Heft 1 S. 45 f.).

Sig. Gio. Betschart de Art del cantone di Suito, [1]) honorando Potestà et Commissario di Valmaggia et Lavizzara per la magnifica et eccellentissima vecchia et inviolabile Legha delli dodeci Cantoni Helvetici una con li infrascritti cioè il Signor Filippo Andicolo et Sig^{r} Bernardo Franzono ambi di Cevio, Sig^{r} Gian del Ponte di Bignascho, Antonio Pinzino di Moghenio, Gio. Antonio Panzera di Lodino, Fusascho Guilielmino di Coglio et Antonio di Gio. Jori di Vegno, eletti per il Conseglio generale di tutta la valle, à quali tutti hanno dato commissione et officio per detto Conseglio di vedere et essaminare li statuti antichi, emendarli, corregerli et supplirli, sminuirli et levarli, et di nuovo come à loro prenominati una con il Sig^{r} Commissario predetto parerà di far altri statuti et leggi per la predetta Communità à laude et honore delli prelibati Magnifici Signori della prefatta Magnifica Legha et à conservatione di buono regimento et stato della detta Communità hanno constituito et reformato l'infrascritti statuti buoni congrui come à loro è stato possibile, lasciando ogni superfluitade et qualonque similitudine.

In prima li prefatti S^{ri} Commissario et eletti hanno affermato et affermano li statuti della detta Valle altre volte fatti et soliti ad osservare sin hoggi, salvo et riservato li capitoli infrascritti, à quali capitoli hanno derogato caso possino con raggione esser derogati et se così piacerà alli Magn^{i} S^{ri} nostri quando intenderanno il statuto et derogatione, altrimente detti statuti siano esseguiti et non revocati.

2. Anchora hanno statuito che tutte le condannationi, che si faranno in detta Communità, siano et esser debbano della Communità secondo la consuetudine anticha et secondo la forma delli statuti, salvo et riservato le condanne solite spettanti alli Magn^{i} Sig^{ri} nostri: cioè le condanne che si faranno contra le persone per delitti nelli quali s'ingerisce pena di sangue et dove alcuno sia condannato alla morte, in quelli casi s'esseguiscano l'ordini delli prelibati nostri Sig^{ri}; anchora nelli casi ove si contrafarà al frid overo pace rotta; anchora nelle ferite fatte con arme con sangue et che à luocho et scontro delle condanne della Communità l'officiale della detta Communità habbi quelli trenta sei fiorini soliti à dargli secondo l'anticha consuetudine servata sin hora à locho di tutte le altre condanne limitate nel suo salario.

3. Anchora hanno statuito sopra il statuto messo in rubrica della pena di quelli che portino arme [2]) li predetti eletti con il prefato Sig^{r} Commissario esseguendo li ordini delli prelibati Magn^{i}

[1]) Das stimmt zum Jahre 1514, in welchem Betschart als Vogt des Maintals erscheint, z. B. Eidg. Absch. III, 2 S. 773 Nr. 545 lit. c.

[2]) Lib. II cap. 65.

Sig^{ri} nostri hanno statuito et ordenato che qualonque puossa et vaglia senza pena alcuna portar arme à suo piacere, purchè non li usi in mala parte, et se li userà in mala parte, sia condannato secondo la forma delli statuti.

4. Sopra il statuto del dir nulle le sentenze et aggravarsi [1]) anchora seguendo l'ordine delli prelibati nostri Sig^{ri} hanno ordenato che qualonque sentenza qual ascenda dà lire 25 in qualsivoglia modo sia fatta, purchè non s'ingerisca pena di sangue, qualonque puossi dirla nulla et appellarsene alli Magn^{i} Sig^{ri} nostri della Legha nel tempo della loro venuta à Locarno per ascoltare le cause et definirle, et in quel tempo sia tenuto colui che s'appella comparir avanti li prelibati Magn^{i} Sig^{ri} con tutte le sue raggioni et allegarle, altrimente detta sentenza ò condanna sia esseguita et mandata in essecutione senza exceptione, ne l'appellante puossi esser astretto ad esporsare il scudo dell' appellatione solito à dare à detti Magn^{i} S^{ri}, salvo nel tempo dell' audienza d'esser data sopra l'appellatione messa, et questo acciò che per non haver il detto scudo nissuno sia privato delle sue raggioni.

5. Sopra il statuto disponente che l'officiale non tenga raggione per causa de fitti se l'attore non produce l'instromento d'investitura [2]) anchora hanno ordenato richiedente così la raggione, che l'officiale della detta Valle renda raggione à ciascheduno della detta Valle dimandando per causa de fitti, anchora se proverà per testimonii dato (?) non sia rogata investitura, non ostante il detto statuto.

6. Delli testatori. [3]) Anchora hanno statuito che nissuno puossi far testamento fuori della linea legitima se non per causa legitima, et se altrimente farà testamento ò vorrà fare, si faccia avanti l'officio della detta Communità nelli giorni che si suole tenere raggione alla banca in Cevio ò almeno dimandati li prossimiori parenti à quali s'aspetta il negotio, et detti prossimiori consentienti.

7. Sopra il statuto messo in rubrica delle minaccie [4]) anchora hanno statuito che il Sig^{r} Commissario habbi arbitrio di castigare caduno che minaccia altre persone se non darà securtà come nel statuto nelli beni sino alla quantità de lire cento terz. d'esser applicate alla Communità predetta.

8. Sopra il statuto delle ferite et battiture. [5]) Anchora hanno statuito che se alcuno commincerà far insulto con arme ad altra persona, sia condannato in un fiorino di Regno et ancho sia tenuto colui che commincia pagar per l'altro il quale vorrà offendere, se

---

[1]) Lib. III cap. 14, 15. [2]) Lib. V cap. 11. [3]) Lib. V cap. 53.
[4]) Lib. II cap. 2. [5]) Lib. II cap. 6.

detto offeso sfodrerà arme,[1]) ne colui che si defende sia tenuto à spese ne danni alcuni, anzi puossi offender l'altro che commincia senza pena alcuna ne pagar alcune spese, purchè non mora.

9. Sopra il statuto della pace rotta.[2]) Anchora hanno ordenato che la pace ò sia fridt non debbi durar se non tanto quanto durà et starà in officio un Commissario qual fà fare la crida della pace ò fridt et puossa detta pace et fridt rompersi ò sia levarsi in cose minime avanti il Console della terra et in presenza di persone degne di fede ogni volta che quelli che hanno insieme la pace ò fridt staranno insieme in ragionamenti pacifici overo in convivii mangiando et bevendo, così s'intende esser rotta et levata la pace ò fridt.

10. Sopra il statuto messo in rubrica della pena de quelli che commettono furti.[3]) Anchora hanno revocato quello capitolo et statuto et ordenato che si segui l'ordine delli Magn^i Sig^ri nostri Superiori.

11. Il statuto delle robbarie sopra le strade[4]) hanno similmente levato et ordenato come di sopra et che s'osservi l'ordine delli Signori.

12. Anchora hanno revocato il statuto che nissuno corri à rumore con arme vietate[5]) et ordenato seguitando li ordini come di sopra et similmente delle robbarie d'esser restituiti.

13. Anchora il prefato Sig. Commissario con li eletti hanno ordenato che nissuna persona porti alcune balotte, mazze, sassi ne alcune arme ascose, che non si possino vedere, sotto pena de lire dieci terz. d'esser applicata alla Communità, et se con quelle offenderà qualche persona, sia punito in lire cinquanta terz. d'esser applicate come sopra, et se con dette arme farà homicidio, sia punito per traditore secondo li ordini delli prelibati nostri Signori.

14. Sopra il statuto di non alienar le Communità.[6]) Anchora hanno statuito che se per l'avenire alcuna persona prederà delli beni communi et li lavorerà per anni tre continovi quietamente senza contradittione, non sia più tenuto à rilassarli ne dischioderli, salvo che sia tenuto pagargli tutto quello che valevano quando li prese et secondo la stima qual si deve far per li stimatori sopra di ciò d'esser eletti nel commune, et quello che sarà fatto per la maggior parte della vicinanza di detto commune vaglia et tengha in forma però che si faccia et che sia à maggior utilità del commune et senza pregiudicio alle raggioni d'alcuna persona.

15. Sopra il statuto di non tagliare borre.[7]) Anchora hanno ordenato che nissuno delli huomini della detta Communità ne altra

[1]) Wehr zucken wird. [2]) Lib. II cap. 24.
[3]) Lib. II cap. 28. [4]) Lib. II cap. 29.
[5]) Lib. II cap 46. [6]) Lib. III cap. 99. [7]) Lib. V cap. 48.

persona puossi condurre ne far condurre borre per il distretto della Valmaggia, se prima non darà sicurtà in mano delli officiali del legname della detta Valle di restituire et pagare tutte le spese et danni alli communi ò singolar persone di detta Valle, et se contrafarà, caduno puossi tagliar, pigliar et portar via dette borre senza pena alcuna; mà dove il mercante di dette borre havrà dato sicurtà come di sopra, nissuna persona puossa molestare ne pigliare di dette borre segnate del segno mercantile sotto pena di cinque testoni d'esser applicati al officiale del legname, al mercante et accusatore, et che nissuno mercante puossa segnare alcune borre nel territorio del altro commune doppo che saranno condotte nell' aqua, se l'haveranno interlasciate di cacciare, salvo se proverà che dette borre siano sue overo di quelli che hanno fatto fare, sotto pena de lire dieci terz. Mà li cantiri piccoli, scheggie, doie [1]) et simili altri puossi caduno pigliare senza pena doppo che havranno abandonate di cacciarle, et che nissuna persona puossi ne vaglia vender boschi à caduno fuorastiere che non sostengha carichi nella Communità, ne ancho puossa accompagnarsi con alcuno fuorastiere in quelli boschi, sotto pena della perdita delli boschi d'esser applicati alli altri mercanti della detta Valle che li accuseranno.

16 Anchora hanno ordenato che qualonque mercante di legname sia tenuto consegnar il suo segno mercantile nel Conseglio di detta Valle al tempo che darà securtà della quale nel presente capitolo sia descritto, altrimente si puossino pigliare de tali suoi legnami senza pena.

17. Anchora hanno statuito che qualonque Console ò sia altra persona qual anderà in Conseglio di detta Communità, sia tenuto et obligato ogni volta che anderà in Conseglio, fatto il Conseglio pigliarnene copia ò sia altrimente notificarlo alli vicini à bocca tutto ciò che sarà fatto, salvo se gli intervenirà qualche causa delli Magn^i nostri Sig^ri qual sia d'esser tenuta secreta ò altra causa legitima.

18. Anchora hanno statuito che qualonque persona qual havrà dato bestie à fruggio ad altri, sia tenuto cercare il suo debito in termine d'un anno, altrimente passato l'anno non sia udito, et similmente li sacerdoti et officiali di detta Valle et habitanti nella Valle et similmente li fameglii et qualonque che serve ad altri sia tenuto dimandar il suo salario et mercede frà un anno, altrimente non sia scoltato, salvo che li predetti possino referirli al giuramento delle parti se vorranno, in tal caso siano ascoltati, et salvo se havranno fatto conto presenti testimonii.

---

[1]) Cantiri oder Tachträm, Spohn und Dugen.

19. Anchora hanno ordenato che li communi siano tenuti far pagar li suoi vicini per fuocho secondo l'anticha consuetudine ne puossino astringer alcuna persona à pagar l'estimo se non nel luocho ove habita la maggior parte del tempo dell' anno, et similmente la primitia de' sacerdoti, mà sia tenuto pagare l'estimo per tutti li beni che habbi in tutta la Valle in quello locho nel quale habita come di sopra, et che qualonque commune puossi far mutar l'estimo di tutto la Valle ogni trei anni se vorrà.

20. Anchora hanno statuito che nissuno prete procuri ne puossi procurare avanti li officiali si non per suo fatto et delle chiese, pupilli, vedove et altre miserabili persone.

21. Anchora hanno statuito che se qualche huomo di detta Valle morirà abandonando figliuoli et figliuole, abiatico ò abiatici maschi nati di suo figliuolo, che detto abiatico et abiatici maschi succedino et succeder debbino nelli beni di detto suo avo.

22. Anchora hanno statuito che nissuno officiale lasci parlare in lingua Tedescha avanti di se, se non con il suo interprete qual referisce, salvo se sarà de volontà delle parti.

23. Anchora hanno ordenato che non si tengha raggione à quelli che dimandano il fruggio di bestie passato l'anno ne si puossino dimandare le bestie perse sopra l'alpe se non per il giuramento del padrone qual havrà caricato ò fatto caricare l'alpe, et del casaro et pastori, se per sua colpa ò per colpa d'alcuni di loro sono state perse, ne altrimente s'ascolti in giudicio, salvo se quello che dimanda puotrà provare che dette bestie siano perse per colpa, inganno ò diffetto del padrone ò pastore ò casaro, in quel caso colui per colpa del quale sono perse, sia tenuto pagarle.

24. Anchora hanno ordenato se l'officiale della Communità non gli ha buono lambardo et che havrà bisogno d'un interprete, detto interprete sia eletto per li huomini della Valle, ne detto Commissario possa haver altro interprete contra la volontà delli huomini, mà detti huomini siano tenuti et debbino darli un buono, reale et fedele interprete à lui et alli huomini.

25. Anchora sopra il statuto messo in rubrica che la donna dotata non succeda et disponente che la sorella abandonata dal fratello non succeda al fratello senza testamento se non nella metade,[1]) hanno statuito predetti eletti che in caso si puossi fare di raggione senza clausula,[2]) della quale nel primo capitolo si fà mentione, che la sorella lasciata dal fratello succeda al fratello in tutto, non lasciando altro fratello ne figliuolo di fratello, et così de grado in grado succeda il legitimo prossimiore de parte paterna, et ciò non ostante alcuna fine fatta per detta donna.

[1]) Lib. III cap. 84. [2]) Dass so im Fahl es mit Recht und ohne Clausula und Beischluss sein könnte.

26. Anchora hanno ordenato che ogni anno s'elegino sette huomini li quali habbino di ministrar raggione con il Sig^r Commissario per il loro giuramento nelle cause criminose et importanti et in qualonque cause nelli quali alcuna delle parti vorrà et gli richiederà che intervengano prima à sue spese, poi alle spese delle parti che perderano, et che basti se gli interveniranno trei ò quatro de quelli, salvo nelle cause molto gravi et d'importanza et nelle cause delli communi, nelle quali non si può fare senza sentenza, et nelle cause ardue, et ove sono ricercati per alcuno delli litiganti à sue spese, non puossa detto officiale proceder senza loro ne vaglia cosa che farà, et ove sia qualche dubio ò discordia frà essi eletti et detto Sig^r Commissario, siano tenuti à spese di quello che gli richiede domandare consulto d'un sapiente et doppo secondo il consulto di detto sapiente sententiare di modo che ne à niuno si faccia ingiuria fuori di giustitia.

27. Anchora hanno ordenato[1]) che qualonque Commissario sia tenuto et debba avanti la sua partenza et fine del suo officio per quindieci giorni difinire tutte le cause agitate avanti di lui secondo la forma delli statuti et sia tenuto per detti giorni quindieci avanti la sua partenza et fine del suo officio deputare un officiale qual renda raggione contra di lui, se occorrerà che alcuno voglia dimandare qualche cosa di raggione, et quello lo possa condannare et assolvere con la debita forma di raggione.

28. Anchora hanno ordenato che tutti li communi di terra in terra siano tenuti conciar et vacuare nello suo dominio tutte le strade bene et sufficientamente secondo la loro possibilità et secondo la forma delli statuti et tenerle bene conciate et larghe secondo la forma delli statuti.

29. Anchora hanno statuito che il Sig^r Commissario non puossi essigere alcune condanne spettanti alla Communità, salvo che in cambio di quelle habbia quelli 36 fiorini soliti à dargli in Valmaggia limitati nel suo salario, et sia tenuto fare dette condanne per detti fiorini 36 secondo il solito in forma de statuti à una con duoi eletti nella Communità ò sia quelli si debbino elegere ogni anno una con il notaro della detta Communità, qual condanne spettanti alla Communità secondo la dispositione de' statuti et ordini si riscodino come saranno scritte per il Cancelliere nel libro della Communità senz' alcuna ecceptione, et se detto Sr Commissario havrà exigite alcune dette condanne spettanti alla Communità, siano tenuti li delinquenti sottogiacere alla Communità et ancho li agenti della Communità possino fare intertenere il salario del detto Sig^r Commissario per il Coneparo sino alla quantità che havrà riscosso, non ostante exceptione alcuna.

[1]) Vergl. lib. III cap. 113.

30. Anchora hanno statuito che qualonque persona della Communità puossi et vaglia far citare per il servitore ò sia per il camparo del commune qualonque altra persona che vengha in giudicio avanti il Sig^r Commissario et similmente mandare qualonque comandamento senza pena à caduno in scritto secondo la forma di raggione et de statuti senza licenza del Sig^r Commissario.

31. Anchora hanno statuito che occorrendo morire qualche toro nell' alpe non essendo per mala custodia de quelli che hanno detto toro à fitto sopra l'alpe, non sia tenuto se non à pagare il fitto di detto toro et alla restitutione del corio et della carne, salvo se altrimente sarà fatta conventione frà loro parti.

32. Anchora hanno ordenato che nissuna persona di detta Communità qual habiti in parti lontane et remote della giurisdittione di Valmaggia, et che habbi beni nella Communità, puossi ne vaglia venderli ne alienar detti suoi beni essistenti nella giurisdittione di Valmaggia, se prima non lo farà notificare à suoi parenti prossimiori essistenti in detta Valle, se vogliano comprare detti beni, anchorche gli fossero testimonii della Valle quali conoscessero detto venditore, altrimente essa vendita non vaglia ne tengha, salvo se à detti suoi parenti piacerà di voler detti beni per il prezzo che detto compratore havrà comprato, et esborsarli il danno, che in tal caso il prossimiore di detto venditore puossa haverli restituendo al compratore il prezzo de detti beni in termine d'un anno; mà passato l'anno doppo la notitia fatta à detti parenti della vendita fatta et detti parenti non li comprino, all'hora la vendita fatta, purche sia fatta legitimamente et giuridicamente, vaglia anzi tengha et vaglia non ostante il presente statuto.

33. Anchora hanno ordenato et statuito se per l'avenire occorrerà che qualche persona qual habiti in predetta giurisdittione venderà qualche beni immobili essistenti nella giurisdittione, che li suoi prossimiori parenti puossino redimer et recuperar detti beni venduti in termine d'un anno doppo il giorno della vendita fatta et della notitia havuta per quel tanto prezzo che saranno venduti, et il compratore sia tenuto retrovenderli à detto prossimiore, qual gli restituisca il predetto prezzo con la fattura dell' instromento di vendita. Et che doppo colui che vole vender detti suoi beni immobili ad alcuna persona havrà fatta notitia al suo parente prossimiore come fratello se n'haverà ò ad altro parente prossimiore et quello fratello ò prossimiore parente dirà non volerli comprare ò altrimente che non puote, in quel caso detto fratello ò prossimior parente non puossi recuperar, dimandar ne essigere detti beni venduti ò che s'hanno di vendere, contra la volontà del compratore, mà che la vendita fatta ò à chi si deve fare per detto tale venditore vaglia, tengha ne se gli puossa contravenire.

34. Anchora hanno ordenato che ogni anno nel principio dell' anno s'eleggino l'Officiali soliti et il Coneparo secondo la forma delli statuti et duoi Officiali sopra le strade et ponti da conciare et duoi sopra li conti delli orfani con il Notaro di detta Valle et duoi sopra le condanne che si fanno spettanti alla Communità et duoi Officiali sopra del legname. Item stimatori secondo la forma delli statuti. Quali eletti puossino proceder nelle cause à loro commesse et caduno di loro con debita forma di raggione et statuti et secondo l'ordine della Communità et l'anticha consuetudine senza che il Sig^{r} Commissario s'intrometti di loro officii, salvo se l'Officiali come sopra eletti non procedessero giuridicamente ne facessero cose di raggione nelle cause à loro commesse, in tal caso Sig^{r} Commissario procedi et proceder puossi contra loro eletti.

35. Anchora hanno statuito che se il Sig^{r} Commissario et Officiale di detta Communità anderà sopra qualche differenza, puossi haver dalle parti che lo ricercano per sua mercede et sentenza ogni giorno compito un ducato d'oro oltro le spese cibarie, essendo la causa qual si contende d'importanza; mà se la causa qual si contratta è puocha et di puocho momento, habbi et haver debbi la mettà del detto salario, salvo se prima per la parte sarà fatto et concluso mercato.

36. Anchora hanno ordenato che il Sig^{r} Commissario nelle cause nelle quali il reo confessa il debito spontaneamente, ò che sia condannato ò che apparà per giuramento che detto reo sia vero et giusto debitore, in quel caso il Commissario in detta Valle sia tenuto dare esecutione al creditore et attore secondo il statuto in termine di dieci giorni senza alcuno salario d'esser dato al Sig^{r} Commissario. Mà dove detto Sig^{r} Commissario habbi ad ascoltare et essigere testimonii ò scritture dubiose, in tal caso se gli dia lumi, candeli et cavalotto per l'honoranza del suo officio.

37. Anchora hanno statuito che il Sig^{r} Commissario di detta Communità non puossi proceder à requisitione di qualche attore creditore contra il debitore per via di comandamenti penali, mà gli puossi dar essecutione de suoi beni, prima de mobili come bestie se n'havrà al compimento del suo pagamento, et dove non gli siano bestie ò altri mobili, gli puossi dar essecutione sopra li immobili per stima d'esser fatta dalli stimatori della Communità; mà prima sia liquidato il credito et havuto condannatione et risguardo alla verità, non ostante qualsivoglia cavillatione et solennità della raggione anticha ricercate et salvo nelli negotii della Camera delli Mag^{i} Sig^{ri} nostri Superiori, nelli quali si servi il solito et loro ordine.

38. Anchora hanno ordenato che in qualonque cause vertenti avanti al Sig^{r} Commissario in Valmaggia si proceda sommariamente,

et si riconosce espediente, si rendi et administri havendo solo risguardo alla verità del negotio et lasciando qualonque exceptioni et cavillationi, acciò che le parti non si molestino di fatiche et spese; et si puossino fare qualonque citationi, commendamenti et essecutione tanto per il camparo del commune quanto per il servitore, et vagliano come se fossero fatte per li servitori publici di detta Communità, non ostante cosa che puossi esser in contrario.

39. Anchora hanno statuito che nelle cause criminali nelle quali s'ingerisce pena di sangue siano dimandati per il Sig^r^ Commissario li eletti della Communità sopra il criminale et secondo il loro giuramento si procedi, et se l'incolpato reo non si ritrovi colpevole, non sia tenuto ad alcune spese, anzi l'accusatore sia tenuto à quelle spese ò secrete ò sia palese che siano.

40. Anchora hanno statuito et ordenato che il Sig^r^ Commissario della Communità non sia tenuto render raggione fuori della terra di Cevio, et se occorresse voler tener raggione fuori del loco di Cevio, che non puossi haverne dimandar premio ne mercede alcuna dalla Communità ne dalle parti litiganti, se prima non s'è convenuto con loro.

Si ritrovano ancho sopra certi statuti l'infrascritti capitoli scritti per il quondam Signore Zanne Franzone Cancelliere.

41. Item hanno statuito che occorrendo che alcuna donna non maritata partorisca alcuna creatura, che tal donna sia tenuta frà dieci giorni doppo che havrà partorito à nominare il padre di detta creatura per il giuramento, et se tal donna sarà negligente in nominare il padre nel detto termine, che dà li puoi per l'avenire non puossa più nominarlo, et tal donna habbi per la paiola [1]) cioè per le spese duoi ducati et non più, et questo s'intende tanto le maritate quanto quelle di maritare.

42. Anchora hanno statuito et ordenato che se alcuno trovasse un altro à montare sopra la sua moglie, che puossa il marito amazzare detto huomo et moglie senza pena alcuna.

---

[1]) Kindbett.